

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.

Esiti della pubblica consultazione
Roma, 3 luglio 2018

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 2/2017 concernente l'emanazione del Regolamento che recepisce le Linee Guida EIOPA sui sistema di governo societario delle imprese di assicurazione e di gruppo e riprende le disposizioni, compatibili con il nuovo quadro normativo primario, del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008 recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione delle attività delle imprese di assicurazione, del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011 relativo alle politiche di remunerazione, nonché della Circolare ISVAP n. 574/2005 in materia di riassicurazione passiva.

Nel termine indicato dall'IVASS (17 ottobre 2017) sono pervenute osservazioni e proposte da parte di:

- [ACORÀ](#) – Associazione Compliance Officer e Responsabili Antiriciclaggio
- [AICOM](#) - Associazione Italiana Compliance
- [AIIA](#) – Associazione Italiana Internal Auditors
- [AmCham](#) - American Chamber of Commerce in Italy
- [ANDIA](#) - Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici
- [ANIA](#) – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
- [CARGEAS Assicurazioni S.p.A.](#)
- [CROFI](#) – Chief Risk Officer Italia
- [DPA](#) - D'Argenio Polizzi e Associati - Studio Legale
- [DLA Piper - Studio legale e tributario](#)
- [DivestItaly](#)
- [Norton Rose Fulbright Studio legale](#) – Avv. S. Iannitti
- [Ordine degli Attuari](#)
- [SACE BT](#)
- [Studio Tropei – Gerin](#) - Consulenza e studi finanziari per lo sviluppo sostenibile
- [UNIPOL GRUPPO S.P.A.](#)
- [WWF ITALIA](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascuna parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS¹.

Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono l'ordine dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento n. 2/2017 viene pubblicato il testo del regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario delle imprese di assicurazione e di gruppo.

¹ Il collegamento ipertestuale apre, per ciascun commentatore, un documento unificato contenente tutti i commenti/osservazioni inviati nella fase di pubblica consultazione anche relativi alle Tabelle B e C.

TABELLA A) Commenti, osservazioni e proposte riguardanti la formulazione di ogni singola disposizione contenuta nel testo dello Schema di Regolamento

Documento di consultazione n. 2/2017

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Numero Commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	AICOM	Osservazioni generali		In linea generale si evidenzia che le osservazioni che seguono, in linea con le finalità associative perseguite da AICOM, sono dirette a favorire la diffusione della cultura della conformità e di rafforzare la professionalità di chi opera in tale funzione.	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.
2	AIIA	Osservazioni generali		<p>L'Associazione Italiana Internal Auditors, parte dell'<i>Institute of Internal Auditors</i>, ha nella propria <i>mission</i> la promozione dello sviluppo della professione del revisore interno nel contesto di una sana e consapevole <i>governance</i> aziendale. In tal senso propone iniziative dirette non solo al mondo professionale di riferimento, ma a tutti i principali attori aziendali. Queste attività sono svolte nel convincimento che la materia dei controlli interni non sia di esclusiva competenza della nostra figura professionale. In questa ottica, l'Associazione intende fornire - attraverso il proprio Comitato Assicurativo, costituito dai <i>Chief Auditor Executive</i> dei principali gruppi assicurativi - un contributo professionale ed apolitico al meritevole percorso che questo spettabile Istituto di Vigilanza sta da anni perseguendo per allineare la <i>governance</i> delle compagnie italiane non solo alle normative comunitarie, Solvency II <i>in primis</i>, ma anche alle <i>best practice</i> internazionali.</p> <p>In termini generali, l'Associazione apprezza il documento in pubblica consultazione il quale, seppur cogliendo appieno gli elementi chiave dei documenti EIOPA in tema di "<i>System of Governance</i>", mantiene la struttura di fondo dell'attuale Regolamento 20,</p>	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.

			<p>permettendo così un adeguamento armonico delle imprese. Si apprezza altresì l'organicità con cui viene affrontata la tematica della governance, alla quale si dà debita sostanza tramite i suoi elementi chiave: a mero titolo di esempio, il sistema di controllo interno, il sistema di gestione dei rischi, la riassicurazione, le politiche di remunerazione. Risultano in particolare di elevato interesse le indicazioni in tema di review del governo societario: sulla tematica, il Comitato Assicurativo dell'Associazione ha attivato un approfondito dibattito che si sta concretizzando in uno specifico position paper. Si auspica di fare cosa gradita a questo Spettabile Istituto inoltrare, in allegato alle presenti considerazioni, bozza del documento in questione, che sarà oggetto di un convegno di prossima organizzazione.</p> <p>A maggior supporto di questo percorso, e anche per tener conto delle specificità italiane, si espongono di seguito alcune considerazioni migliorative sulle sole tematiche a diretto impatto della funzione auditing, che si auspica trovino positivo riscontro nella versione definitiva.</p>	
3	AmCham	Osservazioni generali	<p>Il documento costituente il Nuovo regolamento contenuto nel Doc. di consultazione IVASS n. 2/2017, nel suo complesso, è difficilmente gestibile perché riprende temi che sono disciplinati in corpi di norme specifici e rischia pertanto di divenire ridondante in quelle parti già altrimenti disciplinate. Questo è anche non coerente con una gestione agile dell'impresa che necessita di poche regole espresse una sola volta in modo chiaro.</p>	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.

4	ANDIA	Osservazioni generali	<p>ANDIA - Associazione Nazionale Dirigenti Imprese Assicuratrici ritiene necessario contribuire alla consultazione in un'ottica di applicazione del principio di proporzionalità anche riguardo alle politiche di remunerazione. ANDIA ritiene di poter indicare nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) lo strumento per poter individuare i parametri, anche di carattere quantitativo, per l'applicazione operativa del principio citato in particolare con riferimento alla determinazione delle responsabilità del dipendente, ai fringe benefits incluse le coperture sanitarie e previdenziali e, soprattutto, alle indennità in caso di cessazione del rapporto di lavoro.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>Le disposizioni dettate in materia di remunerazione dal regolamento sono tese a orientare l'impresa e/o il gruppo all'adozione di politiche retributive, parte del sistema di governo societario, in linea con i principi di sana e prudente gestione, obiettivi strategici, redditività ed equilibrio di lungo termine. Come chiarito nell'articolo 52 del Regolamento, con riguardo alla remunerazione del personale rilevante, l'applicazione delle previsioni di cui alla Sezione V dello stesso è effettuata nel rispetto della vigente disciplina che regola i rapporti di lavoro. L'impianto complessivo fa, quindi, salva la possibilità per l'impresa di riferirsi al CCNL, nella definizione del compenso spettante a un soggetto legato da un rapporto di lavoro con la stessa, per la determinazione dell'ammontare della remunerazione, purchè sia assicurata la coerenza con i principi indicati nel Regolamento.</p> <p>Sul punto si rinvia anche ai commenti nn. 207, 208, 216 della presente tabella e al commento n. 3 di cui alla Tabella B.</p>
5	ANIA – Associazione Nazionale fra le	Osservazioni generali	<p>A) Requisiti dei membri dell'organo amministrativo</p> <p>A.1) Requisito di indipendenza Come noto, il Codice delle Assicurazioni Private (“CAP”) prevede che i soggetti che svolgono funzioni di</p>	<p>A.1) La previsione di cui all'articolo 5, comma 2, lett. z), del Regolamento che estende l'autovalutazione dell'organo</p>

	<p>Imprese Assicuratrici</p>		<p>amministrazione, di direzione e di controllo – nonché coloro che svolgono funzioni fondamentali – presso le imprese di assicurazione possiedano i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza (graduati tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto) stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico (“MISE”), sentito l’IVASS (cfr. art. 76, comma 1).</p> <p>In pendenza dell’emanazione da parte del MISE di una nuova disciplina in materia che superi quella ancora vigente (cfr. DM n. 220/2011, in vigore ai sensi dell’art. 354, comma 5-<i>bis</i>, CAP), si ritiene che eventuali interventi regolamentari di IVASS finalizzati a introdurre l’obbligo di soddisfare requisiti di indipendenza specifici e diversi da quelli già previsti dal citato DM (p.es. requisiti ex art. 2387 c.c.) non siano coerenti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la potestà regolamentare espressamente attribuita dal CAP al MISE in materia di requisiti degli esponenti aziendali e altri soggetti apicali; - la disciplina contenuta negli Orientamenti EIOPA in materia di Governo Societario (le “Linee Guida”), i quali non dettano specifiche norme in materia di requisiti di indipendenza degli amministratori; - la necessità di effettuare un’analisi di impatto della nuova regolamentazione, laddove non ricorra l’esenzione ex art. 2, comma 3, lett. a), del Regolamento IVASS n. 3/2013 riguardo agli atti regolatori che attuano normativa comunitaria caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità; - l’esigenza di assicurare l’allineamento tra normativa assicurativa e bancaria (espressamente ribadita da IVASS in sede di recepimento a livello legislativo della direttiva Solvency II), obiettivo può essere realizzato solo attraverso un opportuno coordinamento tra l’emanando decreto MEF per il settore bancario e la 	<p>amministrativo alla verifica della presenza numericamente adeguata di amministratori indipendenti, intende porsi quale previsione programmatica, che, in quanto tale, non si presta ad analisi d’impatto. Non sono, infatti, introdotti limiti numerici, in quanto l’adeguatezza è da ricollegarsi proporzionalmente all’attività svolta dall’impresa, in ragione della natura, portata e complessità dei rischi ad essa inerenti, nonché alle dimensioni stesse dell’organo amministrativo in considerazione.</p> <p>Va, inoltre, considerato, al fine della ricostruzione complessiva del quadro di riferimento che insiste sul punto, che l’articolo 273 degli Atti Delegati, di diretta applicabilità, apre già a una valutazione più ampia dei requisiti di <i>fit and proper</i>, includendo nell’ambito della considerazione dell’onorabilità “<i>person’s honesty and financial soundness based on evidence regarding their character, personal behaviour and business conduct including any criminal, financial and supervisory aspects relevant for the purposes of the assessment.</i>” Peraltro, l’opportunità di condurre una valutazione in questo senso e sulla presenza di tali figure nell’ambito del <i>Board</i>, estesa anche al settore assicurativo (in linea con quanto già previsto per il comparto bancario), risulta confermata nell’ambito degli <i>Insurance Core Principles</i> emanati dalla IAIS (International Association of Insurance Supervisors), in particolare dall’ICP 7 (da 7.3.7 – a 7.3.10).</p>
--	-------------------------------------	--	--	---

			<p>normativa MISE di futura emanazione; e</p> <p>- il principio di ragionevolezza - quale criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari - posto che l'introduzione di un obbligo di portata generale di nominare amministratori con requisiti di indipendenza ulteriori a quelli ex art. 76 CAP si traduce in un aggravio non congruo rispetto alla natura, portata e complessità delle operazioni e dei rischi inerenti all'attività delle imprese (diverse da quelle quotate).</p> <p>A.2) Requisito di non esecutività del presidente Si prende atto che il presidente non esecutivo è figura</p>	<p>Non è, altresì, introdotta alcuna definizione di indipendenza, rinviandosi alla concreta articolazione che l'impresa ne vorrà dare nello statuto, secondo la previsione di cui all'articolo 2387 c.c., e nella politica dei requisiti di idoneità alla carica, in attesa della futura revisione del D.M. n. 220/2011. Peraltro il <i>Technical Annex</i> delle Linee Guida EIOPA definitive, che apre ad un concetto più ampio di indipendenza, sarà oggetto di futura implementazione nell'ambito della sopra menzionata revisione della regolamentazione ministeriale in materia.</p> <p>Gli orientamenti europei si pongono in coerenza con le previsioni di cui agli AD (articolo 273), direttamente applicabili, che impongono all'impresa una valutazione di più ampia portata in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità alla carica degli esponenti aziendali e funzioni fondamentali. Si fa presente che analoga previsione per le società quotate è contemplata nell'ambito del codice di autodisciplina, redatto dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i>.</p> <p>In ogni caso la previsione viene integrata con l'inserimento di un congruo periodo transitorio per consentire l'allineamento graduale, ove richiesto, mediante le relative modifiche statutarie.</p> <p>Sul punto si rimanda anche al commento n. 58.</p> <p>A.2) La previsione di cui all'articolo 5, comma 9, del Regolamento, in merito al</p>
--	--	--	---	---

		<p>già codificata in taluni settori regolamentati, tra cui quello bancario: difatti, gli obiettivi di rinnovamento del sistema bancario sottesi alle riforme regolamentari degli ultimi anni hanno acuito la percezione dell'esigenza di realizzare una discontinuità, anche in punto di governo societario. Inoltre, la necessità di incidere sui meccanismi di funzionamento degli organi sociali si è resa ancora più improcrastinabile alla luce del coinvolgimento diretto di azionisti e creditori nelle crisi bancarie ai sensi della nuova disciplina europea (direttiva BRRD).</p> <p>Riguardo al settore assicurativo, invece, il mercato italiano presenta caratteristiche e struttura difformi da quello bancario, anche in termini di patrimonializzazione e assetti <i>governance</i>. A tale ultimo proposito, il presidente dell'organo amministrativo tradizionalmente svolge un forte ruolo di raccordo fra gli organi sociali e la base sociale: si ritiene che tale compito possa essere efficacemente svolto solo se al Presidente sia riconosciuto un ruolo esecutivo o, per lo meno, la partecipazione con diritto di voto ai comitati esecutivi.</p> <p>Si chiede pertanto una rivisitazione della nuova disciplina relativa alla figura del presidente (p.es. ruolo non esecutivo; preclusione al ruolo di membro del comitato esecutivo, etc.), tenuto altresì conto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la disciplina contenuta nelle Linee Guida, che non detta specifiche norme in materia di non esecutività del presidente; - la necessità di effettuare un'analisi di impatto della nuova regolamentazione, laddove non ricorra l'esenzione ex art. 2, comma 3, lett. a), del Regolamento IVASS n. 3/2013 riguardo agli atti regolatori che attuano normativa comunitaria caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità; e - il principio di ragionevolezza, posto che l'introduzione 	<p>ruolo di norma non esecutivo del Presidente dell'organo amministrativo ricalca <i>best practice</i> internazionali, già norma nel settore bancario nazionale. Tale presidio rappresenta una concreta espressione del principio di evitare l'eccessiva concentrazione di poteri in capo a un singolo soggetto.</p> <p>Il Presidente rappresenta, infatti, una figura <i>super partes</i> garante degli interessi dei diversi <i>stakeholder</i>, che dovrebbe perseguire obiettivi di equilibrio e mediazione tra i poteri e garantire l'assunzione di decisioni informate da parte degli amministratori non esecutivi.</p> <p>La norma inoltre si pone in linea con la <i>ratio</i> della previsione di cui all'art. 2381 del c.c., in forza della quale il Presidente dell'organo amministrativo si vede assegnato un potere di bilanciamento rispetto al potere gestorio di amministratori esecutivi ed è un soggetto istituzionalmente deputato ad assicurare un efficace funzionamento dell'organo amministrativo.</p> <p>In coerenza con quanto sopra rappresentato si pongono, per il comparto assicurativo, gli <i>Insurance Core Principle</i> della IAIS (in particolare, 7.3.5), riguardanti il ruolo assegnato al Chair of the Board "<i>To promote checks and balances, it is good practice for the Chair of the Board to be a non-executive Board member and not serve as chair of any Board committee.</i>"</p> <p>Si fa presente che analoga indicazione per le società quotate è contemplata nell'ambito</p>
--	--	--	---

			<p>di un divieto di nominare un presidente esecutivo si tradurrebbe ne: (i) lo scardinamento di uno dei capisaldi del sistema di governo societario delle imprese di assicurazione; e (ii) una compressione del potere degli organi sociali non congruo rispetto alla natura, portata e complessità delle operazioni e dei rischi inerenti all'attività delle imprese (cfr. commento <i>sub</i> art. 5, comma 9).</p> <p>B) Esternalizzazione infragruppo e accentramento di funzioni fondamentali e di funzioni o attività essenziali o importanti (Parte III, Titolo III, Capo VIII)</p> <p>La disciplina proposta nello schema di regolamento (lo “Schema”) equipara il fenomeno dell’esternalizzazione di funzioni verso società controllanti/controllate (cd. esternalizzazione infragruppo) a quello dell’esternalizzazione verso società esterne al gruppo assicurativo (cd. esternalizzazione extragruppo), salve alcune semplificazioni circa i termini della comunicazione preventiva e la presunzione di economicità (cfr. art. 94, che rinvia agli artt. 67, comma 2, e 68, comma 2).</p> <p>Si ritiene tuttavia che l’applicazione ai rapporti infragruppo del regime dell’esternalizzazione extragruppo risulti particolarmente onerosa, sia in termini di aggravio operativo che di inefficienza nell’allocazione di risorse con rischio di pregiudizio della qualità del servizio verso contraenti ed assicurati.</p>	<p>del codice di autodisciplina, redatto dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i>. In ogni caso, in accoglimento delle osservazioni presentate, si ritiene di rimodulare la disposizione, prevedendo, tra l’altro un periodo transitorio per consentire alle imprese l’allineamento graduale, ove richiesto, alle modifiche statutarie per i profili in argomento.</p> <p>Sul punto si rinvia anche ai commenti da n. 70 a n. 74 per ulteriori precisazioni.</p> <p>B) Le disposizioni del regolamento in materia sono già in linea con l’osservazione. Nell’ambito del Regolamento è stata distinta la disciplina dell’esternalizzazione applicabile, in coerenza con il <i>framework</i> europeo di riferimento (articolo 274, paragrafo 2, AD) che apre a semplificazioni della disciplina nell’ambito del gruppo, nei limiti in cui sussista tra l’impresa e il <i>provider</i> un rapporto di controllo o la capacità della stessa di influenzare le attività del fornitore. In particolare, sono ammesse semplificazioni in termini di regime applicabile alle fattispecie da autorizzare/comunicare all’IVASS, laddove l’esternalizzazione sia realizzata all’interno del gruppo Albo. L’impostazione è coerente, altresì, con il diverso regime di vigilanza, applicabile alle società del gruppo Albo di cui all’articolo 210-<i>ter</i>, comma 2, del CAP rispetto a quello applicabile alle ulteriori società del gruppo non incluse nel più ristretto perimetro in argomento (ad esempio</p>
--	--	--	---	--

			<p>Inoltre, lo Schema non sembra fornire indicazioni specifiche in merito alle modalità con cui la normativa in materia di esternalizzazione possa declinarsi rispetto a:</p> <p>(i) i gruppi assicurativi e, in particolare, quelli di minori dimensioni per evitare una duplicazione di strutture di controllo tra ultima società controllante italiana (“USCI”) e imprese di assicurazione controllate, soprattutto laddove l’USCI sia un’impresa di partecipazione assicurativa con struttura societaria snella (se non, addirittura, “essenziale”); e</p>	<p>imprese partecipate o non assicurative). Ciò premesso, si rappresenta in via generale che nella definizione della disciplina regolamentare si è adottato un approccio conservativo, teso (i) al mantenimento delle disposizioni del regolamento 20/2008, già note al mercato, assicurandone la coerenza con il <i>framework</i> europeo di riferimento (articolo 274 AD, nonché il recepimento delle specifiche GL sull’esternalizzazione), e (ii) alla semplificazione delle stesse, laddove possibile e opportuno.</p> <p>In ogni caso si rinvia per ulteriori elementi di dettaglio in merito alle semplificazioni concesse per le imprese appartenenti al gruppo dell’albo alle indicazioni contenute nella lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità.</p> <p>B1.(i). L’osservazione non richiede modifiche al testo. I rapporti tra presidi di gruppo e individuali, nonché l’articolazione della struttura societaria e organizzativa all’interno di un gruppo sono necessariamente frutto di un delicato equilibrio tra economie di scala e sinergie da un lato e la responsabilità della singola impresa nella definizione dell’assetto di governo societario più idoneo al proprio profilo di gruppo dall’altro (art. 215-<i>bis</i> CAP). La più idonea configurazione dell’assetto di gruppo potrà pertanto essere individuata mediante i previsti meccanismi di affinamento di tali presidi nell’ambito del dialogo di confronto e di approfondimento</p>
--	--	--	--	---

			<p>(ii) le imprese di assicurazione facenti parte di gruppi di “bancaassurance”, controllate da banche/enti finanziari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità e/o incluse in conglomerati finanziari, rispetto alle quali le semplificazioni previste per i rapporti infragruppo potrebbero comportare benefici significativi in termini di efficacia ed efficienza.</p> <p>In considerazione di quanto sopra, si ritiene che la disciplina proposta dallo Schema non sia coerente con il principio di ragionevolezza, traducendosi in un esercizio del potere regolamentare non congruo rispetto al raggiungimento del fine di sana e prudente gestione, in presenza di altre opzioni idonee a comportare un minor sacrificio degli interessi delle imprese destinatarie.</p> <p>In aggiunta ai commenti agli artt. 27 e 63 dello Schema contenuti nella Tabella B) (Proporzionalità), si suggerisce di:</p> <p>(i) introdurre una specifica disciplina per</p>	<p>con IVASS. Per l’applicazione del principio di proporzionalità nel sistema di governo societario di gruppo si rinvia alle indicazioni contenute nella Lettera al mercato IVASS sui temi in rilievo.</p> <p>B1.(ii) Come già precisato al punto B.i), le semplificazioni previste dal regolamento si riferiscono ai rapporti nell’ambito del gruppo di cui all’articolo 210-ter, comma 2, del CAP in considerazione dei presidi di vigilanza di maggiore stringenza che caratterizzano dette società nel gruppo Albo. Le stesse linee guida EIOPA non prevedono specifiche differenziazioni al regime applicabile in ipotesi di esternalizzazione infra o extra gruppo.</p> <p>L’esercizio del potere regolamentare non risulta in contrasto con il principio di ragionevolezza, in quanto, come già anticipato, è stato mantenuto un approccio conservativo rispetto all’impianto già noto recato dal Regolamento n. 20/2008. È stata altresì assicurata la coerenza con il quadro normativo europeo di riferimento, rispetto al quale sono state aggiornate e rese coerenti le disposizioni regolamentari nazionali che assicurano il recepimento delle GL EIOPA. Sono state adottate, laddove possibile e opportuno, semplificazioni.</p> <p>B2.(i) Si rinvia alla Lettera al mercato IVASS per l’applicazione del principio di proporzionalità nel sistema di governo societario di gruppo.</p>
--	--	--	---	---

		<p>l'esternalizzazione e l'accentramento delle funzioni fondamentali e delle funzioni o attività essenziali o importanti nei gruppi – non riconducibile a quella dell'esternalizzazione extragruppo - prevedendo quindi facilitazioni procedurali in ragione della dimensione e complessità della struttura di gruppo (cfr. commento <i>sub</i> artt. 63 e 94);</p> <p>(ii) per i gruppi che hanno scelto il modello dell'accentramento, mantenere l'attuale disciplina ex Regolamento n. 20/2008 (chiarendo se l'accentramento di una funzione fondamentale possa essere attuato solo rispetto ad alcune società del gruppo e non necessariamente rispetto a tutte), indicando come "titolare" il responsabile della funzione accentrata presso la società del gruppo "fornitrice" (USCI o altra società del gruppo), ferma restando in capo al "referente" presso la società "beneficiaria" la responsabilità per il controllo delle attività esternalizzate;</p> <p>(iii) per i gruppi che hanno scelto il modello dell'esternalizzazione infragruppo, mantenere l'attuale disciplina ex Regolamento n. 20/08, indicando come "titolare" il responsabile della funzione presso la società del gruppo "fornitrice" (USCI o altra società del gruppo), ferma restando in capo al "responsabile" presso la società "beneficiaria" la responsabilità per il controllo delle attività esternalizzate;</p> <p>(iv) estendere il perimetro dei soggetti cui le imprese possano esternalizzare le funzioni fondamentali e/o essenziali o importanti in base al regime dell'esternalizzazione infragruppo <i>sub</i> (iii), includendovi società – non appartenenti al gruppo ex artt. 210 ss. CAP – sottoposte alla vigilanza di altre Autorità indipendenti (e.g. Banca d'Italia, BCE, etc.), società di partecipazione assicurativa con sede in altro Stato</p>	<p>B2.(ii), (iii), (iv). Ai sensi dell'articolo 76 del Codice, il titolare della funzione fondamentale deve possedere i requisiti di idoneità, ivi previsti, ed essere notificato all'IVASS, ai sensi del comma 1-<i>bis</i>. Anche in ipotesi di esternalizzazione, quindi, come specificato dal <i>framework</i> europeo di riferimento (linea guida EIOPA n. 14, ET 1.47.) l'impresa è chiamata ad individuare un soggetto cui assegnare la complessiva responsabilità della funzione medesima che coincide con il titolare, oggetto di notifica all'Autorità, qualificato ai sensi dell'articolo 76 del Codice. Non è pertanto replicabile, nel nuovo contesto normativo, il precedente impianto che contemplava la figura del "referente" per le ipotesi di esternalizzazione nell'ambito del gruppo. Per l'applicazione del principio di proporzionalità nel sistema di governo societario di gruppo si rinvia alla Lettera al mercato IVASS sui profili in rilievo.</p>
--	--	---	---

			<p>membro (cd. “gruppo” non italiano con capogruppo comunitaria) e società facenti parte di conglomerati finanziari; e, di conseguenza</p> <p>(v) estendere forme di comunicazione semplificata ad IVASS alla fattispecie in cui il fornitore appartenga non al sottogruppo nazionale, bensì al gruppo in cui l’ultima società controllante abbia sede in uno Stato membro; nonché</p> <p>(vi) reintrodurre forme di controllo “semplificato”, qualora il fornitore appartenga sia al gruppo in cui l’ultima società controllante abbia sede in Paese membro, sia al sottogruppo assicurativo nazionale.</p> <p>C) Funzioni fondamentali di gruppo (Parte III, Titolo III, Capo VI) Nell’ambito del sistema di governo societario di gruppo, si segnala l’esigenza di chiarire il rapporto sussistente tra:</p> <p>(i) le cd. funzioni fondamentali presso l’USCI di natura assicurativa o altro soggetto del gruppo; e</p> <p>(ii) le corrispondenti funzioni presso le società appartenenti al gruppo (in particolare, quelle aventi sede legale in Italia), descrivendo in dettaglio i compiti e le responsabilità assegnate alle funzioni fondamentali di gruppo <i>sub</i> art. 88 dello Schema rispetto a quelle presso le società controllate.</p>	<p>B. vi): Si rinvia alla risoluzione relativa al commento n. 230, 231, 232 e 233.</p> <p>C. È rimessa alla determinazione dell’organo amministrativo della USCI la definizione del sistema di governo societario di gruppo che ricomprende l’assolvimento, da parte delle funzioni fondamentali, dei compiti a esse assegnate a livello di gruppo, secondo quanto già previsto dalle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 88 e seguenti. È inoltre rimessa all’autonomia organizzativa dell’impresa che è parte di un gruppo la definizione delle modalità di assolvimento dell’obbligo di istituzione delle funzioni fondamentali a livello individuale, eventualmente anche mediante il ricorso all’esternalizzazione delle medesime alla USCI o ad altra società appartenente al gruppo, purchè sia assicurata la conformità alle disposizioni del Regolamento, secondo le indicazioni in materia di proporzionalità di cui alla Lettera al mercato IVASS.</p>
--	--	--	---	--

				<p>Resta salva la valutazione da parte dell'IVASS dei presidi e dei sistemi organizzativi di <i>governance</i> adottati a livello di gruppo o di impresa individuale su cui insiste la vigilanza dell'Autorità.</p> <p>Per l'applicazione del principio di proporzionalità nel sistema di governo societario di gruppo e per ulteriori indicazioni di chiarimento e dettaglio in merito a quanto richiesto si rinvia alla Lettera al mercato IVASS.</p> <p>Sui profili in argomento insistono anche i commenti 256 e 293.</p> <p>D) Comitati a livello di gruppo e ruolo degli organi sociali (Parte III, Titolo II)</p> <p>Si ritiene opportuno che all'organo amministrativo della capogruppo siano attribuiti compiti strategici, mentre agli organi amministrativi delle controllate siano attribuiti i compiti gestionali connessi all'attività operativa. A tal fine si propone di chiarire – all'interno dell'impianto complessivo dello Schema – che:</p> <p>(i) i gruppi hanno facoltà di istituire comitati a livello di gruppo (p.es. Comitato per i controlli interni e i rischi) presso una specifica società del gruppo - USCI o altra società - con competenze estese a tutte le società del gruppo. Ne consegue l'eliminazione dell'obbligo in capo a ciascuna società di istituire comitati a livello "locale" (per ulteriori dettagli, cfr. Tabella B), commenti <i>sub</i> artt. 6 e 17); e</p> <p>(ii) è prerogativa dell'organo amministrativo della capogruppo definire le strategie di gruppo ed esercitare attività di direzione e coordinamento ex artt. 2497 ss. codice civile, senza tuttavia svolgere compiti di cd. "micro-management" rispetto alle singole componenti</p> <p>D. Come premessa generale, si osserva che i rapporti tra presidi di gruppo e individuali, nonché l'articolazione della struttura societaria e organizzativa all'interno di un gruppo sono necessariamente frutto di un delicato equilibrio tra economie di scala e sinergie da un lato e la responsabilità della USCI e delle singole imprese nella definizione dell'assetto di governo societario più idoneo al proprio profilo di gruppo dall'altro (art. 215-<i>bis</i> del Codice). La più idonea configurazione dell'assetto di gruppo potrà pertanto essere individuata mediante i previsti meccanismi di affinamento di tali presidi nell'ambito del dialogo di confronto e di approfondimento con IVASS.</p> <p>Per l'applicazione del principio di proporzionalità nel sistema di governo societario di gruppo, riguardante anche l'ossevazione di cui alla lettera i), si rinvia alla Lettera al mercato IVASS per i profili in</p>
--	--	--	--	---

			<p>del gruppo. Pare invece che lo Schema presupponga una sorta di “superamento” delle prerogative degli organi/funzioni delle singole società controllate, anche rispetto a profili di dettaglio (cfr., ad esempio, il potere dell’organo amministrativo dell’USCI di approvare “<i>il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità a livello di gruppo, avendo cura di evitare l’eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto e ponendo in essere strumenti di verifica sull’esercizio dei poteri delegati, con conseguente possibilità di prevedere misure adeguate, qualora decida di avocare a sé i poteri delegati</i>”).</p> <p>E) Ruolo delle funzioni fondamentali nell’ambito del sistema di governo societario</p> <p>Si segnala l’esigenza di una sistematizzazione ed un chiarimento di ruoli e prerogative delle funzioni fondamentali per coordinare (i) la struttura dei sistemi e funzioni di controllo ai sensi del Regolamento n. 20/2008 (come rimodulate nello Schema), e (ii) le funzioni essenziali o importanti, quali la funzione anticiclaggio ex Regolamento n. 41/2012, il Data Protection Officer, la funzione reclami, la funzione antifrode etc..</p> <p>L’esigenza sottesa è di evitare sovrapposizioni, soprattutto laddove la funzione anticiclaggio, ad esempio, dovesse essere distinta rispetto alla funzione di <i>compliance</i>.</p>	<p>argomento.</p> <p>Con riguardo all’osservazione afferente il sistema di deleghe e responsabilità a livello di gruppo si chiarisce che con tale previsione si intende fare riferimento alla definizione delle stesse a livello di ultima società controllante italiana, al fine di assicurare l’assolvimento dei compiti e delle funzioni da espletare a livello di gruppo.</p> <p>E. Si rinvia ai commenti nn.160 e 161 e seguenti.</p>
6	DivestItaly	Osservazioni generali	<p>La coalizione #DivestItaly, che riunisce ventidue associazioni e organizzazioni della società civile italiana, intende partecipare alla pubblica consultazione relativa al Documento di consultazione n.2/2017 “Schema di regolamento IVASS recante disposizioni in materia di governo societario di cui al Titolo III (esercizio</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si rinvia alla risoluzione relativa al commento n. 9.</p>

			<p>dell'attività assicurativa) ...”</p> <p>Secondo #DivestItaly, è opportuno che, all. 32 comma 1, lett. d), vengano prese in considerazione al fine della valutazione interna del rischio anche le variabili connesse alle tre dimensioni ESG (<i>Environment, Social e Governance</i>), come peraltro previsto sia dalle linee guida pubblicate dal <i>Financial Stability Board</i> sia dalla stessa Commissione Europea². Inoltre, Gli artt. 46 e seguenti disciplinano i sistemi di remunerazione dell'alta direzione e dei risk-takers nelle imprese di assicurazione.</p> <p>In particolare l'art.47 - fissazione e misurazione dei risultati - così recita: <i>“(omissis) il riconoscimento delle componenti variabili è subordinato al raggiungimento di risultati predeterminati oggettivi e agevolmente misurabili; (omissis) la politica di remunerazione, nella fissazione dei dati da raggiungere: (omissis) tiene conto, ove appropriato, anche di criteri non finanziari che contribuiscono alla creazione di valore per l'impresa, quali la conformità alla normativa esterna ed interna e l'efficienza nella gestione del servizio alla clientela”.</i></p> <p>La coalizione #DivestItaly ritiene, a questo proposito, che il concetto di appropriatezza non dovrebbe essere lasciato alla singola impresa quando si tratti di influenze dirette e indirette (con i prodotti assicurativi o con gli investimenti delle compagnie) su ambiente, società e in genere sugli stakeholders. Il concetto di appropriatezza dovrebbe quindi essere affidato a una valutazione terza.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>Inoltre si chiede di considerare esplicitamente tra i criteri non finanziari anche quelli legati alle tre dimensioni ESG e in particolare alle politiche ambientali dell'impresa riguardanti il cambiamento climatico e sociale.</p> <p>Infine, è opportuno ricordare che i criteri non finanziari non si devono limitare a creare valore solo per le imprese stesse, ma devono crearlo anche per tutti gli stakeholder aziendali.</p>	
7	Norton Rose Fulbright Studio legale – Avv. S. Iannitti	Osservazioni generali	<p>Con riferimento alla valutazione del profilo di rischio della compagnia (par. 3 della relazione di presentazione), si osserva:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo di parametri specifici è rimesso alla preventiva autorizzazione dell'Autorità ed al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, essendo generalmente rivolto a rispecchiare un profilo di rischio specifico dell'impresa. Per tale motivo non sembra che l'adozione di parametri specifici implichi un profilo di rischio più accentuato, essendo lo stesso semplicemente più calibrato rispetto alle caratteristiche dell'impresa; - l'uso di derivati o attivi illiquidi non dovrebbe di per sé essere fonte di aumentare il profilo di rischio della compagnia, laddove il loro impiego sia marginale rispetto agli impieghi complessivi della compagnia; - tra i fattori indicativi di un più contenuto profilo di rischio, si cita la distribuzione di prodotti standardizzati: si suggerisce di far riferimento ai prodotti non-complessi, in maniera simmetricamente a quanto indicato nei fattori di maggior rischio (nei quali si fa riferimento, appunto, ai prodotti complessi). 	<p>Si concorda con l'osservazione proposta (primo alinea). L'osservazione formulata è stata tenuta in considerazione nell'ambito della declinazione del principio di proporzionalità.</p> <p>Si concorda con l'osservazione proposta (secondo alinea). Si rinvia, al riguardo, alla lettera al mercato IVASS recante alla declinazione del principio di proporzionalità.</p> <p>Si concorda con l'osservazione proposta (terzo alinea). Si rinvia, al riguardo, alla lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità.</p>

8	Ordine degli Attuari	Osservazioni generali	<p>Osservazione generale 1 Il presente schema di regolamento deriva dalla applicazione di un approccio di tipo “conservativo” teso a salvaguardare quanto già anticipato nelle Lettere al Mercato del 15 aprile 2014 e del 28 luglio 2015, nonché la struttura e l’impianto del Regolamento ISVAP 20/2008. Poichè esso descrive il sistema di governo dell’Impresa nella sua globalità sembrerebbe utile prevedere al suo interno una lista delle politiche che codesta Autorità considera adeguata e sufficientemente completa per il corretto indirizzo di una generica impresa mista.</p> <p>Eventuali riduzioni/estensioni di detta lista potrebbero essere oggetto di proporzionalità dettagliatamente motivate. Pur consapevoli che alcune politiche (si vedano, per esempio, la politica di gestione della liquidità, quella di gestione integrata delle attività e delle passività - ALM e la politica sugli investimenti) sono riportate in altri Regolamenti, si ritiene opportuno che nel regolamento che verrà emanato a seguito della chiusura della consultazione sul Documento n. 2, siano riportata la suddetta lista, esaustiva, in modo da avere a disposizione un regolamento di riferimento “integrato” sul tema.</p> <p>Osservazione generale 2 Si chiede di chiarire se la funzione attuariale di gruppo debba (o in alternativa possa) redigere un report, strutturato sulla falsariga di quanto previsto per la funzione attuariale della singola impresa, nel quale riportare i pareri di cui all’articolo 92.</p>	<p>Proposta non accolta. L’indicazione delle politiche, in capo all’organo amministrativo, operata dall’articolo 5 del Regolamento non è esaustiva, né l’articolo si propone di esserlo, pur recando gli opportuni coordinamenti con le specifiche previsioni disciplinanti ambiti ulteriori. A fini di maggiore chiarezza una precisazione in tal senso è stata aggiunta nella relazione di accompagnamento al Regolamento, ove è riportato anche un richiamo alla politica sugli investimenti. Si rinvia anche alle risoluzioni relative ai commenti nn. 28 e 41.</p> <p>L’individuazione delle politiche non si ritiene sia oggetto di riduzione o estensione basata sul principio di proporzionalità: le politiche richieste dalla normativa esprimono ambiti di competenza che devono essere disciplinati dall’organo amministrativo, pur potendo tale disciplina essere declinata da ciascuna impresa, tenendo conto dello specifico profilo di rischio.</p> <p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. La formulazione dell’articolo 92 del Regolamento richiede chiaramente l’applicazione a livello di gruppo delle previsioni di cui all’articolo 38 a livello</p>
----------	-----------------------------	------------------------------	---	---

			<p>Nel caso, se tale report sia dovuto anche con riferimento ai sotto gruppi di gruppi assicurativi internazionali la cui capogruppo appartiene alla UE.</p> <p>Osservazione generale 3 Come riportato da Codesta Spettabile Autorità al paragrafo 3 della Relazione di presentazione dello Schema di Regolamento, si auspica che, ad esito della presente consultazione, l'Istituto individui/definisca criteri oggettivi, qualitativi (già presenti nello schema di regolamento) e/o quantitativi (al momento assenti nello schema di regolamento) al ricorrere dei quali si attribuisca in maniera chiara e automatica ad una data impresa/gruppo una "classe di rischiosità" permettendo, dunque, di classificare inequivocabilmente il profilo di rischio aziendale e delineare quindi con precisione le imprese/gruppi ai quali può essere applicato il principio di proporzionalità relativamente agli specifici adempimenti che l'Istituto si attende (come da riquadri presenti nello schema di regolamento) nonché ad ulteriori adempimenti, che si auspica vengano dallo stesso Istituto definiti, per agevolare, anche da un punto di vista operativo (si pensi per esempio ad una riduzione della frequenza, attualmente trimestrale, di produzione ed invio delle informazioni quantitative "QRT" all'Istituto) le imprese/gruppi individuati.</p>	<p>individuale.</p> <p>In via generale, si ribadisce che le previsioni sul sistema di governo societario di gruppo si applicano ai sottogruppi nazionali con controllante UE nei cui confronti l'IVASS decida di esercitare la vigilanza sul sottogruppo in materia di <i>governance</i>, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento IVASS n. 22/2016.</p> <p>Per la declinazione dei parametri quantitativi in tema di proporzionalità, si rinvia alla lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità.</p>
--	--	--	--	---

9	Studio Tropei - Gerin	Osservazioni generali	<p>Il Regolamento in consultazione rappresenta una straordinaria occasione per introdurre, anche nel settore assicurativo, alcuni concetti generali relativi alla Sostenibilità, all'economia circolare e al ruolo che la finanza e, in particolare, gli investitori istituzionali, può rivestire nel favorire uno sviluppo sostenibile con una maggior attenzione e prevenzione ai rischi derivanti dal cambiamento climatico e dai mutamenti sociali.</p> <p>E' per questa ragione che le osservazioni riportate nel presente documento affrontano tematiche di carattere generale per poi essere declinate, nell'ambito dei singoli articoli, in proposte concrete di modifica e/o integrazione al testo.</p> <p>La Commissione europea, infatti, individua la finanza come principale motore per un cambio di paradigma e mentalità verso lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo è quello di creare un mercato più stabile, efficiente e sostenibile. Secondo la Commissione, l'ingrediente necessario è stimolare la finanza sostenibile come motore di crescita economica e occupazionale nel lungo periodo, attraverso la definizione di una regolamentazione più chiara e trasparente. In particolare si pone l'accento su due aspetti fondamentali: la necessità, da un lato, di abbandonare la finanza speculativa, privilegiando un'ottica di lungo periodo che superi il concetto di <i>green finance</i> valorizzando gli investimenti in settori a basso impatto ambientale; e, dall'altro, di considerare anche aspetti ambientali, sociali e di <i>governance</i> nelle decisioni di investimento (Environmental, social, governance – ESG).</p> <p>La commissione considera strategico investire in energia pulita, economia circolare e infrastrutture sostenibili e, per operare in tale direzione, occorre promuovere la</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>In ragione delle recenti novità intervenute nel contesto della normativa primaria in materia con l'emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 di attuazione della direttiva UE n. 2014/95/UE riguardante la dichiarazione non finanziaria (DNF) e della regolamentazione attuativa CONSOB, richiesta agli enti di interesse pubblico, tra cui rientrano anche imprese di assicurazione rispondenti a certe soglie di significatività e tenuto conto della rilevanza del tema e delle numerose osservazioni pervenute il testo regolamentare è stato riformulato.</p> <p>A tali fini è stato esplicitato che i presidi di governo societario coprano ogni tipologia di rischio aziendale, ivi inclusi quelli di natura ambientale e sociale, generati o subiti. Al riguardo un chiarimento per l'identificazione di tali rischi è stato inserito nella relazione di accompagnamento.</p> <p>Sul punto, si rinvia anche ai commenti nn. 6, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 38, 39, 42, 44, 77, 78, 90, 107, 116, 123, 150-154, 162, 203-205.</p>
----------	------------------------------	------------------------------	--	---

			<p>diffusione di nuovi strumenti e prodotti finanziari e assicurativi che possano stimolare imprese, investitori e consumatori definendo meglio la selezione dei rischi, favorendo una miglior prevenzione e una maggior consapevolezza degli utenti nell'adozione di comportamenti più attenti alla protezione del capitale naturale.</p> <p>Questi obiettivi possono essere perseguiti solo intervenendo sui sistemi di <i>governance</i> e di controllo interno delle imprese assicurative (oltre a quelle delle banche, fondi di investimento e fondi pensione) prevedendo l'integrazione - tra gli strumenti di selezione dei rischi, di <i>compliance</i>, di <i>asset management</i> e di remunerazione dei soggetti apicali - anche di elementi che abbiano attenzione all'ambiente, alle tematiche sociali e al rispetto delle regole di <i>governance</i>.</p> <p>Nel dicembre 2015, alla conferenza di Parigi sul clima (COP 21) il ruolo degli assicuratori è stato fortemente enfatizzato come principali operatori in grado di condizionare ed incidere sullo sviluppo in un'ottica di sostenibilità e di attenzione alle generazioni future. Gli assicuratori, infatti, sia come <i>asset owner</i> e <i>asset manager</i> di patrimoni sia come assuntori di rischi, possono condizionare i comportamenti dei propri <i>stakeholder</i> attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una miglior selezione degli investimenti che tenga conto dell'impatto ambientale e sociale degli stessi utilizzando i criteri ESG; • un miglioramento della gestione e della prevenzione dei rischi ambientali con adozione di buone pratiche da parte degli assicurati; • la predisposizione di nuovi prodotti che favoriscano la transizione verso una economia sempre meno 	
--	--	--	---	--

			<p>dipendente dal consumo di energia fossile.</p> <p>L'importanza di queste tematiche è particolarmente rilevante negli Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario pubblicati dalla Commissione UE il 26 giugno u.s. e nelle Raccomandazioni del Financial Stability Board sulle informazioni correlate al cambiamento climatico.</p> <p>Anche nel Rapporto del Dialogo Nazionale dell'Italia per la finanza sostenibile si suggeriscono una serie di azioni per introdurre questi concetti nelle regolamentazioni settoriali al fine di favorire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una più ampia attuazione della direttiva europea sulla rendicontazione delle informazioni non finanziarie (2014/95/UE recepita in Italia dal d.lgs. n.254/2016) anche al di là dei soggetti direttamente obbligati; • una maggior trasparenza degli investitori istituzionali attraverso l'utilizzazione di una comunicazione al pubblico che descriva, se e in quale misura, i fattori ESG impattino sul patrimonio favorendo una transizione verso energie rinnovabili. Inoltre, si potrebbe richiedere agli investitori istituzionali di dichiarare quanto le proprie politiche di investimento e di esercizio dei diritti di voto considerino i temi ESG e quali risultati derivino dalla loro attuazione; • una maggior consapevolezza anche nell'ambito dei consigli di amministrazione utilizzando focus specifici sui temi ESG nella prospettiva di creazione di valore a lungo termine anche incoraggiando forme di retribuzione dell'Alta direzione legate a performance di sostenibilità; • una maggior capacità, consapevolezza e conoscenza dei rischi utilizzando modelli di valutazione che valorizzino anche la componente ambientale e sociale al fine di migliorare la capacità di analisi e la disponibilità di informazioni. 	
--	--	--	---	--

			<p>Infine, si sottolinea che, per raggiungere gli obiettivi ambiziosi fissati dall'Accordo di Parigi e – seppur con diversa natura e cogenza - dall'Agenda 2030 della Nazioni Unite (i c.d. Sustainable development goals – SDG), anche le imprese sono chiamate ad integrare nelle proprie strategie di sviluppo e nei propri modelli di business strumenti, target e indicatori volti a misurare il proprio impegno nelle politiche di mitigazione e adattamento alla crisi climatica – aumentando così la propria resilienza agli shock ambientali - nonché per la misurazione di fattori intangibili legati al capitale umano, relazionale, organizzativo e naturale con attenzione al rapporto con il territorio e le comunità locali.</p>	
10	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	Osservazioni generali	<p>In via generale si rileva che alcuni passaggi del Documento di consultazione – di seguito Documento fanno rimando alla disciplina contenuta negli Atti Delegati con la dicitura “<i>Fermo restando quanto previsto nell'articolo .. degli Atti Delegati</i>”. In tali casi si chiede di non riformulare ex novo disposizioni già presenti negli Atti Delegati, ma di limitarsi a un semplice rimando, come a titolo esemplificativo e non esaustivo si rinvia all'articolo 38, comma 3, lettera b) che rinvia all'articolo 272, comma 6, lettera b) del Regolamento delegato (UE) n. 35/2015 - di seguito Atti Delegati – senza riformularne il contenuto. Si chiede infine, sempre per una maggiore chiarezza e semplificazione, di integrare il Documento con nuove formulazioni solo in caso di previsioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dagli Atti delegati. La diversa formulazione di una medesima previsione può infatti essere fonte di fraintendimenti e dubbi interpretativi di non poco conto.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>Le disposizioni del Regolamento mirano ad assicurare la necessaria coerenza con le corrispondenti previsioni dell'impianto europeo, mediante l'inserimento di opportuni richiami che assicurino sia l'intelligibilità delle disposizioni di attuazione IVASS, sia la complessiva coerenza e complementarità, senza riprodurre o riformulare, laddove possibile, le previsioni europee, al fine di evitare inutili duplicazioni.</p>

			<p>In tema di politiche di remunerazione, con riferimento in particolare, a quelle previsioni che impattano sui piani dei compensi attualmente in essere presso le imprese, si propone di introdurre un periodo transitorio per consentire che l'adeguamento alle nuove disposizioni avvenga alla prima occasione utile successiva alla scadenza dei piani di compensi attualmente in essere.</p> <p>Se per un verso la parte II del Documento sembra accentuare l'autonomia delle singole imprese anche se facenti parte di un gruppo, per altro verso la parte III del Documento stesso sembra invece enfatizzare il ruolo dell'ultima società controllante italiana ("USCI") quale soggetto che esercita un forte controllo – strategico, gestionale e tecnico operativo – sulle società del gruppo.</p> <p>La parte III del Documento prevede, peraltro, un controllo da parte dell'USCI non limitato alle società iscritte all'Albo gruppi bensì esteso, come precisato nella relazione di presentazione al Documento, a <i>"tutte le società controllate, partecipate e soggette a direzione unitaria, a prescindere dall'attività svolta"</i>.</p> <p>A questo riguardo, a monte di ogni altra questione che verrà specificata nel prosieguo, preme qui rilevare come in tale contesto la parte III del Documento contenga talune previsioni che presentano problematicità a livello sia interpretativo sia di concreta attuabilità.</p> <p>Si pensi, ad esempio, al disposto dell'art. 71, comma 1, lettera d), il quale, con riferimento alle politiche di</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Si fa presente, al riguardo, che le previsioni regolamentari riprendono per gran parte, in linea con gli Atti Delegati di diretta applicabilità, le disposizioni recate dal regolamento ISVAP n. 39/2011. In ogni caso è stato previsto un congruo periodo transitorio per l'adeguamento alle previsioni in materia. Sul punto, si rinvia anche ai commenti nn. 304-306.</p> <p>La formulazione dell'articolo 71, comma 1, lettera d), del Regolamento risulta coerente con la normativa primaria che pone in capo all'organo amministrativo della USCI la definizione e l'attuazione del sistema di <i>governance</i> di gruppo di cui alla definizione recata dal Codice, a seguito del recepimento della direttiva SII, inclusivo anche delle società partecipate e non assicurative. I presidi di <i>governance</i> sono articolati nel documento di consultazione in maniera distinta a seconda che sussista o meno un rapporto di controllo con le società del gruppo albo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice o con le altre società del gruppo non incluse in tale perimetro, proprio con il fine di dotare la USCI della flessibilità necessaria nelle due distinte fattispecie citate. La previsione è in linea con la linea guida EIOPA n. 7 che recita <i>"1.36. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione"</i></p>
--	--	--	---	--

			<p>gruppo, prevede che l'organo amministrativo dell'USCI garantisca che le politiche medesime "siano attuate correttamente dalle società di cui all'art. 210-ter, comma 21, del Codice e che siano coerentemente applicate dalle altre società del gruppo" (intendendosi, per queste ultime, quelle di cui all'art. 210-ter, comma 32, del Codice).</p> <p>Tralasciando alcune difficoltà interpretative relative a talune disposizioni, prima tra tutte la questione relativa alla distinzione in concreto tra l'"applicazione coerente" e la "concreta attuazione" di cui all'art. 71, co. 1, lett. d), si osserva in <i>primis</i> come l'articolo sopra richiamato, secondo una logica che si riscontra anche in altre disposizioni contenute nella parte III del Documento, tenda in qualche modo ad assoggettare al controllo della USCI anche società che non sono dalla stessa né controllate né, tanto meno, sottoposte a direzione e coordinamento. Nei confronti di queste ultime società, pertanto, la USCI non è in grado di esercitare nessuna delle forme di controllo (strategico, gestionale e tecnico operativo) di cui all'art. 70, comma 5, del Documento, riuscendo per ciò stesso difficile pensare all'emanazione di politiche di gruppo che debbano trovare una qualche applicazione da parte delle società partecipate.</p> <p>Nell'ottica appena descritta, si rende ad avviso della scrivente necessario un riesame della parte III del Documento volto a modulare le disposizioni applicabili alle società di cui all'art. 210-ter del Codice, quanto meno distinguendo, nell'ambito del comma 3 di tale articolo, le società controllate da quelle partecipate.</p>	<p><i>assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero garantire che le politiche siano attuate coerentemente in tutto il gruppo. Inoltre, assicura che le politiche dei soggetti appartenenti al gruppo siano in linea con le politiche dello stesso gruppo".</i></p> <p>L'impostazione adottata dal Regolamento intende assicurare che la USCI garantisca "l'aderenza" alle politiche di gruppo da parte delle entità del gruppo diverse da quelle di cui all'articolo 210-ter, comma 2 del Codice.</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>Si ritiene, infatti, che la diversa modulazione delle disposizioni regolamentari in base al rapporto di controllo o di partecipazione delle imprese di cui all'articolo 210-ter, comma 3 del Codice rientri nell'ambito dell'autonoma determinazione da parte della USCI del più consono assetto di governo societario del gruppo. Per aspetti di dettaglio</p>
--	--	--	--	--

				della concreta articolazione del sistema di governo societario di gruppo si rinvia alla lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità.
11	WWF ITALIA	Osservazioni generali	<p>Partecipando alla consultazione pubblica relativa allo schema di governo societario nel settore assicurativo, il WWF intende sollevare l'importanza di includere nel governo societario dei riferimenti specifici alle responsabilità del settore finanziario in merito agli obiettivi mondiali di riduzione delle emissioni climalteranti.</p> <p>Come noto l'Accordo di Parigi, in forza dal novembre 2016, chiede nel suo articolo 2, lettera C:</p> <p><i>(c) Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.</i></p> <p>L'organizzazione del governo societario del settore assicurativo ci sembra un ambito rilevante per rendere il settore finanziario coerente con gli obiettivi mondiali di riduzione dei gas climalteranti.</p> <p>Il contributo del WWF è finalizzato ad inserire nello schema di governo del settore assicurativo un chiaro riferimento al ruolo di salvaguardia climatica che, a seguito dell'entrata in vigore degli Accordi di Parigi, i settori finanziari sono chiamati a svolgere; un ruolo <i>consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.</i></p> <p>Nel sottoporre il nostro contributo abbiamo cercato di identificare nella proposta di regolamento, alcuni potenziali passaggi dove il riferimento alle responsabilità in tema di cambiamenti climatici possa essere incluso.</p>	Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9.

			<p>Più in generale, tuttavia, la nostra partecipazione alla consultazione vuole essere uno specifico richiamo a recepire nelle strutture di Governance del settore assicurativo, le maggiori responsabilità ambientali, riferite al <i>climate change</i>, derivanti dalla attività finanziarie nel loro complesso</p> <p>In particolare ci sembra opportuno segnalare l'importanza alle responsabilità e rischi legati ai cambiamenti climatici nelle seguenti sezioni</p> <ul style="list-style-type: none"> - principi generali del sistema di governo societario e la cultura d'impresa - definizione del rischio, - politica per la remunerazione <p>La possibilità che i cambiamenti climatici siano contenuti ben al di sotto dei 2°C, come richiesto dall'Accordo di Parigi, è direttamente legata alla riduzione delle emissioni climalteranti (e di CO2 in particolar modo) dei settori produttivi e dei prodotti utilizzati nei consumi finali (ad esempio macchine, caldaie, apparecchi elettrici etc etc). Per fornire, in questo contesto, una dimensione quantitativa e temporale delle riduzioni necessarie riportiamo i tagli alle emissioni della roadmap della Commissione Europea rispetto alle emissioni di CO2 del 1990: del 20% al 2020, del 40% al 2030 del 60% al 2040 e del 80-95% al 2050.</p> <p>Tale traiettoria implica evidenti rischi negli investimenti in società ed infrastrutture energetiche e produttive le cui attività, infrastrutture e prodotti non siano compatibili con gli obiettivi di riduzione delle emissioni.</p> <p>Sugeriamo pertanto:</p>	
--	--	--	---	--

			<ol style="list-style-type: none"> 1) nella sezione dedicata al governo societario, di includere il principio, mutuato dall' Accordo di Parigi che "gli investimenti siano coerenti con uno scenario basso emissivo e resiliente ai cambiamenti climatici" 2) nella sezione dedicata alla gestione del rischio, venga inclusa la valutazione dei rischi ambientali definiti come rischio di investimento in settori maggiormente responsabili di emissioni climalteranti ed al pari vengano identificate le misure di gestione del rischio, quali ad esempio l'adozione di accordi bilaterali in merito alle strategie di riduzione delle emissioni con le imprese in cui vengono investiti capitali e/o l'adozione di metodologie di trasparenza nella comunicazione dei dati relativi agli impatti in termini di emissione. 3) nella sezione dedicata alla politica di remunerazione: ci sembra importante che gli approcci per la remunerazione del personale, ed in particolare la componente variabile delle stessa, includa i risultati in termini di gestione del rischio legato ai cambiamenti climatici, esempio in art 47, comma 2, lettera b. <p>Nello specifico della gestione del rischio ci preme sottolineare come manchi ancora a livello internazionale l'adozione di metodologie efficaci e standardizzate per valutare il rischio delle società (rischio di regolazione, rischio di lock-in degli investimenti, rischio di ritardo nelle capacità di innovazione). Il lavoro <i>della Task Force on climate related financial disclosures</i> (TCFD) del <i>Financial Stability Board</i> ha recentemente permesso la pubblicazione di <i>linee guida</i> per la reportistica in termini di emissioni di CO₂, la cui adozione permette di</p>	
--	--	--	--	--

				<p>introdurre un primo livello di trasparenza in grado di assicurare una migliore gestione del rischio per chi opera nella finanza.</p> <p>Il suggerimento di WWF è quello di esplicitare il rischio ambientale, definito come rischio di esposizione in settori maggiormente responsabili di emissione di CO2 a livelli non compatibili con gli scenari di salvaguardia del clima, tra i rischi contemplati nel regolamento delle imprese assicuratrici e di considerare l'adozione delle TFCO come un primo strumento per la gestione e la mitigazione del rischio stesso.</p> <p>Questa è la prima volta che WWF Italia contribuisce ad un documento di consultazione nel settore assicurativo e finanziario.</p> <p>Ci sembra l'Accordo di Parigi chiami a un confronto continuo negli anni a venire tra la nostra associazione ed il settore finanziario, incluso quello assicurativo. Il documento di consultazione rappresenta una prima opportunità di confronto.</p>	
Numero Commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzioni IVASS
12	ANIA	2	1	Si segnala il refuso nel riferimento al "codice legislativo" anziché al "decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".	Proposta accolta. Il refuso è stato corretto.
13	ANIA	2	1, lett. a)	Osservazione Relativamente alla definizione di "alta direzione" contenuta nello Schema (i.e. "l'amministratore delegato, il direttore generale nonché la dirigenza responsabile ad alto livello del processo decisionale e di attuazione delle strategie"), si rileva un ampliamento dell'ambito soggettivo rispetto a:	Proposta non accolta. La definizione di alta direzione contenuta nel testo regolamentare è stata modificata, a fini di maggiore chiarezza, in quanto maggiormente in linea con il <i>framework europeo</i> di riferimento (tra l'altro, annex 1 alle Linee Guida Eiopa: 'persons who

				<p>(i) la definizione contenuta nel Regolamento n. 20/2008 (i.e. “l’amministratore delegato, il direttore generale, nonché l’alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale”); e</p> <p>(ii) le disposizioni contenute in altri regolamenti IVASS emanati post Solvency II, nell’ambito dei quali la “alta direzione” è costituita da “l’amministratore delegato, il direttore generale, nonché l’alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale” (cfr., p.es., Regolamento n. 24/2016).</p> <p>Proposta In considerazione di quanto sopra si propone uniformare la definizione di “alta direzione” all’interno della regolamentazione IVASS, replicando nello Schema la locuzione di cui ai punti (i) e (ii) sopra.</p>	<p><i>effectively run the undertaking’ cover members of the administrative, management or supervisory body taking into account national law, as well as members of the senior management. The latter includes persons employed by the undertaking who are responsible for high level decision making and for implementing the strategies devised and the policies approved by the administrative, management or supervisory body.)</i> Peraltro, la definizione di cui al Regolamento ISVAP n. 39/2011, in materia di politiche di remunerazione, già conteneva il riferimento ai dirigenti con compiti strategici nella definizione di alta dirigenza.</p>
14	ANIA	2	1, lett. f) e h)	<p>Osservazione Si ritiene che, anche in tema di “cyber security aziendale” e “grave incidente di sicurezza informatica”, occorra garantire la complessiva coerenza e uniformità del quadro normativo applicabile alle imprese, coordinando la normativa assicurativa con quella in materia di sicurezza informatica, tra cui: (i) la direttiva n. 2016/1148/UE recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione (“Direttiva NIS”); e (ii) la direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali di cui al DPCM 17/2/2017.</p> <p>Proposta Per le definizioni di “cyber security aziendale” e “grave incidente di sicurezza informatica”, si suggerisce di ricorrere ad un rinvio mobile rispettivamente a: (i) il DPCM 17/2/2017 che definisce la “sicurezza cibernetica” quale “condizione per la quale lo spazio</p>	<p>Proposta non accolta. Nel preferire, per maggiore chiarezza, una definizione esplicita di “cyber security aziendale” e “grave incidente di sicurezza informatica” a un rinvio mobile alla specifica normativa in materia, si fa presente che tali</p>

				<p><i>cibernetico risulti protetto grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi, di natura volontaria o accidentale, consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi</i>"; e</p> <p>(ii) la Direttiva NIS con riferimento alle nozioni di "incidente con effetti negativi rilevanti" e "incidente con impatto sostanziale" e ai fattori (settoriali, intersettoriali, etc.) ivi richiamati.</p> <p>Inoltre si chiede di espungere il riferimento alle "prassi aziendali in materia di sicurezza", considerata la genericità di tale locuzione (da sostituirsi, se del caso, con un richiamo a documentazione scritta, p.es. "indirizzi o linee guida e procedure aziendali in materia di sicurezza" oppure alla Direttiva NIS).</p>	<p>definizioni sono in linea con quelle recate dal DPCM del 17/2/2017 e dalle disposizioni di vigilanza vigenti per il comparto bancario (cfr. Circolare n. 285/2013 Banca d'Italia).</p> <p>Proposta non accolta Il riferimento alle "prassi aziendali" risulta in linea con le corrispondenti previsioni del comparto bancario (cfr. Circolare 285/2013 Banca d'Italia) e l'eventuale eliminazione ne restringerebbe l'ambito applicativo.</p>
15	ACORÀ	2	1, lett. f)	<p>Proposta Si chiede di integrare la definizione di "cyber security aziendale" come segue: <i>"condizione per la quale l'insieme delle infrastrutture informatiche interconnesse, utilizzate dall'impresa, comprensivo di hardware, software, dati e utenti, nonché delle relazioni logiche stabilite tra di essi, risulti protetto grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale, rispetto ad eventi, di natura volontaria o accidentale, consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento indebito di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi con conseguenti perdite</i></p>	<p>Proposta non accolta Non si ritiene di intervenire sul testo, in quanto la modifica proposta determinerebbe una formulazione divergente rispetto alla definizione del DPCM 17/2/2017. Inoltre, l'integrazione limiterebbe le previsioni regolamentari ai soli casi di perdite derivanti da sanzioni e risarcimento danni, mentre la norma intende coprire anche gli altri casi di perdite materiali o immateriali dovute a incidenti di <i>cyber security</i>.</p>

				operative derivanti da sanzioni e risarcimento dei danni procurati."	
16	ACORÀ	2	1, lett. h)	<p>Proposta Si chiede di integrare la definizione di "grave incidente di sicurezza informatica" come segue: "un evento, anche a seguito di ripetuti incidenti di minore entità, che implica la violazione o l'imminente minaccia di violazione delle norme e delle prassi aziendali in materia di sicurezza da cui derivi almeno una delle seguenti conseguenze: i) perdite economiche elevate o prolungati disservizi ; ii) disservizi per la clientela e le controparti, considerati rilevanti sulla base del numero dei clienti o controparti potenzialmente coinvolti e dell'ammontare a rischio; iii) il rischio di inficiare la capacità dell'impresa di conformarsi alle condizioni e agli obblighi regolamentari; iv) esposizione a rischi legali e di non conformità".</p>	<p>Proposta non accolta. L'osservazione non richiede modifiche al testo, in quanto la frase aggiunta copre una fattispecie già inclusa nel punto iii).</p>
17	Ordine degli Attuari	2	1, lett. l)	<p>Osservazione La definizione di "organismo di vigilanza" richiamata nel testo del regolamento (Art. 31 comma 1) non è riportata nelle definizioni. Il riferimento normativo riportato in corrispondenza non sembra chiarirne il significato.</p> <p>Proposta Si propone di inserire definizione di organismo di vigilanza.</p>	<p>Proposta non accolta. Nel premettere che il richiamo all'organismo di vigilanza era già contenuto nel Regolamento ISVAP n. 20/2008, senza che ne fosse indicata la definizione, si ritiene che il riferimento al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sia sufficiente a consentire la corretta individuazione dell'organismo da parte degli operatori del mercato.</p> <p>Cfr. anche commento n. 146</p>
18	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	3	1, lett. c)	<p>Si segnala un refuso: la lett. c) sembra una ripetizione rispetto a quanto già previsto dalla lett. a). Si suggerisce pertanto di eliminare la lett. c).</p>	<p>Proposta non accolta. La lettera c) intende riferirsi alle imprese, con sede legale nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione. L'approccio è coerente con quanto già previsto nel Regolamento IVASS n. 24/2016.</p>

19	ANIA	3	1, lett. d)	<p>Osservazione La norma in commento prevede che alle ultime società controllanti italiane - a loro volta controllate da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro - non si applichino le disposizioni di cui alle Parti I, III e IV nell'ipotesi in cui l'IVASS non applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell'articolo 220-<i>bis</i>, comma 3, del CAP e dell'articolo 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.</p> <p>Proposta Si chiede di confermare che i gruppi con ultima controllante europea che non abbiano ad oggi ricevuto da IVASS comunicazione formale circa l'intenzione di applicare uno o più strumenti di vigilanza di gruppo possano ritenersi esonerati <i>in toto</i> dalle disposizioni di cui alle Parti I, III (articoli da 70 a 94) e IV.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Come già chiarito nel testo regolamentare e nella relativa relazione di accompagnamento, l'applicabilità delle disposizioni in materia di <i>governance</i> di gruppo è subordinata, per il sottogruppo nazionale con ultima società controllante di altro Stato membro, all'assunzione di specifica determinazione sul punto, adottata dall'IVASS ai sensi degli articoli 220-<i>bis</i> del Codice e 12 del Regolamento IVASS n. 22/2016. Si rinvia, al riguardo, al tenore della relativa comunicazione pervenuta. Resta ferma la possibilità per l'Autorità di poter assumere, al ricorrere dei relativi presupposti, tale decisione nell'assolvimento delle funzioni di vigilanza.</p>
20	ACORÀ	4	1	<p>Proposta Si chiede di integrare come segue: <i>“Ai fini di cui all'articolo 30 del Codice, le imprese si dotano di un adeguato sistema di governo societario, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi, attuali e prospettici, inerenti all'attività svolta, operando a tali fini scelte organizzative e applicative adeguatamente formalizzate e motivate. Tale sistema assicura, mediante un efficace sistema di controllo interno e gestione dei rischi di cui agli articoli 10 e 17 del presente Regolamento: [...]”</i></p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si ritiene infatti che il riferimento alle scelte “applicative” contenuto nella formulazione in consultazione della disposizione, copra anche le scelte dell'impresa in termini di soluzioni organizzative adottate, in ragione del proprio profilo di rischio.</p>

21	DivestItaly	4	1, lett. b)	Dopo le parole “adeguato controllo dei rischi,” si suggerisce di aggiungere le parole “anche di natura ambientale e sociale”,	Proposta parzialmente accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente il commento n. 9.
22	Studio Tropei – Gerin	4	1, lett. b)	<p>Dopo le parole “adeguato controllo dei rischi,” si suggerisce di aggiungere le parole “anche di natura ambientale e sociale”.</p> <p>La proposta di integrazione intende sviluppare la consapevolezza dell’organo amministrativo in materia di sostenibilità al fine di creare valore nel medio e lungo periodo. Solo attraverso una “presa di coscienza” da parte del vertice dell’impresa, infatti, è possibile trasmettere un chiaro messaggio sull’importanza della sostenibilità in azienda, facilitando l’accesso a un’esperienza di alto livello su temi di sostenibilità, strategia, governance e modello di business.</p> <p>L’Alta direzione dovrebbe essere messa in condizione di attuare nel concreto Linee strategiche e di indirizzo che integrino elementi ESG nei modelli di business e il sistema di controllo interno (di linea, di secondo e terzo livello) dovrebbe operare garantendo la piena coerenza complessiva delle <i>policies</i> aziendali. Dovrebbe essere garantito, in particolar modo, il monitoraggio nel tempo e la misurazione delle performances aziendali volte a realizzare uno sviluppo sostenibile al fine di permettere agli stakeholder di valutare i comportamenti aziendali nel tempo, l’effettiva attuazione e realizzazione del Piano integrato e la valutazione dell’impatto ambientale e sociale coerente con gli obiettivi di sostenibilità.</p>	Proposta parzialmente accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente il commento n. 9 .
23	DivestItaly	4	1, lett. e)	Subito dopo le parole “la salvaguardia del patrimonio”, aggiungere: “cercando di contemperarlo con le legittime aspettative degli altri portatori di interesse diversi dagli azionisti (stakeholder) e quelli, più complessivi, della Società civile”,	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente il commento n. 9

24	Studio Tropei – Gerin	4	1, lett. e)	Subito dopo le parole “la salvaguardia del patrimonio”, aggiungere: “cercando di conciliare con le legittime aspettative degli altri portatori di interesse diversi dagli azionisti (stakeholder) e quelli complessivi, della Società civile”.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente il commento n. 9.
25	WWF ITALIA	4	1, lett. e)	Alla frase:” la salvaguardia del patrimonio anche in un’ottica di medio-lungo periodo” aggiungere “inclusa l’esposizione ai rischi legati al cambiamento climatico”. Si riconosce come nella dizione oggi proposta possa essere comunque inclusa l’esposizione ai rischi legati al cambiamento climatico, tuttavia si suggerisce di esplicitare nel testo il riferimento ai cambiamenti climatici, dal momento che è un tema relativamente nuovo e non scontato nel governo societario.	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente il commento n. 9.
26	AmCham	5		Si suggerisce di non disciplinare in modo eccessivamente puntuale l’attività dell’organo amministrativo. I punti all’ordine del giorno dei consigli di amministrazione delle imprese di assicurazione vertono già oggi per lo più su adempimenti amministrativi e normativi, piuttosto che su attività relative alla gestione del <i>business</i> . Il proliferare di normativa non fa che aggravare questa situazione. Il rischio è che di fronte ad una notevole prescrizione sul fronte degli investimenti le imprese siano indotte a investire solo in titoli del Debito Pubblico per non incorrere in possibili violazioni del complesso articolato regolamentare. Ciò potrebbe penalizzare eventuali idee di diversificazione dell’investimento da parte delle imprese. Peraltro, sui limiti dell’investimento, il punto di partenza dell’EIOPA sarebbe che l’impresa deve poter fare quello che vuole.	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. L’impostazione dell’articolo è coerente con il Regolamento ISVAP n. 20/2008 e con il quadro europeo di riferimento che individua nell’organo amministrativo l’ultimo responsabile della definizione del sistema di governo societario, in termini di individuazione delle strategie, delle direttive e degli indirizzi dell’impresa. La previsione persegue, peraltro, la finalità di agevolare l’organo nell’assolvimento di tale funzione.
27	ANIA	5	1	Si ritiene che l’attuale formulazione della norma gravi l’organo di un’obbligazione di risultato, invece di porre in evidenza il compito di assicurare l’idoneità del sistema di	Proposta accolta. A fini di maggiore chiarezza il testo regolamentare è stato riformulato.

				<p>governo societario a conseguire gli obiettivi di cui all'art. 4 (e non di garantirne l'effettivo conseguimento).</p> <p>Proposta Si chiede di riformulare la locuzione "... garantisce che il sistema di governo societario consenta il conseguimento degli obiettivi...", sostituendo i termini "garantisce" e "consenta il conseguimento" rispettivamente con "provvede affinché" e "sia idoneo a conseguire gli".</p>	
28	Ordine degli Attuari	5	2	<p>Nell'ambito del sistema di governo societario, traspare l'importanza della valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA) oggetto del Reg. IVASS n. 32 in vigore, che prevede l'approvazione di una specifica Politica da parte dell'Organo Amministrativo.</p> <p>Di tale valutazione l'Organo Amministrativo deve tener conto nella determinazione del sistema degli obiettivi di rischio e nell'approvazione della politica di gestione dei rischi e pertanto nella politica di sottoscrizione, di riservazione etc, così come richiamato anche dalle lettere e), f) e g del comma 2 dell'Art. 5.</p> <p>L'art. 30-ter comma 1 del CAP conferma la valutazione ORSA come parte integrante del sistema di gestione dei rischi e strumento nelle decisioni strategiche, citando che "<i>nell'ambito del sistema di gestione dei rischi di cui all'art. 30-bis, l'impresa effettua la valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della strategia operativa dell'impresa e di tale valutazione l'impresa tiene conto in modo sistematico nell'ambito delle proprie decisioni strategiche.</i>"</p> <p>Nel documento in consultazione si ritiene dunque opportuno dare evidenza di una integrazione organica delle Politica di valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA) nella Politica di gestione dei rischi.</p>	<p>Proposta non accolta. L'esplicitazione richiesta - ossia l'approvazione da parte dell'organo amministrativo della politica ORSA - è già disciplinata nell'ambito del Regolamento specifico in materia di Valutazione Interna del Rischio e della Solvibilità e, conseguentemente, non necessita di essere replicata nel presente testo regolamentare, che reca gli opportuni raccordi al fine di fornire al mercato un quadro di riferimento adeguato sul punto. Una precisazione, a fini di maggiore chiarezza, è stata aggiunta nella relazione.</p>

				<p>Proposta Si propone, pertanto, di richiamare tra i compiti dell'Organo Amministrativo anche l'approvazione della Politica ORSA, come parte integrante della Politica di gestione dei rischi.</p>	
29	ANIA	5	2, lett. b)	<p>Osservazione L'attuale formulazione della norma sembrerebbe richiedere la predisposizione di una lettera di incarico per ciascuna delle persone operanti nell'impresa: per esigenze di efficienza, si ritiene invece sufficiente che compiti e responsabilità siano delineati a livello di singola funzione/dipartimento/sub-area dell'impresa (attraverso il dettaglio già garantito dall'organigramma e dal funzionigramma).</p> <p>Proposta Si propone di rimodulare la norma in commento come segue: <i>"assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali, che sia attuata una appropriata separazione di funzioni e che i compiti e le responsabilità siano adeguatamente assegnati, ripartiti e coordinati in linea con le politiche dell'impresa e riflessi nella descrizione degli incarichi e delle responsabilità. Assicura altresì che tutti gli incarichi rilevanti siano assegnati e che siano evitate sovrapposizioni non necessarie, promuovendo un'efficace cooperazione tra tutti i membri del personale"</i>.</p>	<p>Proposta non accolta. La formulazione proposta è coerente con la linea guida EIOPA n. 5 e risponde alla chiara finalità di assicurare l'adeguata separazione di funzioni, dei compiti e delle responsabilità in coerenza con le <i>policy</i> d'impresa e che di tale impostazione si tenga conto nella definizione di incarichi e responsabilità. Non si entra nel dettaglio delle procedure organizzative per l'attribuzione concreta delle responsabilità, rimesse all'autonoma determinazione del soggetto vigilato.</p>
30	ACORÀ	5	2, lett. d)	<p>Osservazione e Proposta A fini di maggiore chiarezza e coerenza complessiva del Documento, anche in continuità con l'Art. 5, comma 2, lett. d) del vigente Reg. IVASS n. 20/2008, si propone di riformulare la lettera in esame come segue: <i>"in coerenza con l'articolo 258, paragrafo 2, degli Atti delegati, definisce le direttive in materia di sistema del</i></p>	<p>Proposta non accolta. La formulazione della previsione è coerente con il Codice (articolo 30, comma 5). Cfr. anche commento n. 32 e, a livello di gruppo, n. 268.</p>

				<p><i>governo societario, rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne. Nell'ambito di tali direttive approva le politiche relative al sistema di controllo interno, al sistema di gestione dei rischi e alla revisione interna in materia di gestione dei rischi, di verifica della conformità alle norme e di revisione interna in linea con quanto previsto dall'articolo 30, comma 5, del Codice e quella relativa alla funzione attuariale.</i></p>	
31	Studio Tropei – Gerin	5	2, lett. d)	<p>Dopo le parole "relative disposizioni di attuazione;" aggiungere la seguente frase: "valuta altresì la qualità delle relazioni con i principali portatori di interesse diversi dagli azionisti e dà indicazioni sui rischi e sulle opportunità legate alle dimensioni ambientale e sociale collegati all'esercizio dell'attività d'impresa." Si fa presente che anche l'ABI (Associazione britannica degli assicuratori) propone ai Boards delle imprese di assicurazione di svolgere tale valutazione come parte integrante delle procedure di risk assessment.</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione relativa al commento n. 9.</p>
32	CROFI	5	2, lett. d)	<p>Si suggerisce, per motivi di chiarezza, di riformulare l'art. 5 comma 2 lettera d) su "le politiche relative [omissis] al sistema di gestione dei rischi" in "le politiche relative [omissis] alla funzione di risk management" per distinguerla da quanto riportato dall'art 5 comma 2 lettera f).</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia al commento n. 30</p>
33	ANIA	5	2, lett. e)	<p>Proposta Si chiede di eliminare la dicitura "sulla base delle valutazioni di cui alla lettera d)" o di esplicitare che si tratta delle valutazioni ORSA: il rimando generico non aiuta a comprendere a quali valutazioni si intenda far riferimento. Il commento si applica, <i>mutatis mutandis</i>, all'art. 71, comma 2, lett. g).</p>	<p>Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato modificato per chiarire che il riferimento si riferisce a "sulla base delle valutazioni ORSA". Cfr. commenti nn. 270 e 271 a livello di gruppo</p>

34	CROFI	5	2, lett. e)	Si chiede di eliminare la dicitura “sulla base delle valutazioni di cui alla lettera d)” o di esplicitare che si tratta delle valutazioni ORSA: il rimando generico non fa capire a quali valutazioni in effetti si fa riferimento.	Proposta accolta. Si rinvia al commento n. 33.
35	Ordine degli Attuari	5	2, lett. e)	Proposta Si propone di inserire, dopo l’espressione “...limiti di tolleranza al rischio...”, le parole “per ciascuna tipologia”	Proposta parzialmente accolta. Il testo regolamentare è stato modificato nel senso proposto, prevedendo che siano individuate “le tipologie di rischio che ritiene di assumere e fissando in modo coerente i relativi limiti di tolleranza al rischio”. Cfr. anche commento n. 315
36	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	5	2, lett. e)	Si chiede di precisare meglio il riferimento alle “ <i>valutazioni di cui alla lettera d)</i> ” in quanto, contrariamente al testo del reg. ISVAP n. 20/2008 attualmente in vigore, che rimanda alle valutazioni di cui all’art. 5 co. 2 lett. e) del citato regolamento, la portata del riferimento proposto nella nuova formulazione non risulta chiara. La medesima considerazione vale anche con riferimento all’analogia disposizione relativa al gruppo (art. 71, comma 2, lett. g) del Documento).	Proposta accolta. Si rinvia al commento n. 33
37	ANIA	5	2, lett. f)	Osservazione La politica di gestione dei rischi ivi richiamata è la medesima indicata all’art. 5, comma 2. lett. d). Proposta Per evitare duplicazioni, si ritiene debba essere eliminato il doppio riferimento. Ciò vale, <i>mutatis mutandis</i> , anche per l’art. 71, comma 2, lett. h).	Proposta non accolta. Cfr. commenti nn. 30 e 32.
38	Studio Tropei – Gerin	5	2, lett. f)	Dopo le parole “al fine di garantire la regolarità e continuità aziendale;” aggiungere la seguente frase: “fornisce informazioni sulle principali questioni ambientali e sociali connesse all’esercizio dell’attività dell’impresa, e sulle iniziative intraprese per gestirle, al	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione relativa al commento n. 9.

				fine di assicurare la sostenibilità dell'organizzazione".	
39	WWF ITALIA	5	2, lett. f)	<p>Dopo la lettera f: approva le strategie anche in un'ottica di medio-lungo periodo e sulla base degli elementi di cui alle lettere d) ed e), la politica di gestione dei rischi nonché, per le maggiori fonti di rischio identificate, il piano di emergenza (c.d. <i>contingency plan</i>) di cui all'articolo 30, comma 4 del Codice e all'articolo 19, commi 5 e 6 del presente Regolamento, al fine di garantire la regolarità e continuità aziendale;</p> <p>venga inculso un nuovo principio:</p> <p>lettera e) <i>si assicura che le implicazioni legate ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici siano prese in dovuta considerazione, ed in particolare si assicura di un livello sufficiente di trasparenza negli investimenti in settori ed imprese maggiormente esposte nel climate change, soprattutto laddove queste non abbiano adottato standard di reportistica riconosciuti a livello internazionale quali ad esempio le linee guida proposte dalla Task Force on Climate-related Financial Disclosures .</i></p> <p>https://www.fsb-tcf.org/publications/final-recommendations-report/</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione relativa al commento n. 9.</p>
40	ACORÀ	5	2, lett. g)	<p>Proposta Si chiede di integrare come segue:</p> <p><i>“approva, tenuto conto degli obiettivi strategici ed in coerenza con la politica di gestione dei rischi, le politiche di sottoscrizione, di riservazione, di riassicurazione e di altre tecniche di mitigazione del rischio nonché di gestione del rischio operativo e dei rischi legali e di non conformità, in coerenza con le lettere d), e) e f); [...].”</i></p>	<p>Proposta non accolta. La politica di verifica della conformità è coperta dalla lettera d) del presente articolo 5, nell'ambito della <i>policy</i> sul sistema di controllo interno, in linea con la previsione di cui all'articolo 30-<i>quater</i> del Codice. Peraltro, la previsione era già presente, con analogo formulazione, nel corrispondente articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 concernente l'organo</p>

					amministrativo. Si ritiene che la disposizione mantenga la sua finalità e coerenza rispetto al complessivo impianto regolamentare.
41	ANIA	5	2, lett. g)	<p>Osservazione Nel novero delle politiche elencate dalla norma in commento manca il richiamo alle politiche sugli investimenti, di gestione della attività e passività e di gestione della liquidità (cfr. regolamento IVASS n. 24/2016).</p> <p>Proposta Si ritiene opportuno inserire il riferimento alle politiche sopra citate per chiarezza e completezza, oltre che per coerenza con l'art. 44, comma 2, Solvency II (recepito dall'art. 30-bis, comma 3 del CAP), con l'art. 260, comma 1 degli Atti Delegati e con le Linee Guida nn. 20, 21, 22, 24, 25 e 26. Il commento si applica, <i>mutatis mutandis</i>, all'art. 71, comma 2, lett. i).</p>	<p>Proposta non accolta. L'elencazione delle politiche in capo all'organo amministrativo non è esaustiva, né l'articolo si propone di esserlo, pur recando gli opportuni coordinamenti con le specifiche regolamentazioni disciplinanti ambiti ulteriori. Cfr. anche commento n. 8.</p>
42	DivestItaly	5	2, lett. g)	Dopo le parole "tenuto conto degli obiettivi strategici" aggiungere le parole "tenendo in considerazione, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche quelli sociali ed ambientali, al fine di favorire uno sviluppo sostenibile"	<p>Proposta non accolta. Si ritiene che le finalità dell'integrazione proposta siano già assolti mediante le modifiche apportate all'articolo 4. Cfr. commenti nn. 9 e 44.</p>
43	Studio Legale DLA Piper	5	2, lett. g)	<p>L'art. 5, comma secondo, lett. g dello schema di regolamento prevede che l'organo amministrativo, tra l'altro, "approva ... le politiche di riassicurazione". La circolare IVASS n. 574/D del 23 dicembre 2005 prevede(va) che "<i>Nel caso di imprese partecipate, appartenenti ad un gruppo, il Consiglio di amministrazione può, in luogo di una propria delibera quadro, ratificare l'adozione di quella della capogruppo, qualora questa faccia chiaro riferimento alla partecipata</i>".</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma, infatti, che la disposizione in oggetto, contenuta nella circolare ISVAP 574/2005, non è stata replicata nel presente testo regolamentare che prevede all'articolo 71, comma 2, lett. i) l'adozione da parte della USCI di una politica di riassicurazione di gruppo. Nel definire tale politica la USCI è</p>

				<p><i>tramite specifiche disposizioni”.</i></p> <p>Non ci sembra di rinvenire la stessa previsione nello schema di regolamento. Se ne chiede conferma.</p>	<p>chiamata ad assicurare, in forza della previsione di carattere generale di cui all’articolo 71, comma 1, lettera a) del Regolamento, l’opportuno coinvolgimento dell’organo amministrativo delle società del gruppo.</p>
44	Studio Tropei – Gerin	5	2, lett. g)	<p>Dopo le parole “tenuto conto degli obiettivi strategici” aggiungere le parole “tenendo in considerazione, oltre agli aspetti economico-finanziari, anche quelli sociali ed ambientali, al fine di favorire uno sviluppo sostenibile”</p>	<p>Proposta non accolta. Cfr commento n. 42.</p>
45	CROFI	5	2, lett. g)	<p>Nel novero delle politiche qui elencate manca il richiamo alle politiche sugli investimenti, di gestione della attività e passività e di gestione della liquidità (contenute nel Reg. IVASS 24/2016). Si ritiene opportuno inserirne il riferimento per chiarezza e completezza, oltre che per coerenza con l’art. 44, comma 2 della Direttiva Solvency (recepito dall’art. 30-bis, comma 3 del CAP), con l’art. 260, comma 1 degli Atti Delegati e con le Linee Guida EIOPA n. 20, 21, 22, 24, 25, 26 sul sistema di governance.</p>	<p>Proposta non accolta. L’elencazione, contenuta nella disposizione in rilievo, delle politiche in capo all’organo amministrativo non è esaustiva, né l’articolo si propone di esserlo. Sono assicurati gli opportuni coordinamenti con le specifiche regolamentazioni disciplinanti ambiti ulteriori. Cfr. anche commenti nn. 8 e 41.</p>
46	ANIA	5	2, lett. h)	<p>Osservazione Si ritiene che la norma in commento, in quanto relativa alla vigilanza sul gruppo, vada riferita alla Parte III dello Schema (Sistema di governo societario di gruppo), anziché alla Parte II (Sistema di governo societario). Inoltre, potrebbe ritenersi già inclusa nel riferimento alla politica dei controlli interni che - in coerenza con l’art. 46, comma 1 della Direttiva (recepito dall’art. 30-<i>quater</i>, comma 2 del CAP) - comprende, tra le altre, la predisposizione di idonee procedure amministrative e contabili e l’organizzazione di un adeguato sistema di trasmissione delle informazioni per ogni livello dell’impresa.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. La previsione è legittimamente collocata nella Parte II del Regolamento trattandosi di un onere cui le imprese, in caso di appartenenza ad un gruppo, assolvono a livello individuale, al fine di consentire all’ultima società controllante italiana la raccolta dei dati ai fini dell’esercizio della vigilanza sul gruppo.</p>

				<p>Proposta Si propone lo spostamento della norma nell'art. 71 dello Schema o, in subordine, la seguente integrazione del testo dell'art. 5 (cfr. testo in grassetto): " in relazione alle informazioni da inoltrarsi all'Autorità di Vigilanza, definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio della vigilanza sul gruppo" La proposta è applicabile, <i>mutatis mutandis</i>, all'art. 71, comma 2, lett. I).</p>	
47	AIIA	5	2, lett. i), sub iii)	<p>"...collaborazione tra di essi e con...": sostituire con "...collaborazione tra le funzioni e i soggetti citati nel punto 5.2.ii."</p>	<p>Proposta non accolta. La formulazione della previsione, già presente nella corrispondente disposizione del Regolamento ISVAP n. 20/2008, è tesa ad assicurare adeguate forme di coordinamento e collaborazione non solo tra funzioni, comitati consiliari e organi sociali, ma anche con le funzioni operative in ipotesi di potenziale sovrapposizione o di possibile sviluppo di sinergie.</p>
48	Studio Legale DLA Piper	5	2, lett. i), sub iii)	<p>Si prega di chiarire come debba essere intesa l'espressione "anche nella sostanza" che compare alla penultima riga della previsione in commento che, per maggior comodità, si riporta nella parte che qui interessa, come segue: "[...] <i>le imprese prestano attenzione a non alterare, anche nella sostanza, le responsabilità ultime degli organi sociali rispetto al sistema di governo societario</i>". Dal momento che l'espressione è suscettibile di plurime interpretazioni si suggerisce di eliminarla.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. L'espressione, già presente nella corrispondente previsione del Regolamento ISVAP n. 20/2008, è tesa ad assicurare che le modalità di raccordo definite dalle imprese, non determinino, in alcun modo, alterazioni delle responsabilità ultime degli organi sociali.</p>

49	DivestItaly	5	2, lett. l)	Dopo le parole “le politiche di remunerazione” aggiungere le parole, “tenuto anche conto dei risultati derivanti da variabili ambientali e/o sociali”	Proposta non accolta. Si ritiene che in tale sede la formulazione della previsione debba mantenere un carattere programmatico. Gli elementi da tenere in considerazione ai fini della valutazione dei risultati, per il riconoscimento dei compensi, è dettagliato nell’ambito della disciplina specifica sul tema. Si rinvia in ogni caso al commento n. 9.
50	Studio Tropei – Gerin	5	2, lett. l)	Dopo le parole “le politiche di remunerazione” aggiungere le parole, “tenuto anche conto dei risultati derivanti da variabili ambientali e/o sociali”	Proposta non accolta. Cfr commento n. 49.
51	ANIA	5	2, lett. m)	Proposta Si chiede di includere la politica sulle esternalizzazioni nel novero delle politiche richiamate alla lettera d) (in conformità all’art. 258, comma 2, degli Atti Delegati). Il medesimo commento si applica, <i>mutatis mutandis</i> , all’art. 71, comma 2, lett. o).	Proposta non accolta. Si ritiene di mantenere la politica di esternalizzazione nell’ambito della lettera m), in quanto il richiamo a tale politica merita di essere distinto da quello di cui alla lettera d) che accorpa il riferimento alle politiche relative alle funzioni fondamentali. L’impostazione risulta coerente con il richiamo, ivi inserito, all’articolo 274 degli Atti delegati, differenziato rispetto al rinvio all’articolo 258, contenuto nella lettera d).
52	ANIA	5	2, lett. n)	Osservazione Con riferimento alla valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità alla carica di coloro che, diversi dai titolari, svolgono funzioni fondamentali si ritiene che: - occorra circoscriverne il perimetro, limitandolo ai soli addetti con profili di responsabilità formalizzata; e	Proposta non accolta (primo alinea). Si ritiene che la formulazione della previsione sia in linea con le previsioni normative primarie nazionali (Codice) ed europee (articoli 258 e 273 degli Atti delegati) che impongono all’impresa di valutare la sussistenza dei requisiti di idoneità alla carica in capo agli esponenti aziendali, ai titolari e a coloro che svolgono

			<p>- non debba essere richiesta la valutazione nei casi in cui la funzione sia esternalizzata/accentrata presso altra impresa assicurativa del gruppo, presso la quale i requisiti sono già stati verificati.</p> <p>Proposta A chiarimento dell'ambito delle specifiche verifiche richieste dalla normativa, si propone di modificare il testo della norma come segue: <i>".....approva la politica aziendale per l'identificazione e la valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alla carica, in termini di onorabilità, professionalità e indipendenza di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nonché, anche in caso di esternalizzazione e sub esternalizzazione, dei titolari e di coloro che svolgono delle funzioni fondamentali e dell'ulteriore personale con responsabilità formalizzate che è stato individuato come in grado di incidere in modo significativo sul profilo di rischio..."</i></p>	<p>funzioni fondamentali, nonché all'ulteriore personale rilevante, graduando nella politica tali requisiti secondo proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 76 del Codice. Sul punto, peraltro, la materia sarà dettagliata dal Regolamento attuativo dell'articolo 76 del Codice. Sarà responsabilità dell'impresa individuare il livello di responsabilità e le verifiche coerenti con tali politiche. Un chiarimento in tal senso è stato inserito nella relazione di accompagnamento. Si veda anche commento n. 53.</p> <p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare (secondo alinea). L'impresa mantiene infatti sempre la responsabilità della valutazione in merito alla idoneità dei soggetti coperti dalla politica, ferma restando la possibilità di avvalersi della valutazione effettuate sul punto dal <i>provider</i>. Un chiarimento in tal senso è stato inserito nella relazione di accompagnamento con riguardo alla collegata previsione di cui all'art. 25.</p>
--	--	--	--	--

53	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	5	2, lett. n)	<p>Il Documento prevede l'inclusione, fra i soggetti i cui requisiti devono essere disciplinati dalla <i>Fit&Proper Policy</i>, anche "dei titolari e di coloro che svolgono funzioni fondamentali".</p> <p>Tale previsione così formulata pare eccessivamente ampia e onerosa e di non concreta utilità. Sembrerebbe infatti comprendere nel novero dei soggetti interessati dalla <i>Fit&Proper Policy</i> anche il personale inquadrato in tutti i gradi gerarchici delle funzioni fondamentali. Questi ultimi tuttavia non rientrano - per espressa definizione del Documento in consultazione (v. art. 2, co. 1, lett. m4) - nella categoria del "personale rilevante" che comprende, invece, per quanto qui di specifico interesse, i titolari e "il personale di livello più elevato" delle funzioni fondamentali.</p> <p>Si osserva anche come l'art. 87, co. 1, lett. b) del Documento in esame, in materia di gruppo, per la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza si riferisca solo ai titolari delle funzioni fondamentali e non anche a "coloro che svolgono" le stesse.</p> <p>Infine, si osserva anche che gli stessi Atti Delegati, ai fini della <i>Fit&Proper Policy</i> -si riferiscono a "coloro che rivestono le funzioni fondamentali", intendendo sicuramente riferirsi esclusivamente ai titolari delle medesime.</p> <p>Si chiede pertanto di eliminare dall'art. 5, co. 2, lett. n) l'inciso "e di coloro che svolgono funzioni fondamentali".</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia al commento n. 52</p>
54	Studio Tropei – Gerin	5	2, lett. o)	<p>Aggiungere la lett. o-bis) "valuta l'opportunità di fornire informativa al mercato circa l'impegno dedicato ai temi della responsabilità sociale d'impresa da parte dell'impresa, anche attraverso la predisposizione di appositi report".</p> <p>La proposta si giustifica alla luce del crescente interesse degli investitori per le performance non esclusivamente</p>	<p>Proposta non accolta. Si ritiene che l'integrazione proposta non risponda alle finalità della norma diretta ad individuare le responsabilità dell'organo amministrativo. Si rinvia al commento n. 9.</p>

				<p>finanziarie delle imprese quotate. L'indice Dow Jones Sustainability dimostra che a parità di condizioni le imprese che presentano tali forme di valutazione sono maggiormente profittevoli e più sicure sotto il profilo dell'investimento.</p>	
55	ANIA	5	2, lett. s)	<p>Osservazione La norma in commento prevede che l'organo amministrativo disponga verifiche periodiche sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema di governo societario e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate dall'alta direzione, dalle funzioni fondamentali o dal personale. Si segnala un'area di ampia sovrapposizione con il successivo art. 5, comma 2, lett. aa), in forza del quale l'organo amministrativo assicura che il sistema di governo societario sia soggetto a "revisione interna" con cadenza almeno annuale.</p> <p>Proposta Si chiede pertanto di: - riprendere – con gli opportuni adattamenti richiesti dal quadro normativo di Solvency II - quanto previsto dall'art. 5 comma 2 lett. o) del Regolamento n. 20/2008 – al fine di precisare che l'organo amministrativo <i>"richiede di essere periodicamente informato sulla efficacia e sull'adeguatezza del sistema di governo societario e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate dall'alta direzione, dalle funzioni fondamentali, dal personale, impartendo con tempestività le direttive per l'adozione di misure correttive, di cui successivamente valuta l'efficacia"</i>; e - istituire un raccordo con i successivi art. 5, comma 2, lett. aa) e 35 dello Schema per precisare perimetro e ruoli coinvolti nel riesame annuale del sistema di</p>	<p>Proposta non accolta. La formulazione della lettera in argomento è stata modificata rispetto a quella di cui all'articolo 5, comma 2, lettera o) del Regolamento ISVAP n. 20/2008, al fine di evidenziare il ruolo proattivo dell'organo amministrativo nel disporre siffatte verifiche periodiche con cadenza anche infrannuale e con ambito oggettivo più limitato, determinate anche dal verificarsi di fatti contingenti o da specifiche segnalazioni di criticità. Tale previsione non si sovrappone rispetto a quella di cui alla lettera aa), che rappresenta un riesame di contenuto periodico da condursi nel continuo.</p>

				governo societario.	
56	ANIA	5	2, lett. v)	<p>Osservazione e proposta La norma dispone che l'organo amministrativo "...assicura, con appropriate misure, un aggiornamento professionale continuo, delle risorse e dei componenti dell'organo stesso...". Si chiedono chiarimenti in merito alla nozione di "risorse" che, ove interpretata nel senso di "risorse dell'impresa", causerebbe un aggravio eccessivo in capo all'organo amministrativo, essendo il compito di monitorare l'aggiornamento professionale continuo più propriamente attribuito a organi/strutture aziendali.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Anche nella formulazione dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 l'aggiornamento professionale continuo era esteso "anche" ai componenti dell'organo stesso, lasciando presupporre che si riferisse non solo ai membri dell'organo amministrativo, ma anche alle risorse dell'impresa nel suo complesso. L'organo amministrativo ha un ruolo di definizione delle linee strategiche anche con riferimento alla formazione, ferme restando le competenze attuative in capo alle unità operative deputate.</p> <p>Sul punto si rinvia anche al commento n. 276 a livello di gruppo.</p>
57	WWF ITALIA	5	2, lett. v)	<p>Alla lettera v: <i>assicura, con appropriate misure, un aggiornamento professionale continuo, delle risorse e dei componenti dell'organo stesso, predisponendo, altresì, piani di formazione adeguati ad assicurare il bagaglio di competenze tecniche necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, della portata e della complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo;</i></p> <p>Si suggerisce di aggiungere: anche includendo eventi di formazione relative al tema dei cambiamenti climatici,</p>	<p>Proposta non accolta. Si ritiene che la formulazione della previsione debba mantenere un carattere programmatico e non scendere, al contrario, nel dettaglio dei singoli eventi di formazione.</p> <p>Si rinvia al commento n. 9.</p>
58	ANIA	5	2, lett. z)	<p>Osservazione Cfr. par. A.1) <i>sub</i> Osservazioni Generali.</p>	Si rinvia al commento n. 5

				<p>Proposta Si suggerisce di rimodulare la norma in commento – nonché le altre norme dello Schema che richiamano la figura degli amministratori indipendenti (cfr., <i>inter alia</i>, artt. 6, 43, etc.) - come segue: - sostituire i riferimenti agli “<i>amministratori indipendenti</i>” con “<i>amministratori non esecutivi</i>”; e - eliminare ogni riferimento a nozioni di indipendenza diverse da quella di cui al DM attuativo dell’art. 76, comma 1, CAP (p.es. ex art. 2387 c.c. o altre fonti normative).</p>	
59	D’Argenio Polizzi e Associati - Studio Legale (Milano)	5	2, lett. z)	<p>Amministratore indipendente</p> <p>Dalla lettura della norma in consultazione sembrerebbe che l’Autorità di Vigilanza chieda obbligatoriamente alle imprese di introdurre all’interno dell’Organo Amministrativo la figura del consigliere indipendente, prescindendo dalle dimensioni e dalla quotazione dell’impresa sui mercati azionari. L’introduzione, <i>tout court</i>, di tale membro del CdA potrebbe non rivelarsi giustificata in ragione dell’eventuale dimensione contenuta e minore complessità della struttura organizzativa e del business dell’impresa, nonché con l’eventuale presenza di un socio unico e/o conseguente assenza di un azionariato diffuso.</p> <p>Qualora invece si ritenesse in ogni caso necessaria la presenza del consigliere indipendente, quali sono i criteri di individuazione applicabili, in mancanza di una normativa specifica o di un codice di autoregolamentazione?</p> <p>Sarebbe in ogni caso utile, sotto il profilo sistematico e interpretativo, introdurre una definizione di “<i>membro indipendente</i>” da coordinarsi anche con il successivo articolo 6, comma 1.</p>	Si rinvia al commento n. 5

				Si chiede di indicare se siano previste soglie minime e relativi parametri che giustificano/rendano necessaria la nomina dei consiglieri indipendenti, innanzitutto in ottica di sana e prudente gestione nonché del principio di proporzionalità, anche in considerazione della remunerazione prevista dall'art. 40, comma 3, lettera d) per gli amministratori privi di deleghe esecutive.	
60	Norton Rose Fulbright Studio legale – Avv. S. Iannitti	5	2, lett. z)	Al punto z) si consiglia di precisare che l'interesse cui deve tendere la gestione sociale sia riferito anche agli altri stakeholders, in primis gli azionisti.	Proposta non accolta. La locuzione "interesse della società" intende ricomprendere tutti gli <i>stakeholder</i> che hanno interessi nella corretta gestione della società stessa ivi compresi gli azionisti. Cfr. anche commento n. 9.
61	AIIA	5	2, lett. aa)	Si chiede di sostituire " revisione " con "riesame". Premesso che l'attività non risulta attribuita dalla norma in via esclusiva a nessun soggetto aziendale, ma ricondotta alla responsabilità ultima dell'organo amministrativo, si ritiene opportuno chiarire ogni possibile dubbio interpretativo in merito all'ownership dell'attività di revisione del sistema di governo societario, generato dal recepimento nel CAP (art. 30 comma 3) dell'espressione in lingua inglese "regular internal review" (art. 41 Direttiva Solvency II). In quest'ottica la dicitura "riesame interno periodico" si ritiene maggiormente esplicativa rispetto all'attuale "revisione interna periodica". Si chiede di sostituire "interventi di FU" con "misure	Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato con l'espressione "riesame interno". Si tratta, infatti, non di una specifica attività di controllo affidata alla funzione di revisione interna, ma di un riesame periodico e complessivo del sistema di governo societario, le cui modalità organizzative di espletamento sono rimesse all'autonomia organizzativa dell'impresa. Cfr. anche commenti da nn. 62 a 64 e 277-279 a livello di gruppo. Analoga modifica al testo regolamentare è stata apportata agli artt. 70, comma 2 e 71, comma 2, lett. cc). Proposta accolta.

				correttive intraprese". L'espressione utilizzata, che richiama in sostanza le procedure operative degli interventi di audit, può ingenerare dubbi interpretativi sull'attribuzione in via esclusiva degli interventi correttivi all'Internal Audit.	Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato.
62	ANIA	5	2, lett. aa)	<p>Osservazione</p> <p>La norma in commento prevede che "...il sistema di governo societario sia soggetto a revisione interna con cadenza almeno annuale".</p> <p>Non risulta chiaro se l'espressione "revisione interna" si riferisca a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un riesame periodico e complessivo del sistema di governo societario; oppure - una specifica attività di controllo affidata alla funzione di revisione interna. <p>In particolare, si ritiene che l'utilizzo della locuzione "revisione interna" – riconducibile alla lettera dell'art. 41 della Direttiva Solvency II ("<i>The system of governance shall be subject to regular internal review</i>") – ingeneri la presunzione che l'attività di "review" sia prerogativa della funzione di revisione interna.</p> <p>Occorre inoltre chiarire che l'attività di monitoraggio e valutazione è rimessa alla cd. "prima linea di difesa", a prescindere dall'attività di verifica svolta dalla funzione di revisione interna sul sistema di governo societario che non può che essere svolta a campione su singoli processi (e non su tutto lo spettro quale descritto <i>sub</i> art. 30 del CAP).</p> <p>Proposta</p> <p>A fini di chiarezza interpretativa, si suggerisce di sostituire il termine "revisione interna" con "riesame", "monitoraggio e valutazione" o locuzioni analoghe, restando inteso che a tale attività parteciperà la funzione</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si rinvia al commento n. 61.</p>

				<p>di revisione interna unitamente alle altre funzioni fondamentali in base alle rispettive competenze. Pertanto, si propone la seguente riformulazione della norma:</p> <p><i>"...assicura che il sistema di governo societario sia soggetto a revisione interna periodico monitoraggio e valutazione con cadenza almeno annuale, al fine di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, adottando misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. ; nella determinazione dell'ambito e della frequenza della revisione, tiene conto della natura, porta e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; le risultanze della revisione Le risultanze dell'attività di monitoraggio e valutazione sono adeguatamente documentate e trasmesse all'organo amministrativo."</i></p> <p>Il commento si applica, <i>mutatis mutandis</i>, anche agli artt. 5, comma 7; 13, comma 1; 16, comma 2, lett. b); 70, comma 2; 71, comma 2, lett. cc), e comma 7; 79, commi 1 e 2, lett. b); 80, comma 3; 95, comma 1, lett. a).</p>	
63	CROFI	5	2, lett. aa)	<p>In coerenza con quanto previsto dall'articolo 258, paragrafo 6, degli Atti delegati e dall'articolo 30, comma 3, del Codice, assicura che il sistema di governo societario sia soggetto a revisione interna con cadenza almeno annuale; nella determinazione dell'ambito e della frequenza della revisione, tiene conto della natura, portata e complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa; le risultanze della revisione sono adeguatamente documentate e trasmesse all'organo amministrativo, con evidenza degli interventi di follow-up intrapresi;</p> <p>Si ritiene che l'accezione "revisione interna" utilizzata - verosimilmente originata dal recepimento dell'art. 41 della Direttiva Solvency 2 "The system of governance shall be subject to regular internal review" – ingeneri la</p>	<p>Proposta accolta. Si rinvia al commento n. 61</p>

				presunzione che tale momento di “review” debba essere affidato esclusivamente alla Funzione di revisione interna. Si richiede di sostituire le parole “revisione interna” con “riesame interno”.	
64	D’Argenio Polizzi e Associati - Studio Legale (Milano)	5	2, lett. aa)	Si chiede di confermare se il riferimento a "revisione interna" sia da intendersi come attività che deve essere svolta da parte della specifica funzione di Revisione Interna, con periodicità almeno annuale, ovvero se tale attività di revisione interna del sistema di governo societario possa essere svolta da altra funzione.	Si rinvia al commento n. 61.
65	ANIA	5	2, lett. bb)	Osservazione e proposta Disposizione ritenuta ridondante e, pertanto, da eliminarsi (“ <i>verifica che il sistema di governo societario sia coerente con gli obiettivi strategici, la propensione al rischio e i limiti di tolleranza al rischio stabiliti e sia in grado di cogliere l’evoluzione dei rischi aziendali e l’interazione tra gli stessi</i> ”).	Proposta non accolta. La disposizione risponde alla finalità di assicurare una verifica di coerenza del sistema di governo societario con quanto indicato.
66	ANIA	5	4	Osservazione Diversamente da quanto previsto dallo Schema, si ritiene che il contenuto minimo di cui all’Allegato 1 vada applicato a tutte le politiche del <i>framework</i> Solvency, come riportato nell’Explanatory Text 2.26 delle Linee Guida. Proposta Si chiede di integrare la norma con un riferimento alle politiche di cui alle lettere l) e o).	Proposta non accolta. Si ritiene che le previsioni regolamentari che identificano il contenuto minimo delle <i>policy</i> dell’impresa, mediante il rinvio all’allegato 1 al Regolamento, siano coerenti con il <i>framework</i> europeo e nazionale di riferimento, ivi incluso quanto indicato nell’ET 2.26 delle linee guida EIOPA citate; per la politica sul <i>reporting</i> il contenuto è già indicato nell’articolo 17 del Regolamento n. 33 del 6 dicembre 2016.
67	ANIA	5	5	Osservazione e proposta Ai fini di chiarezza sarebbe auspicabile elencare le	Proposta non accolta. Si rinvia ai commenti nn. 8, 41 e 45.

				ulteriori politiche da approvare, quanto meno con riferimento a politiche riconducibili alle tematiche citate nel comma in questione (es. politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e quelle afferenti al regolamento n. 24/2016).	
68	CROFI	5	5	Ai fini di chiarezza sarebbe auspicabile elencare le ulteriori politiche da approvare, quanto meno con riferimento a politiche riconducibili alle tematiche qui rappresentate (es. politica di valutazione delle attività e delle passività diverse dalle riserve tecniche e quelle afferenti al Reg.IVASS n.24/2016).	Proposta non accolta. Si rinvia ai commenti nn. 8, 41 e 45
69	ANIA	5	7	Osservazione e proposta Si propone di limitare la portata della norma al riesame annuale da parte dell'Organo Amministrativo delle sole politiche in materia di gestione dei rischi, prevedendo per le altre politiche un obbligo di revisione nel momento in cui si verifichi un cambiamento che ne determini la necessità.	Proposta non accolta. L'obbligo di riesame annuale delle politiche di cui all'articolo 30, comma 5, discende dalla previsione primaria di cui all'articolo 30, comma 6, del Codice. Per le altre politiche si richiama il comma 3 del medesimo articolo.
70	ANIA	5	8, lett. b) e d)	Osservazione e proposta Si chiede l'eliminazione del paragrafo " <i>Nella predisposizione dell'ordine del giorno e nella conduzione del dibattito [omissis] sia dedicato tutto il tempo necessario</i> ", considerata l'impossibilità di definire criteri indicativi della priori Per le medesime ragioni si chiede l'eliminazione della disposizione in forza della quale il Presidente dell'organo	Proposta non accolta. La disposizione risulta coerente con i compiti assegnati al presidente del consiglio di amministrazione dalla disciplina del codice civile con riguardo al ruolo di coordinamento dei lavori dell'organo da questi rivestito, nonché con le indicazioni contenute nel codice di autodisciplina delle società quotate e vigenti per il comparto bancario. Si tratta, in ogni caso, di una previsione di natura programmatica, la cui concreta declinazione è rimessa all'organizzazione interna della singola impresa. Proposta non accolta. Alla luce di quanto sopra rappresentato, si

				<p>amministrativo debba provvedere affinché “<i>la dialettica tra componenti delegati e privi di deleghe sia adeguata e sia assicurata la partecipazione attiva di questi ultimi ai lavori dell’organo</i>”.</p>	<p>ritiene che il presidente debba garantire che le deliberazioni alle quali giunge l’organo amministrativo siano il risultato di un’adeguata dialettica e siano assunte alla luce del contributo consapevole di tutti i suoi componenti.</p> <p>Cfr. anche commento n. 5 e 71.</p>
71	ANIA	5	8, lett. c)	<p>Osservazione</p> <p>Si ritiene che il compito di provvedere affinché “<i>siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate</i>” spetti all’organo amministrativo nel suo complesso – anche attraverso l’operato delle funzioni fondamentali e dei comitati – quale organo dell’“impresa”, cui l’art. 258, comma 6, degli Atti Delegati affida l’incarico di “<i>monitorare e valutare l’adeguatezza e l’efficacia del loro sistema di governance adottando misure appropriate per rimediare a eventuali carenze</i>”.</p> <p>Proposta</p> <p>Si chiede di riformulare il comma in commento, espungendo dalle competenze del presidente dell’organo amministrativo il compito di provvedere affinché “<i>siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate</i>”.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La disposizione - in linea con le previsioni del comparto bancario - pone sul presidente l’onere di assicurare, più in generale, l’efficienza del processo di autovalutazione dell’organo amministrativo e che in tale contesto siano adottate, tra l’altro, le misure correttive necessarie per rimuovere eventuali carenze riscontrate. La previsione non riguarda la decisione in merito alle misure da prendere e l’adozione concreta delle stesse.</p> <p>Si rinvia al commento n. 70.</p>
72	ACORÀ	5	8, lett. d)	<p>Proposta</p> <p>Si chiede di integrare come segue: “<i>la dialettica tra componenti delegati e privi di deleghe e indipendenti sia adeguata e sia assicurata la partecipazione attiva di questi ultimi ai lavori dell’organo.</i>”</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si ritiene di mantenere la formulazione proposta, in linea con le attribuzioni del presidente nel comparto bancario e con le indicazioni dettate dal codice di autodisciplina per le società quotate.</p> <p>Si rinvia al commento n. 70.</p>

73	AmCham	5	9	<p>La prescrizione circa il ruolo non esecutivo del presidente è in palese contrasto con la struttura dei consigli di amministrazione delle imprese di assicurazione che operano a livello di gruppi internazionali, con capogruppo all'estero o, viceversa, in Italia. Imprese, in cui il presidente della controllata estera, spesso espressione diretta della capogruppo, ha necessariamente un ruolo esecutivo e anche gestionale. La prescrizione è quindi incompatibile con una gestione coerente con quella che è l'impostazione del mercato attuale.</p> <p>La prescrizione imporrebbe inoltre di definire rispetto a che livello di gruppo il presidente si definisca esecutivo o non esecutivo. Tema questo di difficile identificazione e non risolvibile facendo solo riferimento ad esempio alle previsioni dell'art. 2, ed ai relativi criteri applicativi, del Codice di Autodisciplina delle società quotate, pubblicato in Italia dal Comitato per la Corporate Governance. Altro è il dettato di norme che disciplinano gruppi assicurativi a più livelli e che necessita anche di coprire gli equilibri tra capogruppo e controllate estere - nell'ambito però della regolamentazione in materia assicurativa che deve essere rivolta in particolare all'impresa assicurativa autorizzata nella specifica giurisdizione -, altro è il dettato rivolto alla regolamentazione di società il cui <i>focus</i> è essenzialmente la società quotata italiana, come nel codice di autodisciplina. In questo secondo caso, il tema degli assetti a livello di più paesi non è così centrale come nel caso di imprese estere di gruppi italiani o imprese italiane di gruppi esteri, sotto il profilo della vigilanza e della regolamentazione delle attività in sé. Proprio questi aspetti imporrebbero che il presidente sia esecutivo laddove questa sia la precisa scelta dell'impresa assicurativa.</p>	<p>Per i profili riguardanti il ruolo non esecutivo del presidente dell'organo amministrativo, si rinvia al commento n. 5.</p> <p>Con riguardo alle ipotesi di gruppo si ritiene che il presidio di non esecutività debba tendenzialmente essere assicurato a livello di ultima società controllante italiana.</p> <p>Si rinvia altresì alla lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità.</p>
----	--------	---	---	---	---

74	ANIA	5	9	<p>Osservazioni Cfr. par. A.2) <i>sub</i> Osservazioni Generali.</p> <p>Proposta Si suggerisce di rimodulare la norma in commento per confermare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il presidente, se statutariamente previsto, può avere poteri gestionali; <p>- al presidente spettano in ogni caso poteri di rappresentanza, oltre a poteri vicari in caso di impossibilità dell'amministratore delegato, in considerazione della disposizione degli Atti Delegati; e</p> <p>- rientra nell'autonomia organizzativa della singola impresa la disciplina a livello statutario delle modalità di composizione e di nomina dei componenti del comitato esecutivo nonché dei poteri che possono essere affidati al comitato esecutivo stesso.</p>	<p>Con riferimento al primo alinea, si rinvia al commento n. 5 e alle indicazioni più di dettaglio sul presidio organizzativo contenute nella lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità.</p> <p>Relativamente al secondo alinea si precisa che l'attribuzione a un soggetto privo di deleghe gestionali di meri poteri vicari o da esercitare in caso di urgenza, non determina l'attribuzione a quest'ultimo di un ruolo esecutivo se tale attribuzione non implica continuità.</p> <p>Con riguardo al terzo alinea, l'autonomia organizzativa dell'impresa di definire statutariamente la composizione del comitato esecutivo, di cui all'articolo 2381 del codice civile, è raccordata con le previsioni specifiche del settore assicurativo in forza delle quali il presidente dell'organo amministrativo, laddove abbia un ruolo non esecutivo, non può essere tendenzialmente anche membro del comitato in questione.</p>
75	ACORÀ	6		<p>Osservazione Andrebbe esplicitato quale interazione si prevede tra le Funzioni Fondamentali ed il Comitato per il controllo interno, e i rischi, al fine di garantire una diretta <i>reporting line</i> delle medesime verso tale Organo societario.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si richiamano infatti gli articoli 27, comma 2, lett. d) (in tema di <i>reporting</i> delle funzioni fondamentali all'organo amministrativo) e 31 (in tema di collaborazione fra funzioni e</p>

					organi deputati al controllo) del regolamento.
76	ANIA	6	1	<p>Osservazione In base alla norma in commento, “<i>per l’espletamento dei compiti relativi al sistema di controllo interno e gestione dei rischi, l’organo amministrativo costituisce, ove appropriato in relazione alla natura, portata e complessità dell’attività dell’impresa e dei rischi inerenti, un Comitato per il Controllo interno e i rischi, composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti ai sensi dell’articolo 2387 codice civile, al quale affidare funzioni conoscitive, consultive e propositive</i>”.</p> <p>Proposta Si chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - riformulare il comma come segue: “<i>un Comitato [...], composto da amministratori non esecutivi, [...]</i>”. - inserire una precisazione in forza della quale, “<i>laddove sia costituito un Comitato [...] presso l’USCI, tale Comitato opera a livello di gruppo, senza necessità per le singole società appartenenti di istituire analoghi comitati</i>”, al fine di evitare duplicazioni/proliferazioni di comitati; - modificare la parte finale del testo, sostituendo la locuzione “<i>al quale affidare funzioni conoscitive, consultive e propositive</i>” con “<i>al quale affidare funzioni consultive e propositive ed <u>il compito di svolgere indagini conoscitive</u></i>”, in modo da chiarire i contenuti dell’attività in oggetto in continuità con l’art. 6 del Regolamento n. 20/2008; e - prevedere che possano essere costituiti uno o più 	<p>Proposta non accolta (primo alinea). La formulazione è in linea con il precedente dettato della previsione che già conteneva l’indicazione di tale qualifica.</p> <p>Proposta accolta (secondo alinea). Si rinvia alle indicazioni contenute sul punto nella lettera al mercato recante la declinazione del principio di proporzionalità.</p> <p>Proposta accolta (terzo alinea). Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato a fini di maggiore chiarezza.</p> <p>Il commento non richiede modifiche al</p>

				Comitati (a titolo di esempio, due comitati endoconsiliari separati a supporto del Consiglio di Amministrazione, di cui uno per lo svolgimento di obblighi in materia di Risk Management, e l'altro per lo svolgimento degli obblighi inerenti il sistema dei controlli interni).	testo regolamentare (quarto alinea). La disposizione regolamentare prevede l'istituzione di un unico comitato per il controllo e la gestione dei rischi. Ogni diversa articolazione organizzativa dovrà essere valutata nell'ambito dell'esperimento delle funzioni di vigilanza al fine di assicurare che siano perseguite le finalità previste dal Regolamento in termini di supporto e consulenza all'organo amministrativo.
77	DivestItaly	6	1	Aggiungere un comma 1-bis). "L'organo amministrativo valuta l'opportunità di attribuire al Comitato per il controllo interno e i rischi il monitoraggio delle questioni ambientali e sociali connesse all'esercizio dell'attività dell'impresa."	Proposta parzialmente accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9.
78	Studio Tropei – Gerin	6	1	Aggiungere un comma 1-bis). "L'organo amministrativo valuta l'opportunità di attribuire al Comitato per il controllo interno e i rischi il monitoraggio delle questioni ambientali e sociali connesse all'esercizio dell'attività dell'impresa."	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9.
79	ANIA	7	2, lett. a)	Osservazione e proposta Per maggiore chiarezza, si chiede di modificare il testo come segue " <i>unità operative di base</i> ".	Proposta parzialmente accolta. Rispetto alla formulazione contenuta nel regolamento ISVAP n. 20/2008 si è inteso specificare con maggior dettaglio i compiti dell'alta direzione nella definizione dell'assetto organizzativo della struttura. In ogni caso è stato eliminato dalla formulazione il riferimento "ai relativi addetti", per evitare che la previsione determini oneri eccessivi per l'impresa.

					Cfr. anche commenti n. 80 e n. 281 a livello di gruppo.
80	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	7	2, lett. a)	<p>Con riferimento alle singole imprese, il Documento prevede che l'Alta Direzione <i>“in coerenza con l'art. 258, paragrafo 5, degli Atti Delegati, definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative di base e dei relativi addetti, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dall'organo amministrativo”</i> (ndr. sono evidenziate in grassetto le parti aggiunte rispetto al vigente testo del Regolamento ISVAP n. 20/2008). L'inserimento delle parole “di base” sembra volto a estendere fino ai livelli più bassi dell'assetto organizzativo dell'impresa il perimetro di intervento diretto da parte dell'Alta Direzione.</p> <p>Se così fosse, l'intervento diretto dell'Alta Direzione si estenderebbe fino alla definizione di compiti e responsabilità di tutti gli addetti dell'impresa, quale che ne sia l'unità operativa di appartenenza; né pare venire in supporto, a chiarimento del significato di dette parole, il richiamo inserito in apertura all'art. 258, paragrafo 5, degli Atti Delegati, che bensì riguarda la prevenzione di conflitti di interesse.</p> <p>Quanto appena detto vale anche con riferimento alla disposizione relativa all'attività dell'Alta Direzione dell'ultima società controllante italiana di cui all'art. 73, comma 2, lett. a) del Documento, che prevede, anche qui, un intervento diretto da parte di quest'ultima nella definizione dei compiti e delle responsabilità delle unità operative di base e dei relativi addetti delle società del gruppo.</p> <p>Le perplessità qui espresse con riferimento al gruppo</p>	Si rinvia al commento n. 79.

				<p>non verrebbero meno neppure se il richiamo operato dall'art. 73 alle "società di cui all'articolo 210-ter del Codice" (e, quindi, alle società del gruppo "allargato") dovesse, per un mero refuso, intendersi invece riferibile alle sole società di cui al comma 2 di tale articolo (e, quindi, solo a quelle iscritte all'Albo gruppi IVASS).</p> <p>Si chiede pertanto di espungere sia dall'art. 7, co. 2, lett. a) sia dall'art. 73, co. 2, lett. a) le parole "di base".</p>	
81	ACORÀ	8	3, lett. c)	<p>Osservazione e Proposta</p> <p>Non è chiaro il motivo per cui l'organo di controllo debba valutare l'efficienza e l'efficacia del sistema di governo societario con particolare riguardo ad una sola delle Funzioni Fondamentali.</p> <p>Si propone la modifica al testo, come di seguito indicato: <i>"Valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di governo societario, con particolare riguardo all'operato della funzione di revisione interna e delle altre funzioni fondamentali delle quali deve verificare la sussistenza della necessaria autonomia, indipendenza e funzionalità; nell'ipotesi in cui tali funzioni siano state esternalizzate valuta il contenuto dell'incarico sulla base del relativo contratto;"</i></p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La previsione era già presente nel corrispondente articolo 8 del Regolamento 20/2008 concernente l'organo di controllo e persegue il fine di assicurare un maggior presidio sulla funzione di revisione interna, atteso il rilievo che la stessa riveste nella valutazione dell'adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno, ai sensi dell'articolo 30-<i>quinquies</i> del Codice. Si ritiene quindi di mantenere la disposizione come formulata, attesa la coerenza della stessa rispetto ai compiti assegnati all'organo di controllo.</p>
82	ACORÀ	8	3, lett. d)	<p>Osservazione e Proposta</p> <p>Non è chiaro il motivo per cui l'organo di controllo debba mantenere un adeguato collegamento con una sola delle Funzioni Fondamentali.</p> <p>Si propone la modifica al testo, come di seguito indicato: <i>"mantiene un adeguato collegamento con la funzione di revisione interna e con le altre funzioni fondamentali nonché la Funzione Antiriciclaggio ove costituita;"</i></p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La previsione era già presente nel corrispondente articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 concernente l'organo di controllo e persegue il fine di assicurare l'adeguato collegamento con la funzione di <i>internal audit</i>. La disposizione risulta coerente con l'impianto regolamentare, con i compiti assegnati alla funzione, nonché all'organo di controllo nell'espletamento delle funzioni allo stesso assegnate dalla</p>

					normativa.
83	ANIA	9	1	<p>Osservazione L'art. 9, comma 1 richiede che vi sia un'adeguata formalizzazione dell'operato dell'organo amministrativo e di controllo, nonché dell'alta direzione "al fine di consentire il controllo sugli atti gestionali e sulle decisioni assunte". Si osserva tuttavia che la definizione di "alta direzione" comprende - oltre all'amministratore delegato - il direttore generale, il condirettore generale e figure equipollenti, rispetto alle quali il tenore della norma non è chiaro, oltre che di non agevole attuazione.</p> <p>Proposta Si chiede di chiarire con quali modalità ci si attende che venga documentato l'operato dei soggetti riconducibili all'alta direzione.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. La disposizione era già presente nel Regolamento ISVAP n. 20/2008 e persegue la finalità di consentire la tracciabilità dei processi decisionali e/o gestionali. Le concrete modalità di assolvimento della disposizione e la relativa granularità sono rimesse all'impresa, purché sia garantito il rispetto della finalità della previsione.</p>
84	ANIA	9	2	<p>Osservazione e proposta La norma in commento prevede che l'organo amministrativo documenti anche le modalità con le quali ha tenuto conto delle informazioni fornite dal sistema di gestione dei rischi. Si chiede di chiarire: (i) come l'organo amministrativo debba documentare le "modalità" di cui sopra; e (ii) la ragione sottesa allo specifico riferimento al sistema di gestione dei rischi (senza menzione del sistema di controllo interno). Il commento deve intendersi riferito, <i>mutatis mutandis</i>, all'art. 75, comma 2, dello Schema.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. La previsione, in coerenza con la linea guida EIOPA n. 4, introduce una specificazione, rispetto alla previsione generale di cui al comma 1, con la medesima finalità di assicurare la tracciabilità del processo decisionale.</p>
85	ACORÀ	11	1	<p>Proposta Si propone la modifica al testo, come di seguito indicato: "Ai fini di cui all'articolo 258, paragrafo 1, lettere e), f) g) degli Atti delegati, l'organo amministrativo promuove un alto livello di integrità e una cultura della conformità e della prudente assunzione dei rischi, tale da</p>	<p>Proposta non accolta. La previsione era già presente, in analoga formulazione, nel corrispondente articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 20/2008, concernente la cultura del controllo interno. Tale disposizione risulta coerente con la</p>

				sensibilizzare l'intero personale sull'importanza e l'utilità dei controlli interni a presidio dei rischi."	normativa europea, con l'impianto nazionale, nonché con la nozione di "cultura del controllo interno", con la quale si intende fare riferimento alla consapevolezza, diffusa nella realtà dell'impresa, in merito alla rilevanza dei controlli al fine di consentire una buona <i>governance</i> e una conduzione sana e prudente della stessa.
86	ACORÀ	11	2	Proposta Si propone la modifica al testo, come di seguito indicato: <i>"L'alta direzione è responsabile della promozione della cultura della conformità e del controllo interno e assicura che il personale sia messo a conoscenza del proprio ruolo, delle proprie responsabilità e delle politiche adottate dall'impresa, in modo da essere effettivamente impegnato nello svolgimento dei controlli, intesi quale parte integrante della propria attività. [...]"</i>	Proposta non accolta. La previsione era già presente nel corrispondente articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 concernente la cultura del controllo interno e mantiene la sua finalità e coerenza con l'impianto complessivo. Il riferimento al controllo interno già include i profili di conformità.
87	WWF ITALIA	11	2	Aggiungere nel comma la parte in neretto: L'alta direzione è responsabile della promozione della cultura del controllo interno e assicura che il personale sia messo a conoscenza del proprio ruolo, delle proprie responsabilità e delle politiche adottate dall'impresa, anche in considerazione delle emergenti responsabilità ambientali , in modo da essere effettivamente impegnato nello svolgimento dei controlli, intesi quale parte integrante della propria attività	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9
88	ANIA	11	4	Osservazione La norma impone alle imprese l'obbligo dotarsi di un documento definito "codice etico" che, come tale, potrebbe creare rischi di sovrapposizione con "codici etici" disciplinati da altre fonti normative (p.es. codice etico ex d.lgs. n. 231/01). Si propone di: - sostituire il termine "codice etico" con altra locuzione	Proposta non accolta. La previsione, già presente nel corrispondente articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 concernente la cultura del controllo interno, contiene il riferimento all'adozione da parte dell'impresa, ex d.lgs. 231/01, del codice etico teso a favorire la

				<p>(p.es. codice di autodisciplina interno, codice di condotta/comportamento); e</p> <p>- specificare che per le imprese appartenenti a gruppi, il “codice” dev’essere coerente con il codice di gruppo emanato dall’USCI ex art. 77, comma 4, coerentemente con quanto già previsto per le politiche a livello di gruppo.</p>	<p>correttezza operativa e il rispetto dell’integrità e dei valori etici da parte di tutto il personale nell’ambito del sistema di <i>governance</i> dell’impresa per favorire la diffusione della cultura del controllo interno.</p> <p>L’ultima società controllante italiana è chiamata ad adottare il codice etico di gruppo e le imprese del gruppo sono tenute ad assicurare la coerenza del codice etico, adottato a livello individuale, a quello di gruppo. L’adozione del codice etico di gruppo non esime l’impresa individuale, che faccia parte del gruppo, dal rispetto e dall’assolvimento degli oneri imposti, a livello individuale, dalle previsioni di cui alle disposizioni recate dal d.lgs. 231/01.</p> <p>Sul punto cfr. anche commento n. 286 a livello di gruppo.</p>
89	ANIA	11	5	<p>Osservazione</p> <p>La norma impone alle imprese di evitare politiche commerciali e pratiche di remunerazione che possano indurre propensioni al rischio contrastanti con la sana e prudente gestione dell’impresa e “<i>comportamenti non coerenti con la tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative</i>”.</p> <p>Si ritiene che tale ultimo riferimento sia ultroneo, costituendo la tutela degli assicurati uno degli obiettivi istituzionali di vigilanza di IVASS piuttosto che una finalità specifica dell’impresa.</p> <p>Proposta</p> <p>Si chiede di sostituire la locuzione “<i>comportamenti non coerenti con la tutela degli assicurati e degli altri aventi</i>”</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>Si ritiene che la tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative debba rappresentare anche un obiettivo per l’impresa nell’adozione di politiche commerciali e pratiche di remunerazione con esso non contrastanti, anche in linea con quanto previsto dalla direttiva IDD in materia di distribuzione assicurativa.</p>

				<p><i>diritto a prestazioni assicurative” con l’espressione “comportamenti che espongano l’impresa al rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni reputazionali in conseguenza della mancata osservanza di leggi, regolamenti e norme europee direttamente applicabili o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione”.</i></p>	
90	WWF ITALIA	11	5	<p>Aggiungere nel comma la parte in neretto: Le imprese, fermo quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo VII del presente Titolo, evitano, ad ogni livello aziendale, politiche commerciali e pratiche di remunerazione che possano essere di incentivo ad attività illegali o devianti rispetto agli standard etici ovvero indurre propensioni al rischio contrastanti con la sana e prudente gestione dell’impresa nonché il principio richiesto dal trattato di parigi di rendere gli investimenti coerenti con uno scenario di salvaguardia climatica, e comportamenti non coerenti con la tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9</p>
91	Norton Rose Fulbright Studio legale – Avv. S. Iannitti	12	2	<p>Si suggerisce di chiarire che le attività di controllo qui menzionate siano tra loro alternative, dovendosi valutare il numero di attività di implementare sulla scorta della complessità ed alla portata effettiva dei rischi corsi dall’impresa.</p>	<p>Proposta non accolta. La previsione - già presente nel corrispondente articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 20/2008, concernente le attività di controllo e la separazione dei compiti - è coerente con l’impianto complessivo di riferimento e conserva la propria finalità. La disposizione contiene in ogni caso il richiamo al principio di proporzionalità, esplicitamente menzionato nel comma 1, da intendersi come adeguatezza complessiva dei presidi di controllo al profilo di rischio dell’impresa.</p>

92	ANIA	13	2, lett. a)	<p>Osservazione A fini di chiarezza si ritiene occorra esplicitare che la verifica delle informazioni viene svolta anteriormente rispetto al loro uso, definendo quindi meglio le responsabilità in capo alle singole funzioni della compagnia che ricevono e gestiscono i dati.</p> <p>Proposta Si propone la seguente integrazione (cfr. testo in grassetto): <i>"accuratezza: le informazioni devono essere verificate al momento della ricezione e, pertanto, anteriormente rispetto al loro uso"</i>.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. La disposizione è stata riformulata a fini di maggiore chiarezza, inserendo "comunque".</p>
93	Studio legale DLA Piper	16	3	<p>Con riferimento, in particolare, all'ipotesi di trasferimento di portafoglio, si chiede di meglio coordinare la disposizione in commento con quella di identico tenore, contenuta nel Regolamento n. 14/08, art. 14, comma primo lett. j. In particolare, ai sensi del Regolamento n. 14 l'obbligo di redigere il piano di integrazione dei sistemi informatici, da allegare all'istanza di autorizzazione, sussiste in relazione alle fattispecie di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo Regolamento, e quindi in relazione al trasferimento di portafoglio di imprese italiane e di Stati Terzi, mentre nello Schema di regolamento in materia di sistemi di governo societario la prescrizione sembrerebbe avere carattere generale, non limitata alle predette fattispecie.</p>	<p>Proposta non accolta. I due regolamenti non prevedono adempimenti contraddittori, in quanto la portata del Regolamento ISVAP n. 14/08 è limitata al solo trasferimento di portafoglio, mentre il presente Regolamento estende la richiesta di un piano di integrazione a tutte le operazioni straordinarie, laddove la componente dei sistemi informatici sia rilevante. La formulazione del comma è stata comunque integrata, ai fini sopra rappresentati e per maggiore chiarezza, esplicitando che per operazioni straordinarie si intendono oltre alle fusioni anche le scissioni e i casi di trasferimento di portafoglio.</p>
94	ANIA	16	2, lett. b)	<p>Osservazione Per evitare di attribuire all'organo amministrativo compiti di dettaglio, pare opportuno distinguere in maniera netta il profilo della definizione dei piani strategici da quello della predisposizione dei piani per la gestione della</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si chiarisce al riguardo che il piano ICT, contenente i principi e le policies aziendali anche in materia di <i>cyber security</i> aziendale,</p>

				<p>sicurezza (ivi inclusa la sicurezza <i>cyber</i>).</p> <p>Proposta Si chiede di modificare la lett. b) del comma 2 come segue: -<i>“con riferimento specifico alla cyber security aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), l’impresa #piano di cui alla lettera a): (omissis)”</i>.</p>	<p>è approvato dall’organo amministrativo (di cui al comma 2, lett. a). La definizione degli elementi di dettaglio (di cui al comma 2 lett. b), in coerenza con le indicazioni di principio dettate dall’organo amministrativo, può essere riservata allo stesso o ad ulteriori altre funzioni dell’impresa. La disposizione, a fini di maggiore chiarezza è stata riformulata. Quanto sopra è stato chiarito anche nella relazione di accompagnamento al Regolamento.</p>
95	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	16	2, lett. b)	<p>Si propone di eliminare dal punto iii della lett. b) del comma in esame il riferimento agli “<i>esercizi di simulazione</i>”, in quanto tali esercizi rientrano nel più ampio novero di “<i>test</i>” che potranno essere effettuati per verificare la funzionalità del processo di monitoraggio sistematico che verrà implementato e valutarne periodicamente l’efficacia.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato conseguente riformulato. Inoltre, nella relazione al regolamento viene chiarito che i test possono prevedere esercizi di penetrazione dei sistemi, simulazioni e altre modalità.</p>
96	AIIA	16	4	<p>Si chiede di sostituire “L’impresa comunica tempestivamente all’Ivass, nell’ambito dell’informativa di cui all’articolo 47-quater” con “L’impresa comunica tempestivamente all’Ivass, facendone menzione nell’informativa di cui all’articolo 47-quater”. Si ritiene infatti che la tempestività della comunicazione non sia compatibile con la periodicità annuale dell’informativa RSR.</p>	<p>Proposta non accolta. La comunicazione di un grave incidente di sicurezza informatica deve essere effettuata ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento IVASS n. 33/2016 (che attua l’articolo 47-<i>quater</i> del Codice) in tema di informativa all’IVASS. In ogni caso nella relazione periodica al Supervisore è fatta menzione della comunicazione tempestiva e degli esiti delle azioni intraprese. Un chiarimento al riguardo è stato inserito nella relazione di accompagnamento.</p>

97	CROFI	16	4	<p>Si propone che lo scambio di flussi informativi sugli eventuali incidenti di sicurezza segnalati dalle Compagnie (solo gli eventi attinenti alla violazione dei dati personali), sia coerente (definizione di un formato unico di segnalazione e di tempistica coerenti) con gli obblighi di segnalazione e informativi previsti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Per la comunicazione all'IVASS dell'incidente di sicurezza informatica, laddove esso riguardi anche la violazione di dati personali, l'impresa potrà adempiere nella medesima tempistica prevista dal Regolamento UE 2016/679 per la comunicazione al Garante della Privacy, nel rispetto, a livello di contenuto, di quanto indicato dall'articolo 16, comma 4 medesimo.</p> <p>Un chiarimento al riguardo è stato inserito nella relazione di accompagnamento.</p>
98	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	16	4	<p>Si richiede di allineare il testo del comma in esame all'omologa previsione contenuta nella Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Prima, Tit. IV, Cap. 4, Sez. IV, par. 67, eliminando quindi il riferimento all'informativa periodica di cui all'articolo 47-quater del Codice e relative disposizioni di attuazione, che pare incompatibile con la tempestività richiesta per la comunicazione dei gravi incidenti di sicurezza informatica.</p> <p>Si chiede quindi di eliminare dal co. 4 dell'art. 16 l'inciso: <i>"nell'ambito dell'informativa di cui all'articolo 47-quater del Codice e relative disposizioni di attuazione"</i>.</p>	<p>Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 96.</p>
99	ANIA	17	1	<p>Osservazione Si ritiene occorra garantire un allineamento tra la formulazione della norma in commento e quella degli artt. 44, comma 1 della Direttiva e 30-<i>bis</i>, comma 1 del CAP.</p> <p>Proposta Si chiede di riformulare la norma eliminando i verbi <i>"valutare"</i> e <i>"controllare"</i>; il commento si applica, <i>mutatis</i></p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il verbo <i>"valutare"</i> - già presente nel corrispondente articolo 18 del Regolamento n. 20/2008 concernente gli obiettivi del sistema di gestione dei rischi - intende arricchire il termine misurare, derivato dalla direttiva e avente una valenza prettamente quantitativa, con un più ampio significato</p>

				<i>mutandis</i> , all'art. 80, comma 1, lett. b).	<p>che comprenda giudizi anche qualitativi. A fini di evitare duplicazioni, invece, è stata modificata la formulazione della disposizione del testo regolamentare, espungendo il riferimento al termine "controllare" che può ritenersi già coperto dal termine "monitorare".</p> <p>Cfr. anche commento n. 100 e commento n. 290 a livello di gruppo.</p>
100	CROFI	17	1	Si richiede di riformulare l'enunciato eliminando i verbi "valutare" e "controllare", in linea con la formulazione di cui agli artt. 44, comma 1 della Direttiva e 30-bis, comma 1 del CAP.	Si rinvia al commento n. 99
101	ANIA	17	3	<p>Osservazione Si ritiene che la nozione di "<i>membro dell'organo amministrativo privo di deleghe</i>" mal si attagli al ruolo dei soggetti di cui alla norma in commento, secondo la quale il consigliere "<i>è incaricato di monitorare le attività, l'adeguatezza ed il corretto funzionamento del sistema di gestione dei rischi</i>", posto che, di fatto, il conferimento di tale incarico si traduce in una "delega".</p> <p>Proposta Si propone di sostituire la locuzione "<i>privo di deleghe</i>" con "<i>non esecutivo</i>", anche in coerenza con il precedente art. 5.</p>	<p>Proposta non accolta. Scopo della previsione è l'attribuzione dell'incarico di monitoraggio a un membro dell'organo amministrativo che, all'atto del conferimento dell'incarico, sia privo di ulteriori deleghe.</p> <p>Si veda anche commento n. 102.</p>
102	D'Argenio Polizzi e Associati - Studio Legale (Milano)	17	3	Nel caso in cui non si faccia ricorso al Comitato di cui all'art. 6, come previsto dall'art. 17 comma 3, si chiede di confermare che possa essere incaricato un membro dell'Organo Amministrativo, adeguatamente competente in materia di gestione dei rischi, individuato in un consigliere senza deleghe e non necessariamente nell'amministratore indipendente (ai sensi dell'art. 5	Si rinvia al commento n. 101 e si chiarisce che il consigliere in esame non deve necessariamente essere indipendente.

				comma 2 lett. z) nel caso sia obbligatoriamente previsto) ovvero possa individuarsi nel Responsabile di una funzione fondamentale (ad esempio Risk Manager).	
103	Ordine degli Attuari	17	4	<p>Osservazione L'allegato 1 al documento in consultazione mostra che la compagnia è tenuta a redigere un documento sulle Politiche di indirizzo, i cui contenuti minimali sono rappresentati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Politica in materia di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza -Politica di gestione del capitale -Politica di revisione interna -Politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori -Politica di gestione dei rischi (Art. 5 c.2 let. f) <p>Quest'ultima (contenendo aspetti riguardanti la sottoscrizione, la riservazione, la gestione del rischio operativo, la riassicurazione e i piani di emergenza) sembrerebbe a sua volta contenere la Politiche di sottoscrizione e riservazione (Art. 5 c.2 let. g), la Politica di gestione del rischio operativo (Art. 5 c.2 let. g), la Politica di riassicurazione (Art. 5 c.2 let. g), e i piani di emergenza (Art. 5 c.2 let. f). Ciò sembra essere confermato anche dall'abrogazione della Circolare ISVAP 574/D.</p> <p>Nell'Art. 17 c.4 si parla poi di "Politica di assunzione, valutazione e gestione dei rischi", denominazione estesa che non rientra nello schema precedente.</p> <p>Proposta Si propone di sostituire, anche per chiarezza espositiva, l'espressione "politica di assunzione, valutazione e gestione dei rischi" con la seguente "politica di gestione dei rischi".</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. La politica di gestione dei rischi ricomprende in sintesi le politiche indicate al comma successivo e pertanto anche la politica di sottoscrizione. Per maggiore chiarezza Il testo regolamentare è stato riformulato, eliminando il riferimento al termine "assunzione".</p> <p>Cfr. anche commento n. 104.</p>
104	ANIA	17	4 e 5	<p>Osservazione Il comma in esame fa riferimento alle politiche di</p>	Si rinvia al commento n. 103.

				<p>assunzione, valutazione e gestione dei rischi e questo può ingenerare confusione con la “politica di gestione dei rischi”, facendo supporre che si tratti di un concetto diverso.</p> <p>Proposta Si chiede di modificare il comma come segue: “La politica sul sistema di gestione dei rischi Le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi è definita e implementata ... (omissis)”.</p>	
105	ANIA	17	6	<p>Osservazione e proposta Si chiede di chiarire il significato della disposizione in commento (anche precisandone la finalità, p.es. “Ai fini della corretta gestione dei rischi, l’impresa assicura che la politica di sottoscrizione...”), posto che: - la politica di sottoscrizione afferisce a profili di <i>underwriting</i> che sono propri dell’impresa, non potendo l’attività di assunzione dei rischi essere delegata o esternalizzata agli intermediari dell’impresa (salvi specifici poteri attribuibili all’agente con mandato di rappresentanza); e - il richiamo sembra essere più propriamente riferito alla politica di distribuzione nel contesto della direttiva 2016/97/UE (IDD).</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. La disposizione è in linea con quanto previsto dagli orientamenti EIOPA e si colloca nell’ambito dell’articolo relativo agli obiettivi del sistema di gestione dei rischi per cui non si ritiene necessari di ulteriori specificazioni.</p> <p>Cfr. anche commenti nn. 219 e 220.</p>
106	ANIA	17	7	<p>Osservazione Si ritiene non sia del tutto chiaro il perimetro di applicazione oggettiva della norma.</p> <p>Proposta Si chiede di chiarire se la norma sia riferita al solo rischio operativo (opzione 1) oppure a tutti i profili di rischio rilevanti (opzione 2), rendendosi necessario in tale ultimo caso riformulare il testo come segue: “7. Ai fini della gestione dei profili di rischio rilevanti operative , e tenendo in considerazione la</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Il perimetro della previsione si riferisce al solo rischio operativo. Il comma 7 riprende infatti l’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 17 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 in materia di rischio operativo e sviluppa la Linea Guida EIOPA n. 21 specifica in tema di <i>Operational risk management policy</i> (in particolare i punti 1.57 e 1.58).</p>

				<p>portata e la complessità dell'attività esercitata, l'impresa:</p> <p>a) individua processi atti a rintracciare, analizzare e segnalare gli eventi correlati ai rischi operativi, definendo un processo di raccolta e monitoraggio degli eventi correlati a talie rischi;</p> <p>b) sviluppa e analizza adeguati scenari, anche di particolare gravità purché plausibili che tengano almeno conto: i) del fallimento di un elemento fondamentale, sia esso un processo, un ruolo, o un sistema; ii) dell'insorgenza di eventi esterni.</p> <p>Per entrambe le opzioni 1 e 2 si chiede di inserire un riferimento al principio di proporzionalità, richiamando la necessità di „tenere in considerazione portata e complessità dell'attività esercitata“ (cfr. sopra).</p>	
107	WWF ITALIA	17	Introdurre nuovo comma	<p>Si propone l'introduzione di un nuovo comma: Il sistema di gestione dei rischi include adeguate considerazioni in riferimento alle responsabilità negli investimenti maggiormente esposti al rischio di climate change e si dota di adeguati strumenti per acquisire le informazioni relative all'esposizione a tale rischio. Tra questi prende in considerazione l'importanza di adottare linee guida di reportistica ambientale in linea con lo standard proposto da <i>Task Force on Climate-related Financial Disclosures</i></p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9</p>
108	AmCham	18-19		<p>Con riferimento agli articoli 18 e 19 si ricorda che le linee guida EIOPA, al punto 1.9, rinviano per intero all'impianto ORSA (<i>Own Risk Self Assessment</i>) disciplinato, anche in Italia, in modo autonomo, ove peraltro, l'obiettivo di solvibilità contenuto nel "Report ORSA" deve essere rivisto ed eventualmente modificato e/o integrato al verificarsi di cambiamenti significativi (ad es. modifica dell'assetto partecipativo del gruppo). Si ritiene quindi preferibile non disciplinare queste tematiche anche in un diverso documento. Gli articoli 18</p>	<p>Proposta non accolta. La norma risponde alla finalità di prevedere che l'impresa, nell'ambito dei presidi di secondo pilastro, fissi un obiettivo di solvibilità (O.S.) come rapporto tra fondi propri e SCR sull'orizzonte temporale di un anno che le consenta di disporre del tempo e della flessibilità operativa necessari per soddisfare nel continuo l'SCR. In questo senso la determinazione dell'O.S.</p>

				e 19 potrebbero quindi essere elisi per intero.	tiene conto delle risultanze della valutazione ORSA (cioè di tutti gli elementi considerati nella determinazione del fabbisogno complessivo di solvibilità); tuttavia, mentre per il fabbisogno di solvibilità globale le imprese sono libere di decidere la metrica di calcolo, per l'O.S. si è voluto fornire una metrica comune per il calcolo dello stesso; differente è inoltre l'arco temporale di riferimento dell'O.S. (1 anno) e del fabbisogno di solvibilità globale (3-5 anni).
109	CROFI	18	1	In relazione all'obbligo di definizione, all'interno del risk appetite, anche di un obiettivo di solvibilità, espresso come rapporto tra i fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità, si suggerisce l'inclusione del concetto di Risk Tolerance in modo da includere le soglie di tolleranza definite dall'impresa nella definizione del proprio Risk Appetite.	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che il richiamo, di cui all'articolo 18, comma 1, alla "propensione al rischio" rinvia al riferimento contenuto nell'articolo 5, comma 2, lett. e), inclusivo oltre che del <i>risk appetite</i> , anche della fissazione dei relativi limiti di tolleranza al rischio. Un chiarimento al riguardo è stato inserito nella relazione di accompagnamento al regolamento.
110	CROFI	19	1	Si suggerisce di argomentare che l'introduzione di un nuovo concetto "di rischi indiretti connessi ai rischi significativi", che non è stato introdotto né dalla Direttiva, né dagli Atti Delegati, e non trova letteratura per definirne il perimetro e l'interpretazione, rischia di creare un punto di frizione continuo fra le autorità e le imprese di assicurazione. Pensiamo che sia ridondante con il comma 2 che riporta il processo di individuazione dei rischi che sia omnicomprensiva di tutti i rischi a cui l'impresa sia esposta. Proponiamo di tornare alla formulazione del Reg. 20 art. 30-ter comma 3 come sotto suggerito e alla quale le imprese si sono adeguate	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. La disposizione è in linea con il <i>framework</i> europeo di riferimento e assicura il recepimento delle indicazioni di cui alla linea guida EIOPA n. 18, in particolare il riferimento alla capacità dell'impresa di considerare anche gli effetti indiretti dei rischi significativi cui la stessa è o può essere esposta (si vedano in particolare i punti 2.86 e 2.90 della medesima linea guida).

				<p>con processi di individuazione dei rischi idonei e perfezionate.</p> <p>"L'impresa provvede alla la corretta individuazione dei rischi a cui è o potrebbe essere esposta definire le categorie di rischio, indipendentemente dalla circostanza che siano quantificabili, in funzione della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività svolta, in un'ottica attuale e prospettica, nonché degli effetti indiretti connessi ai rischi significativi. L'impresa giustifica i metodi utilizzati ai fini di tale valutazione".</p>	
111	ANIA	19	1, lett. a)	<p>Osservazione</p> <p>La norma non cita il rischio di riservazione che viene invece in considerazione in altre disposizione dello Schema (p.es. art. 32, comma 3).</p> <p>Proposta</p> <p>Si chiede di precisare il novero dei rischi contemplati dalla norma.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>La disposizione, già contenuta nel Regolamento n. 20/2008, è stata resa coerente con il dettato codicistico primario, aggiornato alla direttiva SII, in forza del quale il rischio di riservazione si intende ricompreso nel rischio di sottoscrizione, così come definito dall'art. 1, comma 1, lett. vv-bis.4) del Codice.</p> <p>Cfr. anche commento n. 156.</p>
112	ANIA	19	1, lett. h)	<p>Proposta</p> <p>Si chiede di modificare la parte finale del testo, sostituendo la locuzione "al comportamento in fase di vendita e di liquidazione" con "al comportamento in fase di vendita, <u>post vendita</u> e di liquidazione".</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Al fine di maggiore chiarezza il testo regolamentare è stato modificato.</p>
113	ANIA	19	4	<p>Proposta</p> <p>Si chiede di precisare che gli "scenari adeguati" devono essere basati "sull'analisi della peggiore casistica <u>ipotizzabile o ritenuta possibile</u>".</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>La formulazione della disposizione, in linea con la linea guida EIOPA n. 18, è sufficientemente ampia da consentire all'impresa l'utilizzo degli scenari, <i>worst</i></p>

					<p>case, purchè adeguati per la stessa nelle relative valutazioni di plausibilità.</p> <p>A fini di maggiore chiarezza il testo regolamentare è stato modificato.</p> <p>Crf. anche commento n. 114.</p>
114	CROFI	19	4	<p>[omissis] Nel processo di valutazione dei rischi l'impresa utilizza scenari adeguati, basati sull'analisi della peggiore casistica, prendendo in considerazione ogni significativo effetto indiretto che può derivare. Si richiede di inserire alla peggiore casistica la frase "ritenuta possibile o probabile o plausibile".</p>	<p>Si rinvia al commento n. 113</p>
115	ANIA	19	6	<p>Osservazione L'attuale formulazione della norma non sembra coerente con l'obiettivo ultimo dei piani di emergenza, ossia il risanamento della posizione del capitale.</p> <p>Proposta Si chiede di circoscrivere il perimetro di tali piani ai rischi principali e/o ritenuti dall'impresa più significativi, non richiedendo pertanto che nei piani sia declinata distintamente ciascuna fonte di rischio.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. La formulazione della disposizione contiene il rinvio all'articolo 5, comma 2, lettera f) che specifica l'individuazione di piani di emergenza da parte dell'impresa per le maggiori fonti di rischio identificate, ossia per i rischi significativi che possono danneggiare la situazione patrimoniale ed economica o implicare il superamento dei limiti di tolleranza.</p>
116	WWF ITALIA	19	Introdurre nuovo comma	<p>Individuazione e valutazione dei rischi: introdurre una nuova tipologia di rischio di carattere ambientale come lettera <i>l</i>: <i>rischio ambientale, con particolare riferimento alle implicazioni del comma 2 lettera C dell'Accordo di Parigi</i></p>	<p>Si rinvia al commento n. 9.</p>

117	ANIA	20	1	<p>Osservazione A fini di chiarezza, si ritiene occorra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - illustrare in maggior dettaglio le tecniche alternative di mitigazione del rischio che consentono alle imprese il trasferimento di una parte o della totalità dei rischi ad un terzo (p.es. operazioni ILS, operazioni strutturate di natura riassicurativa non tradizionale, strumenti finanziari con componenti tecniche assicurative con finalità di copertura, etc.), fermo restando che si considerano escluse dal presente Schema le operazioni di mitigazione del rischio realizzate mediante strumenti finanziari derivati, già disciplinate dalla politica degli investimenti ex Regolamento n. 24/2016; e - riflettere nello Schema la natura significativamente diversa che – rispetto alle compagnie di maggiore complessità – la riassicurazione e le “altre tecniche” possono presentare nella mitigazione dei rischi: difatti, la prima riguarda tecniche di riassicurazione tradizionali, mentre la seconda tecniche alternative (<i>alternative risk transfer</i>) che possono avere componenti sia di natura finanziaria sia riassicurativa non tradizionale. <p>Proposta Si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserire al comma 1, dopo le parole “<i>mitigazione del rischio</i>”, il seguente periodo: “<i>Ove coerente con le dimensioni e complessità dell’impresa, la stessa potrà dotarsi di una specifica politica delle altre tecniche di mitigazione del rischio</i>”; - inserire una definizione delle “<i>altre tecniche di mitigazione del rischio</i>”; 	<p>Proposta parzialmente accolta. Con riferimento alla richiesta di illustrare con maggior dettaglio le tecniche alternative di mitigazione del rischio, si chiarisce che le stesse possono riferirsi a tecniche ulteriori di mitigazione dei rischi assicurativi, diverse dalla riassicurazione (tradizionale e non), eventualmente adottate, comprensive anche di forme di mitigazione del rischio strutturate con componenti tecniche assicurative, come ad esempio operazioni ILS.</p> <p>Non si ritiene al riguardo di inserire una specifica definizione sul punto, né la previsione di una separata politica (che, tuttavia, potrà essere adottata su autonoma decisione dell’impresa), fermo restando che la politica della riassicurazione deve contenere comunque informazioni su tali tecniche alternative. Al riguardo, è stata integrata la formulazione della rubrica dell’art. 20 del Regolamento e l’allegato che individua il contenuto minimale della <i>policy</i> in materia.</p> <p>Con riguardo alle operazioni di mitigazione del rischio realizzate mediante strumenti finanziari derivati si chiarisce che le stesse, pur rientrando nelle suindicate tecniche alternative di mitigazione del rischio, possono essere trattate anche nella diversa sede della politica degli investimenti ex Regolamento IVASS n. 24/2016, purchè sia assicurato un adeguato rinvio nella politica della riassicurazione.</p>
-----	------	----	---	--	---

				<p>- confermare che non vi sia più alcun onere di trasmissione ad IVASS dei documenti relativi alla riassicurazione (diversa da quella non tradizionale), posto che lo Schema non richiede l'invio del piano di cessione ad IVASS.</p>	<p>Con riferimento alla trasmissione all'IVASS di informazioni quantitative sulla riassicurazione, come previste dalla Circolare ISVAP 574/2005, si conferma che con l'emanazione del Regolamento definitivo e conseguente abrogazione della suddetta Circolare, verranno meno gli obblighi, in capo alle imprese di cui all'articolo 3 del Regolamento, di trasmissione all'IVASS dei dati contenuti nella circolare in oggetto e quindi anche del piano delle cessioni. Restano fermi gli obblighi informativi sulla riassicurazione derivanti dalle disposizioni sul reporting <i>Solvency II</i>.</p> <p>Cfr. anche commento n. 316.</p>
118	ANIA	20	2	<p>Osservazione Cfr. osservazione <i>sub art.</i> 20, comma 1.</p> <p>Proposta Si suggerisce di modificare il successivo comma 2 come segue: 'Il sistema di governo societario assicura che: a) sia fornita all'Alta direzione, in maniera tempestiva ed esaustiva rispetto al momento in cui l'impresa acquisisce le informazioni, la situazione aggiornata dei contratti riassicurativi e delle altre tecniche di mitigazione del rischio in atto, prestando particolare attenzione alle posizioni creditorie in essere i riassicuratori e le controparti; b) le scelte gestionali operate siano coerenti con la politica di riassicurazione e, ove redatta, quella relativa alle altre tecniche di mitigazione del rischio; c) eventuali scostamenti rispetto alla politica di</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il testo regolamentare è stato modificato.</p>

				<i>riassicurazione e, ove redatta, quella relativa alle altre tecniche di mitigazione del rischio siano segnalati prontamente all'organo amministrativo.'</i>	
119	Norton Rose Fulbright Studio legale – Avv. S. Iannitti	20	2	Proposta Si suggerisce che l'informativa sulla situazione dei contratti assicurativi sia fornita "con cadenza regolare e adeguata" anziché "in maniera tempestiva", al fine di evitare un inoltramento automatico e disordinato delle informazioni.	Proposta non accolta. La disposizione riprende la formulazione della circolare ISVAP n. 574/2005, al fine di assicurare un'adeguata informativa all'alta direzione in merito al ricorso alla riassicurazione da parte dell'impresa.
120	ANIA	20	3	Proposta Si propongono le seguenti modifiche: <i>"L'impresa, nell'ambito della politica di riassicurazione oppure, ove redatta, della politica relativa alle altre tecniche di mitigazione del rischio di cui al comma 1, produce un'analisi scritta delle altre tecniche di mitigazione del rischio utilizzate, chiarendone il funzionamento ed i relativi rischi significativi coinvolti"</i> .	Si rinvia al commento n. 117.
121	ANIA	20	4	Osservazione Si ritiene che possa costituire fonte di incertezza il riferimento all'autorizzazione, che in determinate ipotesi potrebbe mancare (ad esempio, nel caso di società veicolo di diritto estero). Proposta Si propone la seguente modifica: <i>"Nell'ipotesi di ricorso a società veicolo, l'impresa monitora attivamente, mediante il proprio sistema di governo societario, il rispetto del requisito di finanziamento integrale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v) ter) del Codice e tiene in considerazione, mediante il proprio sistema di gestione dei rischi, gli ulteriori rischi derivanti dalla società veicolo, anche ai fini</i>	Proposta parzialmente accolta. Pur se la disposizione è coerente con quanto previsto dalla linea guida EIOPA n. 22, E.T. 2.188, a fini di maggiore chiarezza il testo regolamentare è stato riformulato.

				<i>del calcolo dei propri requisiti di capitale. L'impresa presta particolare attenzione ai rischi ulteriori e residuali derivanti dalla società veicolo, nel caso di perdite superiori a quelle previste al momento dell'autorizzazione, in quanto tali perdite sono a carico dell'impresa.</i> “	
122	ANIA	20	5	Cfr. commento <i>sub</i> art. 85 dello Schema.	Si rinvia a commento n. 291
123	WWF ITALIA	20		<p>Proposta Riassicurazione ed altre tecniche di mitigazione del rischio:</p> <p>L'impresa nell'ambito della politica di mitigazione del rischio si opera per l'adozione da parte delle imprese e dei prodotti finanziari in cui si espone, di procedure di reportistica trasparente in linea con lo standard proposto da <i>Task Force on Climate-related Financial Disclosures</i>. L'impresa si rende promotrice di accordi bilaterali con le imprese ed i prodotti finanziari in cui si espone in cui venga delineata la compatibilità delle attività economiche e finanziarie con gli scenari di salvaguardia del clima ratificati a livello internazionale</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9.</p>
124	Norton Rose Fulbright Studio legale – Avv. S. Iannitti	21	1	<p>Proposta Trattandosi di adempimento che dipende dal livello di cooperazione delle altre parti coinvolte, si suggerisce di sostituire il verbo “provvede” con la locuzione “si adopera per ottenere la formalizzazione...”.</p>	<p>Proposta non accolta. La formulazione è coerente con quanto previsto dall'articolo 4 della circolare ISVAP n. 574/2005.</p>

125	Studio Legale DLA Piper	21	1 e 2	<p>Proposta La previsione in commento fa generalmente riferimento ai contratti di riassicurazione che “devono essere provati per iscritto”, rispetto ai quali codesta Spettabile Autorità richiede la formalizzazione in forma scritta debba al più tardi entro quattro mesi dalla conclusione degli accordi e comunque dalla data di effetto della copertura. La previsione, al comma successivo, prevede che negli stessi termini previsti dal comma 1, le imprese dispongano della documentazione attestante la partecipazione dei riassicuratori, nel caso di contratti di riassicurazione facoltativi. Con riferimento alla previsione sopra richiamata si segnala che l’articolo 1928 del Codice Civile non impone un termine entro il quale i contratti di riassicurazione debbano essere provati per iscritto. Si suggerisce pertanto di eliminare il limite temporale presente nella previsione in commento. In caso negativo, si prega di specificare se la disposizione in commento trovi applicazione unicamente nei confronti dei contratti generali di riassicurazione, di cui al primo comma dell’articolo 1928, ovvero se debba applicarsi altresì ai contratti di riassicurazione per singoli rischi di cui al secondo comma dell’articolo 1928 del Codice Civile.</p>	<p>Proposta non accolta. La formulazione è coerente con quanto previsto dall’articolo 4 della circolare ISVAP n. 574/2005. Si chiarisce, al riguardo, che il richiamo all’articolo 1928 c.c. è funzionale alla specificità della prova per iscritto, cui si aggiunge, come previsione di settore, lo specifico riferimento temporale previsto nell’articolo 21, comma 1, del Regolamento, ai fini degli obblighi di formalizzazione ivi indicati.</p>
126	ANIA	22	1 e 2	<p>Proposta Si chiede di: - prevedere l’informativa integrativa per tutte le “altre tecniche di mitigazione del rischio” e non solo in relazione alla riassicurazione non tradizionale; e pertanto - modificare la rubrica del presente art. 22 come segue: “Informativa integrativa in caso di ricorso alle altre tecniche di mitigazione del rischio alla riassicurazione non tradizionale”; nonché</p>	<p>Proposta non accolta. Si conferma che la previsione è limitata alla riassicurazione non tradizionale per la quale, venendo meno il piano delle cessioni, l’informativa integrativa è mantenuta in quanto utile a fini di vigilanza. Non è infatti più richiesta la trasmissione ad IVASS del piano delle cessioni, né dei rischi catastrofali, in quanto informative ricomprese nel reporting <i>Solvency II</i>. Con</p>

				<p>- modificare i commi 1 e 2 rispettivamente come segue:</p> <p><i>“L’impresa, nell’ipotesi in cui ricorra alle altre tecniche di mitigazione del rischio sia finanziarie di copertura che alla riassicurazione attive non tradizionali, inclusi i contratti di riassicurazione finanziaria o di riassicurazione finite, [...]”</i></p> <p><i>“L’informativa di cui al comma 1 è resa anche nell’ipotesi di accentrimento o decentramento delle dell’attività relative alle altre tecniche di mitigazione del rischio di riassicurazione non tradizionale nel gruppo”.</i></p>	<p>riferimento invece alla riassicurazione non tradizionale, è mantenuta l’informazione all’IVASS, anche in ipotesi di accentramento o decentramento della relativa attività nel gruppo, da inserire nell’ambito del <i>reporting</i> narrativo <i>Solvency II</i>, in quanto utile a fini di vigilanza e complementare e integrativa rispetto ai dati acquisiti nei relativi <i>template Solvency II</i> (che richiedono in ogni caso alle imprese di indicare il ricorso alla riassicurazione non tradizionale).</p>
127	ANIA	25	2 e 3	<p>Osservazione Si ritiene occorra: (i) introdurre un approccio modulare per l’identificazione dell’<i>“ulteriore personale rilevante”</i>, in forza del principio di proporzionalità; e (ii) identificare alcune modalità pratiche per agevolare la verifica da parte dell’impresa dei requisiti di cui alla norma in commento.</p> <p>Proposta Si chiede di:</p> <p>- integrare il comma 2 come segue: <i>“Le scelte dell’impresa [...] sono coerenti con la struttura organizzativa dell’impresa, proporzionate alla dimensione e alla complessità della stessa ed adeguatamente [...]”</i>; e</p> <p>- prevedere espressamente nel comma 3 che i requisiti dei soggetti di cui all’art. 76, comma 1, del CAP e dell’<i>“ulteriore personale”</i> possano essere verificati mediante l’utilizzo di dichiarazioni sostitutive.</p>	<p>Proposta non accolta. Per quanto riguarda il primo alinea, si ritiene che l’identificazione del personale rilevante sia richiesto alle imprese in funzione delle caratteristiche dell’attività dell’impresa e del ruolo ricoperto da tali soggetti, secondo quanto indicato nell’articolo 2, comma 1, lettera m) e mediante scelte motivate e formalizzate nel documento di cui all’articolo 5, comma 2, lettera i), punto i). Ciò al fine di individuare i soggetti in grado di incidere in maniera significativa sul profilo di rischio dell’impresa, a cui sono applicati i presidi specifici previsti dalle disposizioni regolamentari.</p> <p>Per quanto concerne il secondo alinea, si rinvia a quanto precisato dal D.P.R. n. 445/2000 in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio e di ricevibilità obbligatoria delle stesse, nei casi</p>

					in cui sono previste, da parte delle amministrazioni.
128	ANIA	25	3	<p>Osservazione La norma in commento pone in capo all'impresa l'onere di "verifica[r]e nel continuo la sussistenza e l'aggiornamento dei requisiti di idoneità alla carica di cui al comma 1". In proposito, si segnala che né l'articolo 42 della Direttiva Solvency II, né l'articolo 273 degli Atti Delegati fanno riferimento ad un obbligo di verifica dell'"aggiornamento" di tali requisiti.</p> <p>Proposta Si prega di: - sostituire il termine "verifica" con "monitora"; - chiarire cosa s'intenda per "aggiornamento"; - indicare se tale concetto possa considerarsi già ricompreso nell'obbligo di verifica nel continuo della sussistenza dei requisiti.</p>	<p>Proposta non accolta. La formulazione è coerente con la linea guida EIOPA n. 11 (in particolare anche E.T. 2.42, 2.43) che prevede che la valutazione dell'impresa sia effettuata nel continuo e non limitata al momento della sola nomina. La previsione richiama altresì quella dell'articolo 273, paragrafo 1, degli Atti delegati che richiede alle imprese l'istituzione e il mantenimento di procedure adeguate affinché la sussistenza dei requisiti sia garantita nel continuo. Con l'espressione "aggiornamento", si intende far riferimento all'esigenza che la valutazione dell'impresa sulla sussistenza dei requisiti sia rivista nel continuo, sia in termini di procedure necessarie per l'aggiornamento della documentazione acquisita, sia per assicurare le necessarie competenze e i relativi aspetti di condotta in funzione delle caratteristiche dell'attività dell'impresa e del ruolo ricoperto.</p>
129	ANIA	25	4 e 5	<p>Osservazione Si ritiene che alcuni passaggi della norma non siano del tutto chiari (p.es. il termine "rinnovo") e, pertanto, necessitano di revisione.</p> <p>Proposta Si richiede di: - in un'ottica di semplificazione del regime</p>	<p>Proposta non accolta. Con riguardo al primo alinea, si precisa che anche in caso di esternalizzazione della</p>

			<p>dell'“accentramento”/“esternalizzazione” di funzioni all'interno del gruppo, precisare che - l'obbligo di comunicazione a IVASS dell'esito della verifica dei requisiti del titolare della funzione non debba essere ottemperato dall'impresa “committente”;</p> <p>- chiarire cosa si intenda per sub-esternalizzazione di funzioni fondamentali, posto che – alla luce delle disposizioni in materia di esternalizzazione e delle limitazioni all'esternalizzazione di queste funzioni - non è chiaro come questa situazione si configuri;</p> <p>- confermare che (i) l'accertamento della sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti di cui all'art. 76 comma 1-bis del Codice debba essere effettuato entro 30 giorni dalla nomina, e (ii) la relativa verbalizzazione debba essere trasmessa all'IVASS entro i successivi 30 giorni dall'accertamento; e</p> <p>- modificare il comma 5 come segue: <i>“Oltre alla comunicazione di cui al comma 4, sono comunicate all'IVASS le valutazioni dell'organo amministrativo mediante la trasmissione, entro 30 giorni</i></p>	<p>funzione fondamentale, l'impresa cedente o “committente” deve identificare al proprio interno il titolare della funzione esternalizzata, soggetto all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 76, comma 1-<i>bis</i> del Codice. L'obbligo di comunicazione all'IVASS di cui ai commi 4 e 5 è pertanto in capo a detta impresa.</p> <p>Con riguardo al secondo alinea, si precisa che il riferimento alla “sub-esternalizzazione” è presente nella definizione di “esternalizzazione” di cui all'articolo 1, comma 1, lett. n-<i>quinqies</i>) del Codice e nell'articolo 274, paragrafo 4, lett. l) e paragrafo 5, lett. c) degli Atti delegati. Tale previsione va letta congiuntamente con quelle di cui agli articoli 63, comma 4 e 64, comma 1, lett. e) del Regolamento.</p> <p>Con riguardo al terzo alinea, si conferma quanto indicato nella previsione del Regolamento che richiede, al quarto comma, la comunicazione tempestiva (o al più tardi entro trenta giorni) all'IVASS delle fattispecie ivi menzionate e, al quinto comma per le ipotesi di nomina o rinnovo, l'invio entro 30 giorni delle valutazioni effettuate in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità.</p> <p>Con riguardo al quarto alinea, le integrazioni/modifiche proposte non si ritengono rispondenti alla finalità della previsione.</p>
--	--	--	---	---

				<p>dall'adozione, della relativa delibera adeguatamente motivata. Nel caso di nomina o rinnovo, l'impresa attesta di aver effettuato le verifiche sulla sussistenza dei requisiti e l'assenza di situazioni impeditive, fornendo adeguata motivazione in merito alla valutazione effettuata. La delibera riporta analiticamente e per singolo soggetto scrutinato l'indicazione dei documenti i presupposti su cui l'impresa ha svolto la valutazione e le relative conclusioni cui è pervenuta. L'IVASS si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di richiedere all'impresa l'acquisizione della documentazione analizzata dei documenti analizzati dall'impresa a supporto della valutazione.”</p>	
130	ANIA	25	6	<p>Proposta Si propone la seguente modifica al testo: “La comunicazione raccolta dei dati di cui al presente articolo avviene secondo le istruzioni tecniche fornite dall'IVASS, rese disponibili sul sito dell'Istituto”.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato.</p>
131	ANIA	26	1	<p>Proposta Si segnala il refuso nel riferimento all'art. “30, comma 1, lett. e)” anziché all'art. “30, comma 2, lett. e)”.</p>	<p>Proposta accolta. Il refuso è stato corretto.</p>
132	CROFI	26	1	<p>Proposta Si segnala il riferimento all'articolo 30, comma 1, lettera e) anziché al comma 2.</p>	<p>Si rinvia al commento n. 131.</p>
133	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	26	1	<p>Proposta Si segnala un refuso: anziché “articolo 30, comma 1, lettera e), del Codice” il riferimento dovrebbe essere “articolo 30, comma 2, lettera e), del Codice”.</p>	<p>Si rinvia al commento n. 131.</p>

134	AICOM	27		<p>Osservazione L'art. 27 (struttura delle FF) consente per la funzione di conformità così come per quelle di gestione rischi e attuariale di ricorrere a risorse di altre unità aziendali in presenza di "ridotta natura e portata e complessità dei rischi dell'impresa", assicurando comunque separazione di compiti e prevenzione dei conflitti d'interesse. Per l'art. 27 tali funzioni "dispongono di risorse umane e tecnologiche adeguate per lo svolgimento dell'attività" e che anche quando non costituite in forma di specifica unità organizzativa riferiscono direttamente all'organo amministrativo ..." Sempre in ragione della detta indipendenza della funzione di conformità, si fa riferimento al richiesto requisito di professionalità per chi ha il compito di responsabile della funzione e sia per gli addetti; diventa al riguardo essenziale una formazione che potrebbe essere indirizzata nelle sue linee generali e verificata in sede ispettiva dall'Autorità. A fronte di quanto sopra proposto si ritiene che, un confronto dell'Autorità con chi operano concretamente nella funzione di conformità alla norme e con i rappresentanti del mondo assicurativo, possa consentire una riflessione da effettuare al più presto per consentire alla funzione di svolgere a pieno la sua missione.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. I requisiti di idoneità alla carica richiesti dall'articolo 76 del Codice, dagli atti delegati (articolo 273) e dalle linee guida EIOPA concernono i titolari e gli addetti alle funzioni fondamentali. L'impresa nell'ambito della propria <i>policy</i>, potrà declinare e graduare in ragione del ruolo rivestito e secondo proporzionalità, i requisiti di idoneità, purché sia osservato in ogni caso il perimetro soggettivo di applicazione sopra individuato (come assicurato dalle disposizioni regolamentari).</p>
135	ACORÀ	27	1	<p>Osservazione L'attuale formulazione dell'art. 27 lascia, in continuità con le disposizioni regolamentari attualmente in vigore, un'ampia discrezionalità alle imprese circa il concreto collocamento gerarchico delle Funzioni Fondamentali. Si ravvisa tuttavia la necessità di enfatizzare i principi di indipendenza e separazione al fine di evitare quanto più possibile effetti distortivi. Con particolare riferimento alla Funzione Compliance, l'indipendenza dovrebbe essere garantita sia attraverso</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Nella previsione regolamentare è stata esplicitata la sola separazione delle funzioni fondamentali da quelle operative, in linea con l'impianto del Regolamento ISVAP n. 20/2008 e in coerenza con il <i>framework</i> europeo. Per l'aspetto dell'indipendenza delle funzioni fondamentali tra di loro valgono i presidi articolati nella disciplina</p>

				<p>un'adeguata collocazione organizzativa, sia attraverso la separazione da tutte le altre funzioni, non soltanto, ovviamente, da quelle operative, ma anche dalle altre Funzioni Fondamentali. Nella definizione di tale assetto organizzativo, occorre tenere conto della struttura e ripartizione del sistema interno di deleghe e poteri di ciascuna impresa, al fine di evitare situazioni che "di fatto" possano influire sull'indipendenza della Funzione. Si richiama a tal proposito l'art. 268 comma 1 degli Atti Delegati: <i>"Le imprese di assicurazione e di riassicurazione incorporano le funzioni e i relativi rapporti gerarchici nella loro struttura organizzativa in modo da garantire che ogni funzione sia immune da influenze che potrebbero comprometterne la capacità di svolgere i propri compiti in modo obiettivo, corretto e indipendente."</i></p>	<p>generale sulla struttura delle funzioni fondamentali relativamente alla nomina e ai requisiti di idoneità del titolare, alla collocazione organizzativa, all'adeguata strutturazione della funzione e alla capacità di riferire direttamente all'organo amministrativo. I rapporti tra funzioni fondamentali sono ulteriormente articolati nell'ambito della lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità.</p> <p>Sulla materia insiste anche il commento n. 139.</p>
136	ACORÀ	27	2, lett. b)	<p>Proposta Al fine di garantire ulteriore e effettiva indipendenza delle Funzioni Fondamentali, si propone la modifica al testo, come di seguito indicato: <i>"b) dispongono di risorse umane, tecnologiche e finanziarie adeguate per lo svolgimento dell'attività; [...]"</i></p>	<p>Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato riformulato.</p> <p>Sulla materia insiste anche il commento n. 137.</p>
137	ANIA	27	2, lett. b)	<p>Proposta Si propone di inserire nel testo la dicitura evidenziata in grassetto <i>"... risorse umane, tecnologiche e di budget adeguate per ..."</i></p>	<p>Si rinvia al commento n. 136</p>
138	ANIA	28	1	<p>Osservazione La norma in commento dispone che il titolare di ciascuna funzione fondamentale assista, <i>"ove richiesto"</i>, anche in via stabile, alle riunioni dell'organo amministrativo e di controllo. Si ritiene tuttavia sussista un disallineamento tra: (i) la relazione allo Schema che sembra ritenere necessaria la partecipazione delle funzioni fondamentali alle riunioni</p>	<p>Proposta parzialmente accolta Il testo regolamentare è stato riformulato. Come chiarito nella relazione, si è ravvisata l'esigenza di legittimare e di assicurare in via programmatica la partecipazione dei titolari delle funzioni fondamentali alle riunioni dell'organo amministrativo e di controllo, considerata la rilevanza dell'apporto di dette</p>

				<p>dell'organo amministrativo e di controllo (<i>"esigenza di assicurare"</i>; cfr. pag. 14); e (ii) il tenore dell'articolo 28 dello Schema che sembra dar atto di un profilo di discrezionalità (<i>"ove richiesto"</i>).</p> <p>Proposta Si chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiarire se il termine in <i>"via stabile"</i> vada interpretato alla stregua di <i>"per tutta la durata di una singola riunione"</i> oppure <i>"per tutte le riunioni dell'organo amministrativo e di controllo"</i>; e - indicare quando (p.es. quando le materie all'ordine del giorno lo richiedano?) e su richiesta di quale soggetto/organo (p.es. singoli consiglieri? CdA nella sua interezza?) i titolari delle funzioni fondamentali debbano assistere alle riunioni dell'organo amministrativo e di controllo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2381 comma 1 c.c. che affida al Presidente del consiglio di amministrazione il potere di coordinare i lavori dell'organo amministrativo. 	<p>funzioni alla sana e prudente gestione dell'impresa.</p> <p>Si precisa che la formulazione proposta consente che la suddetta partecipazione sia adattata allo specifico e concreto assetto organizzativo dell'impresa.</p> <p>Si chiarisce inoltre che la locuzione <i>"ove richiesto anche in via stabile"</i> intende riferirsi ad una partecipazione potenzialmente sistematica alle riunioni di detti organi, laddove tale partecipazione sia opportuna in virtù della materia trattata per assicurare l'apporto del titolare della funzione agli organi menzionati. Si ritiene, altresì, che sia l'impresa, nella propria autonomia organizzativa, a dover adottare le modalità concrete di assolvimento alla previsione in oggetto, nel rispetto in ogni caso delle previsioni codicistiche.</p>
139	Ordine degli Attuari	28	1	<p>Osservazione Si condivide l'impostazione data da Codesto Spettabile Istituto sulla necessità che il titolare di una funzione fondamentale non sia gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili delle aree operative. Si ritiene tuttavia opportuno suggerire a Codesta Spettabile Autorità di rimarcare ulteriormente la necessità che il titolare di una Funzione Fondamentale non sia gerarchicamente dipendente, nello svolgimento delle attività a lui attribuite dalla normativa primaria e secondaria, anche da titolari di altre funzioni e che riporti direttamente all'organo amministrativo come previsto dalla normativa primaria.</p> <p>Proposta Si suggerisce di modificare la frase seguente, presente</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare. Si rinvia al commento n. 135.</p>

				<p>al comma 1 dell'articolo 28, "Il titolare non è posto a capo di aree operative, né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.", con la seguente:</p> <p>"Il titolare non è posto a capo di aree operative, né è gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree, nonché da soggetti/titolari di ulteriori funzioni all'interno della Compagnia nello svolgimento delle proprie attività come allo stesso attribuite dalla normativa primaria e secondaria per le quali riporta direttamente all'organo amministrativo.</p>	
140	ANIA	28	2	<p>Osservazione</p> <p>L'incongruenza del divieto di affidare la funzione di internal audit a un consigliere si manifesta in maniera palese proprio nel caso in cui le funzioni di secondo livello siano affidate a un consigliere di amministrazione. Il titolare della funzione di revisione interna dovrebbe infatti svolgere la funzione di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza anche delle funzioni di secondo livello, che potrebbero essere affidate alla responsabilità diretta di un amministratore, suo superiore gerarchico.</p> <p>Inoltre, il comma in esame sembra presupporre che un dirigente possa essere più idoneo ad assumere la titolarità della funzione rispetto a un amministratore, dotato invece di maggiore autorità e autorevolezza.</p> <p>La previsione stessa potrebbe risultare particolarmente penalizzante per le società che abbiano adottato o adottino il modello dualistico, perché si impedirebbe ai titolari di funzioni fondamentali di essere nominati nel Consiglio di gestione.</p> <p>Proposta</p> <p>Si propone di eliminare la lett. a) e di aggiungere, alla lett. c), la parola "operative" dopo la parola "deleghe".</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Con riguardo alla prima osservazione l'esclusione della possibilità di assegnare la titolarità della funzione di revisione interna ad un amministratore risponde alla finalità di assicurare che non siano compromessi i maggiori presidi di autonomia e indipendenza dall'organo amministrativo in capo al titolare della funzione stessa. Ciò, in ragione dei compiti che la medesima funzione è chiamata ad assolvere, in termini di valutazione di adeguatezza ed efficacia del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario (si veda tra l'altro, anche linea guida n. 40, punto 1.85.), in linea con quanto previsto dalle disposizioni primarie (art. 30-<i>quinquies</i> CAP).</p> <p>Proposta non accolta.</p> <p>Si ritiene, infatti, che la soluzione organizzativa in argomento debba essere</p>

					legata a criteri di proporzionalità e che il riferimento alle deleghe sia sufficiente ad identificare un soggetto non coinvolto nella gestione operativa dell'impresa e, in quanto tale, idoneo ad assumere, ad esempio, la titolarità di più funzioni fondamentali e, quindi, l'assunzione di più funzioni di controllo.
141	CROFI	29		A fronte della scelta di unificare i requisiti richiesti per la formulazione del piano delle attività delle funzioni di controllo in un unico articolo estendendo a tutte le funzioni di controllo quanto prima richiesto alla sola funzione di Internal Audit, si suggerisce, anche in coerenza con quanto previsto nelle linee guida EIOPA sul sistema di governo societario (guideline n°37), di prevedere che le altre funzioni di controllo possano semplicemente ispirarsi a questi principi generali nella definizione del piano delle attività nel rispetto delle proprie attribuzioni.	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Anche per le funzioni di <i>risk management</i> (articolo 21- <i>bis</i> , comma 3, ultimo periodo) e <i>compliance</i> (articolo 24, comma 2 <i>bis</i> , ultimo periodo), il Regolamento ISVAP n. 20/2008 prevedeva una "programmazione" delle attività/interventi che doveva tener conto anche delle carenze, eventualmente riscontrate nei controlli precedenti e di eventuali nuovi rischi. Si ritiene, pertanto, che, pur nel rispetto delle proprie attribuzioni, ogni funzione debba rispettare le indicazioni di principio contenute nella previsione in esame, attesa la rilevanza di un'adeguata attività di programmazione ai fini dell'espletamento dei compiti assegnati.
142	ANIA	29	1	Osservazione Si ritiene che la formulazione della norma non sia sufficientemente chiara in merito ai contenuti del piano di attività, soprattutto laddove la normativa prescrive lo svolgimento di determinate attività di tipo continuativo. Proposta Si richiede conferma che anche attività continuative obbligatorie debbano essere inserite nel piano di attività	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che la programmazione delle attività incluse nel piano deve ricomprendere anche le attività obbligatorie svolte in via sistematica, purchè rispondano alle indicazioni di cui all'articolo in oggetto. Tale piano e i relativi livelli di priorità devono essere coerenti con i principali rischi cui

				da presentare annualmente all'organo amministrativo.	l'impresa è esposta.
143	ANIA	29	2 e 3	<p>Osservazione Come è noto, il regolamento n. 20/2008 prevede attualmente l'approvazione del solo piano della funzione di revisione interna. Al riguardo, si ritiene che l'attuale formulazione della norma dello Schema – secondo la quale “<i>il piano di attività [è, nds.] approvato dall'organo amministrativo [omissis]</i>”, con estensione dell'approvazione ai piani di tutte le funzioni fondamentali – non sia coerente né con gli Atti Delegati che - con specifico riferimento alla funzione di <i>audit</i> - prevedono che tale funzione “<i>segnala il piano di audit all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza</i>” (271, comma 3, lett. c)), né con il ruolo di supervisione strategica (e non di cd. “<i>micro-management</i>”) che è proprio dell'organo amministrativo.</p> <p>Proposta In un'ottica di armonizzazione massima e di coerenza con gli Atti Delegati, si chiede di modificare la norma prevedendo che il piano di attività delle funzioni fondamentali sia “presentato” all'organo amministrativo (non sottoposto per formale approvazione).</p>	<p>Proposta non accolta. L'approvazione del piano delle funzioni fondamentali da parte dell'organo amministrativo risponde all'impianto normativo primario che riconosce in capo a tale organo la responsabilità ultima del sistema di governo societario. La previsione è coerente con la formulazione degli Atti delegati che all'articolo 268, paragrafo 1, richiedono che le funzioni fondamentali svolgano la propria attività sotto la responsabilità ultima dell'organo amministrativo, nonché con il codice di autodisciplina delle società quotate.</p>
144	ANIA	30	1	<p>Osservazione Si ritiene che – con specifico riferimento ad alcune delle funzioni fondamentali (in particolare, funzione di gestione dei rischi e funzione attuariale) – gli obblighi di reportistica debbano essere razionalizzati, tenuto conto della natura e frequenza della documentazione che tali funzioni sono chiamate a produrre per ottemperare a specifici obblighi normativi (p.es. report sull'adeguatezza e affidabilità delle riserve tecniche <i>Solvency II</i>, pareri</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma che la relazione dell'attività delle funzioni fondamentali di cui alla presente disposizione rappresenta una specifica rendicontazione all'organo amministrativo non sostituibile da altre informative connesse ad ulteriori obblighi e riferimenti normativi di cui, peraltro, detta</p>

			<p>sulla politica di sottoscrizione globale e sugli accordi di riassicurazione, relazione sulle riserve tecniche, etc.).</p> <p>Proposta Si chiede conferma che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento alla funzione di gestione dei rischi, un apposito ulteriore <i>reporting</i> possa avere cadenza annuale – al di là di aggiornamenti legati ad eventi straordinari – posto che l’attuale struttura di reportistica sui rischi già prevede che l’impresa – con il supporto delle funzioni fondamentali, in particolare del Risk Management – predisponga apposita relazione sull’andamento dei rischi nell’ORSA Report, SFCR, RSR, oltre a narrative trimestrali sull’andamento della solvibilità e variazione del livello di rischiosità della compagnia; - con riferimento alla funzione attuariale, l’adempimento relativo alla relazione annuale possa considerarsi assolto mediante la presentazione dei pareri già previsti dalla normativa, i quali già riferiscono in merito alle verifiche svolte, i risultati emersi, le carenze rilevate e le raccomandazioni formulate. <p>Laddove invece si ritenga che la funzione attuariale debba presentare una relazione aggiuntiva rispetto ai richiamati pareri, si chiede di confermare che tale ulteriore relazione annuale possa essere strutturata in forma di rendicontazione delle attività di verifica svolte (differenziandosi, eventualmente, rispetto alla struttura specifica dei pareri annuali richiesti dal disposto normativo).</p>	<p>relazione può dare conto. In particolare, la funzione attuariale potrà presentare una relazione che dia conto delle attività svolte e dei pareri forniti.</p>
--	--	--	--	--

145	Ordine degli Attuari	30	1	<p>Osservazione</p> <p>Nella casistica di ricorso alla esternalizzazione della Funzione Fondamentale, tenendo anche conto e rimanendo in coerenza con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quanto previsto nell'attuale schema di regolamento all'articolo 63, comma 3 - quanto riportato nel documento recante Final Report sul Sistema di Governance più volte citato in questo documento, con particolare riferimento al commento all'orientamento n. 14, nello specifico al punto 2.62, <p>si ritiene opportuno che il responsabile presso il fornitore della funzione esternalizzata (richiamato al comma 1 dell'articolo 68 del documento di consultazione) produca la relazione richiamata dall'articolo 30 comma 1 e che la presenti all'organo amministrativo e in linea generale che quanto richiesto dal regolamento in termini di informativa all'organo amministrativo al titolare della funzione fondamentale presso l'impresa valga anche per il responsabile presso il fornitore della funzione esternalizzata.</p> <p>Come previsto dai riferimenti in precedenza indicati, infatti, pur dovendo disporre, il titolare presso l'impresa, di "conoscenze ed esperienze tali da consentire una valutazione critica della prestazione svolta e dei risultati raggiunti dal fornitore di servizi", il livello di conoscenza a lui richiesto non necessariamente sarà allo stesso livello della persona che presso il fornitore assumerà il ruolo di responsabile della funzione.</p> <p>Si ritiene dunque che la relazione, prevista per esempio per la funzione Attuariale dall'articolo 272 degli Atti Delegati, venga prodotta e sottoscritta dal responsabile presso il fornitore della funzione esternalizzata (naturalmente in caso di esternalizzazione).</p> <p>Nella proposta di cui sotto, invitiamo l'Istituto ad</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si ritiene che la formulazione della previsione sia rispondente alla finalità perseguita dal <i>framework</i> europeo e nazionale di riferimento che incardina, anche in caso di esternalizzazione della funzione fondamentale, la responsabilità complessiva della funzione in capo al titolare interno dell'impresa che ricorre all'<i>outsourcing</i>, nel rispetto di quanto previsto, tra l'altro, dall'articolo 274, paragrafo 4, degli Atti delegati.</p>
-----	-----------------------------	----	---	---	---

				<p>attribuire l'onere di tale relazione al responsabile presso il fornitore, affiancando a tale relazione una ulteriore presentata dal titolare della funzione fondamentale presso l'impresa che riporta</p> <p>Proposta Integrare il comma 1 come segue: "Si specifica che, nel caso in cui la funzione fondamentale venga esternalizzata, come da procedura prevista dall'articolo 63 del presente regolamento, la relazione in questione è redatta, sottoscritta e presentata all'organo amministrativo dal responsabile presso il fornitore della funzione esternalizzata, comunicato all'IVASS ai sensi del comma 1 dell'articolo 68 del presente Regolamento. In tal caso il titolare della funzione fondamentale esternalizzata designato dall'impresa al proprio interno, di cui all'articolo 63 comma 3 del presente Regolamento, presenta, con la stessa periodicità, all'organo amministrativo una relazione che riepiloghi le valutazioni effettuate circa la qualità della prestazione svolta dal fornitore nonché circa i risultati dallo stesso raggiunti.</p>	
146	Ordine degli Attuari	31	1	<p>Osservazione La definizione di "organismo di vigilanza" richiamata nel testo non è riportata nell'Art. 2 - Definizioni. Il riferimento normativo riportato in corrispondenza non sembra chiarirne la definizione. Si veda commento all'articolo 2 – Definizioni</p> <p>Proposta Si propone di inserire definizione di organismo di vigilanza all'articolo 2.</p>	Si rinvia al commento n. 17.

147	ANIA	32	1, lett. a) e d) sub ii)	<p>Osservazione Si ritiene occorra riformulare il catalogo delle attività della funzione di gestione dei rischi con maggior aderenza a quanto previsto <i>sub art. 269</i> degli Atti Delegati, eliminando attività potenzialmente riferibili a scelte manageriali e/o di <i>governance</i> che esorbitano le competenze della funzione di controllo (p.es. validazione di flussi informativi). Il comma 1, lett. a) prevede che la funzione di gestione dei rischi “definisce i criteri e le relative metodologie di misurazione dei rischi” mentre la successiva lett. d) ii) prevede che “<i>con riferimento alla valutazione interna del rischio e della solvibilità [...] contribuisce alla scelta delle metodologie, criteri e ipotesi utilizzate per le valutazioni</i>”.</p> <p>Proposta Si chiede di chiarire quale debba essere il ruolo della funzione di Risk Management in merito alla definizione delle metodologie di valutazione dei rischi.</p>	<p>Proposta accolta. A fini di maggiore chiarezza, il testo regolamentare è stato riformulato.</p>
148	Ordine degli Attuari	32	1, lett. a), d) e e)	<p>Osservazione La lettera a) stabilisce che la funzione di gestione dei rischi “...<i>definisce i criteri e le relative metodologie di misurazione dei rischi [omissis] ai fini degli adempimenti previsti dalle disposizioni emanate in attuazione degli articoli 30-ter e 215-ter del Codice in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità</i>”. Nella lettera d) dello stesso comma viene citata nuovamente l'attività, questa volta in termini di “contributo”, nell'ambito della valutazione interna del rischio e della solvibilità, precisamente al punto d) ii): “<i>contribuisce alla scelta delle metodologie, criteri e ipotesi utilizzate per le valutazioni</i>”.</p> <p>Proposta</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il testo dell'articolo 32, comma 1, lett. a) è stato riformulato secondo quanto indicato nel commento n. 147. Le precisazioni proposte, volte a distinguere la fase di definizione delle <i>policy</i> da quella di reportistica all'organo amministrativo e all'alta direzione saranno riprese, a fini di maggiore chiarezza, nella relazione di accompagnamento al Regolamento.</p>

				<p>Si propone, dunque, anche al fine di maggior chiarezza per quanto in precedenza osservato, di sostituire i punti a), d), ed e) con i seguenti punti:</p> <p>a) concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi e alla definizione della politica di valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA), concorrendo, anche con il contributo della funzione attuariale, alla definizione delle metodologie e alla scelta dei criteri e ipotesi utilizzate nelle valutazioni;</p> <p>d) predisporre la reportistica nei confronti dell'Organo amministrativo riguardante:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) esiti della valutazione interna del rischio e della solvibilità;</p> <p style="padding-left: 20px;">ii) evoluzione dei rischi e la violazione dei limiti operativi fissati che comunica anche all'alta direzione e ai responsabili delle strutture operative;</p> <p style="padding-left: 20px;">iii) <i>identico a quello attualmente presente nello Schema di Regolamento</i></p> <p>e) collabora alla definizione dei meccanismi di incentivazione economica del personale;</p>	
149	D'Argenio Polizzi e Associati - Studio Legale (Milano)	32	1, lett. d)	<p>Si chiede di precisare se è prevista una collaborazione specifica con il Comitato di cui all'art. 6, oppure in alternativa con il membro interno dell'Organo Amministrativo di cui all'art. 17 comma 3, nonché con quali modalità.</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>Si ritiene che la collaborazione tra funzioni fondamentali e comitati o singoli incaricati di compiti di controllo sia assicurata dal testo regolamentare (si veda anche l'articolo 31). In ogni caso, resta fermo che il Comitato rischi, nell'ambito dei suoi poteri di assistenza dell'organo amministrativo nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, contribuisce anche alla definizione</p>

					della <i>policy</i> ORSA.
150	DivestItaly	32	1, lett. d), sub ii)	Dopo le parole “utilizzate per le valutazioni” aggiungere le parole “tenuto anche conto delle variabili ambientali e sociali”	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9.
151	Studio Tropei – Gerin	32	1, lett. d), sub ii)	Dopo le parole “utilizzate per le valutazioni” aggiungere le parole “tenuto anche conto delle variabili ambientali e sociali”	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9.
152	DivestItaly	32	1, lett. d), sub iv)	Dopo le parole “incentivazione economica del personale” aggiungere le parole “tenuto anche conto del raggiungimento di risultati di carattere ambientale e/o sociale”	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9.
153	Studio Tropei – Gerin	32	1, lett. d), sub iv)	Dopo le parole “incentivazione economica del personale” aggiungere le parole “tenuto anche conto del raggiungimento di risultati di carattere ambientale e/o sociale”	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9.
154	WWF ITALIA	32	1, lett. d), sub vi)	Aggiungere: assicura la valutazione del rischio ambientale	Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9.
155	Ordine degli Attuari	32	3	Osservazione Con riferimento al comma indicato <i>... omissis La funzione cura l’attuazione del sistema di gestione dei rischi sulla base di una visione organica di tutti i rischi cui l’impresa è esposta, incluso il rischio di riservazione, atta a consentire l’individuazione tempestiva del profilo di rischio.</i> Fra gli adempimenti elencati si segnala l’assenza di un riferimento ai rischi di sottoscrizione e mitigazione dei	Proposta non accolta. La previsione in esame riprende una precisazione contenuta nella lettera al mercato IVASS del luglio 2015 in merito alla cura che la funzione di <i>risk management</i> pone per l’attuazione del sistema di gestione dei rischi complessivamente considerato, con particolare riguardo al rischio di riservazione perché si ritiene che tale rischio

				<p>rischi tramite riassicurazione.</p> <p>Proposta Qualora codesta Autorità ravvisasse la necessità di integrare i rischi mancanti segnalati, si richiede di procedere in tal senso e qualora invece l'assenza segnalata sia voluta, si chiede cortesemente a Codesta Autorità di specificarne il motivo, nonché di rimarcare, sempre nell'ottica di comprendere al meglio ruolo e perimetri delle funzioni fondamentali, la necessità che le due Funzioni Fondamentali (Funzione di gestione dei rischi e Funzione Attuariale, per definizione coinvolta nel rischio di riservazione), nello svolgimento delle proprie funzioni previste dalla normativa primaria e secondaria, siano tra di loro indipendenti senza alcuna dipendenza gerarchica di uno nei confronti dell'altro, e riportino separatamente e direttamente all'organo amministrativo, come tra l'altro previsto già nell'attuale schema di regolamento alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 27.</p>	<p>rivesta una particolare importanza nell'ambito della valutazione della situazione complessiva dell'impresa.</p> <p>La disposizione mediante il riferimento al sistema di gestione dei rischi include, in coerenza con l'articolo 30-<i>bis</i>, comma 3, del Codice tutte le aree ivi richiamate e quindi, anche se non espressamente menzionate, la sottoscrizione e la mitigazione dei rischi tramite la riassicurazione.</p> <p>L'impostazione del Regolamento assicura il riporto diretto di tutte le funzioni fondamentali all'organo amministrativo, in via distinta e autonoma, atteso il contributo che ciascuna di esse è chiamata a rendere allo stesso. Ciò al fine di garantire l'indipendenza delle funzioni fondamentali. In particolare, per quanto riguarda le competenze riguardanti le riserve tecniche, la funzione attuariale coordina il calcolo delle riserve tecniche mentre la funzione di gestione dei rischi valuta il rischio di riservazione.</p>
156	SACE BT	32	3	<p>Si evidenzia che l'articolo fa riferimento al "rischio di riservazione" e che tale categoria non è elencata all'art. 19, si suggerisce di valutare di introdurre la definizione all'interno del citato articolo</p>	<p>Si rinvia al commento n. 111.</p>
157	WWF ITALIA	32	3	<p>Aggiungere: ed il rischio ambientale</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9.</p>
158	ACORÀ	33	1	<p>Osservazione Risulterebbe auspicabile una precisazione riguardo della</p>	<p>Proposta non accolta. Quanto indicato nel commento è infatti un principio generale dei sistemi di controllo</p>

				diffusione dei rischi di non conformità alle norme a tutti i livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative, ed un richiamo a che l'attività di prevenzione si svolga in primo luogo dove il rischio viene generato, con una necessaria e adeguata responsabilizzazione di tutto il personale.	che prevedono che il primo livello di controllo spetti alle funzioni operative nelle quali il rischio è generato. Si richiama al riguardo il riferimento ad "ogni livello aziendale pertinente" contenuto nella previsione in esame e anche l'art. 12, comma 1, del testo regolamentare ("esecuzione, a tutti i livelli dell'impresa, di attività di controllo").
159	Studio Legale DLA Piper	33	1	Si prega di chiarire se il riferimento a "ogni livello aziendale pertinente" sia riferito unicamente agli specifici presidi indicati dalla previsione in commento e non già anche alla funzione di verifica delle conformità alle norme, cui erroneamente potrebbe far credere l'impiego della congiunzione "e".	Proposta accolta. A fini di maggiore chiarezza il testo regolamentare è stato modificato in coerenza.
160	ACORÀ	33	2	Osservazioni e Proposte La formulazione dell'articolo in commento rimane, anche a seguito della attuale proposta di modifica, apparentemente riduttiva rispetto al perimetro di responsabilità della Funzione Compliance. Se come definito all'articolo 19 lettera g) il rischio di non conformità alle norme può essere rappresentato dal «rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni reputazionali in conseguenza della mancata osservanza di leggi, regolamenti e norme europee direttamente applicabili o provvedimenti delle Autorità di Vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione, quali statuti, codici di condotta o di autodisciplina; rischio derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o degli orientamenti giurisprudenziali», è innegabile che questo determini un potenziale ambito di intervento decisamente ampio. Tale ampiezza non trova adeguata rappresentazione nel presente art. 33.	Proposta non accolta. La presente previsione intende richiamare l'attenzione su aree di competenza di particolare rilevanza per il settore assicurativo nell'ambito dei rischi di cui al richiamato articolo 19, comma 1, lettera g), e non esaurisce in esse l'ambito di operatività della funzione come chiarito dall'inciso "tra gli altri".

				<p>In un approccio di valutazione complessiva dei rischi di non conformità che la Funzione è chiamata a monitorare e valutare, la correlata disciplina normativa che regola gli <i>Obiettivi della Funzione di Compliance</i> dovrebbe adeguatamente rappresentare tale ampiezza e complessità, rispetto alle tipologie di rischio declinate all'art. 19, evitando esemplificazioni che possono dare adito ad interpretazioni riduttive ed esclusive.</p> <p>Altresì, non è chiaro il ruolo della Funzione <i>Compliance</i> laddove siano stati introdotti dall'impresa presidi organizzativi specialistici o siano state istituite funzioni ai sensi di leggi di carattere generale o di disposizioni di vigilanza, quale, ad esempio la Funzione Antiriciclaggio. Ad avviso di chi scrive, risulta in tali casi opportuno prevedere una diversa graduazione degli obblighi di supervisione della Funzione Compliance, che dovrebbe essere responsabile della valutazione dell'adeguatezza di tali presidi a gestire i profili di rischio di non conformità di loro competenza, graduando pertanto il proprio intervento in relazione ai compiti e alle responsabilità affidate dall'Impresa ai presidi medesimi, nel rispetto altresì delle specifiche responsabilità attribuite agli stessi da norme specifiche.</p>	<p>Per quanto concerne i rapporti tra la funzione di <i>compliance</i> e possibili presidi organizzativi specialistici, nonché ulteriori funzioni identificate nell'ambito di differenti disposizioni normative (ad esempio la funzione antiriciclaggio), la relativa disciplina è demandata all'autonomia organizzativa dell'impresa nel rispetto delle discipline specialistiche e dei rapporti di collaborazione tra funzioni deputate al controllo (si veda anche articolo 31 del Regolamento). Si rimanda a quanto disciplinato, per i profili specifici relativi alla funzione antiriciclaggio, dal documento di consultazione IVASS n. 4/2018.</p> <p>Cfr. anche commento n. 16 della Tabella B.</p>
161	ANIA	33	2	<p>Osservazioni Cfr. par. E <i>sub</i> Osservazioni generali. Si ritiene che il riferimento al rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo non possa essere letto come un automatismo in forza del quale la funzione antiriciclaggio debba trovare una adeguata collocazione solo all'interno della funzione <i>compliance</i>, altresì considerato che l'accorpamento delle due funzioni non può che rientrare</p>	<p>Proposta non accolta. Si concorda con l'interpretazione proposta che pone l'accento sulla discrezionalità organizzativa dell'impresa. Si rinvia anche al commento n. 160.</p>

				<p>nella piena discrezionalità organizzativa dell'impresa/gruppo.</p> <p>La formulazione peraltro pone dubbi su quale sia la funzione che debba in qualche modo "verificare" l'efficienza ed efficacia dell'operato della funzione antiriciclaggio, attività che attualmente il Regolamento n. 41 demanda alla funzione di Revisione Interna.</p> <p>Proposta</p> <p>In pendenza della revisione dei regolamenti nn. 41/2012 e 5/2014 alla luce del d.lgs. n. 90/2017, si chiede l'eliminazione dell'inciso relativo al "<i>rispetto delle norme relative all'antiriciclaggio e alla prevenzione del finanziamento del terrorismo</i>", consentendo di rimettere alla libertà delle imprese la responsabilità di organizzare i presidi previsti dalla normativa antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo in modo del tutto autonomo.</p>	<p>In via generale, si ritiene che la funzione di <i>compliance</i> abbia il compito di verificare che la normativa antiriciclaggio sia applicata correttamente dalla funzione antiriciclaggio, mentre la funzione di revisione interna abbia il compito di verificare l'efficienza e l'efficacia del funzionamento della funzione antiriciclaggio (procedure, sistemi informatici, adeguatezza del personale etc.).</p> <p>Proposta non accolta, in considerazione di quanto sopra specificato sulle rispettive competenze.</p> <p>Si rinvia anche al commento n. 160.</p> <p>Si rimanda a quanto disciplinato, per i profili specifici relativi alla funzione antiriciclaggio, dal documento di consultazione IVASS n. 4/2018.</p>
162	WWF ITALIA	33	2	<p>Aggiungere parte in neretto: Nell'identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme, l'impresa pone, tra gli altri, attenzione al rispetto delle norme relative all'antiriciclaggio e alla prevenzione del finanziamento al terrorismo nonché alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e danneggiati, all'informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, con specifico riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, inclusa la valutazione dei rischi che potrebbero derivare dalla non</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si rinvia al commento n. 9</p>

				compatibilità degli investimenti con gli obiettivi internazionali di salvaguardia del clima	
163	ACORÀ	34		<p>Osservazioni e Proposte</p> <p>In considerazione della complessa attività della Funzione Compliance, tra i compiti elencati nell'articolo 34 risulterebbe necessario inserire una specifica previsione riguardo alle attività di "advisory" (ex-ante), anche determinate da normative / specifiche (es. politiche di remunerazione art. 58 del presente Regolamento)</p> <p>Considerando tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelle di ausilio alle strutture aziendali per la definizione delle metodologie di presidio in considerazione della potenziale non conformità alle norme, prevedendo altresì un richiamo al coinvolgimento della Funzione in tutti i progetti (es. innovativi, nuovi prodotti, nella valutazione preventiva dei conflitti di interesse, nei progetti di esternalizzazione); - consulenza e assistenza nei confronti degli organi aziendali dell'impresa in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme. <p>Analogamente a quanto disciplinato all'art. 36 per la Funzione Revisione Interna, anche per la Funzione <i>Compliance</i> sarebbe auspicabile una maggiore articolazione degli articoli ad essa dedicati.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>La formulazione della disposizione va letta congiuntamente con la previsione di cui all'articolo 33 che richiama espressamente l'articolo 30-<i>quater</i> del CAP. Tale ultima disposizione esplicita la funzione di consulenza svolta dalla <i>compliance</i> nei confronti dell'organo amministrativo in merito, tra l'altro, all'osservanza del quadro normativo e regolamentare. La competenza della funzione di <i>compliance</i> relativamente alla definizione della politica di remunerazione è espressamente richiamata nell'articolo 42, comma 2.</p> <p>A fini di maggiore chiarezza è stato riformulato il testo regolamentare.</p>
164	AICOM	34		<p>Un punto di attenzione riguarda i compiti della Funzione esplicitati all'art. 34: a norma del quale essa "valuta che l'organizzazione e le procedure siano adeguate al raggiungimento dell'obiettivo di conformità di cui all'articolo 33" individuando specifici compiti nelle lett. da</p>	<p>Si rinvia al commento n. 163.</p>

				<p>a) a d) . I compiti riguardano: l'individuazione delle norme applicabili all'impresa e l'impatto su processi e procedure (a); la valutazione di adeguatezza delle misure organizzative in tema di compliance con proposte di modifica (b); l'efficacia degli adeguamenti organizzativi (c); i flussi informativi interni (d). Sarebbe opportuno inserire nell'articolo un riferimento espresso: al supporto consulenziale ai vertici e alle unità; ai conflitti d'interessi; alla formazione del personale e in generale un riferimento all'etica, alla reputazione, e alla verifica della conformità alle norme delle politiche retributive e incentivanti. Con riferimento all'art. 34 andrebbe chiarita la posizione e i compiti della Funzione di conformità nell'ambito della delicata area dell'antiriciclaggio; in particolare nel caso in cui la responsabilità della Funzione Antiriciclaggio, e del suo titolare, anche con riferimento alle SOS, sia affidata ad altra Funzione (sul punto v. Scheda B).</p>	Si rinvia ai commenti nn. 160 e 161
165	AIIA	35	1	<p>Si chiede di sostituire “delle ulteriori componenti del sistema di governo societario” con “di ulteriori componenti del sistema di governo societario”. Si ritiene infatti che l'estensione a tutte le componenti del sistema di governo societario esorbiti il perimetro di attività della funzione di revisione interna (al riguardo si vedano in particolare i compiti assegnati al collegio sindacale).</p>	<p>Proposta non accolta. La formulazione adottata richiama l'art. 30-<i>quinquies</i> del Codice ed è conforme all'art. 271, par. 3 (lett. a) degli Atti delegati (“del sistema completo di <i>governance</i>”)</p>
166	ANIA	35	1	<p>Osservazioni Si ritiene occorra un chiarimento circa i compiti della funzione di revisione interna. Proposta Si propone inoltre la seguente modifica: - “... <i>l'impresa istituisce una funzione di revisione interna, incaricata di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza, e l'adeguatezza del sistema di controllo</i></p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia al commento n. 165.</p>

				<i>interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo societario nel suo complesso e le eventuali necessità</i>	
167	ACORÀ	35	4	<p>Osservazione</p> <p>In coerenza con l'art. 27 comma 2, lettera b), il riferimento alle competenze specialistiche e alla necessità di curare l'aggiornamento professionale dovrebbe valere per tutte le Funzioni Fondamentali.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il comma 4 recupera il riferimento alla formazione professionale specifica e alle necessità di aggiornamento (di cui all'articolo 15, comma 2, lettera d) ultimo periodo del Regolamento n. 20/2008 dei soggetti preposti alla funzione (in cui è incluso anche il titolare), considerata la rilevanza della funzione svolta dalla revisione interna. In ogni caso l'adeguatezza delle risorse addette a ciascuna funzione, anche con riferimento alle necessarie competenze specialiste e all'aggiornamento delle stesse, è stata esplicitata nella previsione generale di cui all'articolo 27, comma 2, lett. b). Resta ferma l'articolazione della politica di <i>fit&proper</i> che ricomprende nell'ambito applicativo coloro che svolgono funzioni fondamentali, in attuazione dell'articolo 76 del Codice.</p>
168	AIIA	36	1	<p>Si chiede di sostituire "processi gestionali, operativi e commerciali" con "processi aziendali", per rendere esplicito che nessun processo è escluso dal perimetro delle potenziali verifiche dell'<i>internal audit</i> (cosiddetto "<i>audit universe</i>").</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si ritiene che il riferimento ai processi gestionali, in linea con la formulazione del Regolamento n. 20/2008, assicuri l'ampiezza del perimetro delle verifiche e al contempo focalizzi l'attenzione sui principali aspetti delle stesse.</p> <p>A fini di maggiore chiarezza il testo regolamentare è stato riformulato.</p>
169	ANIA	36	2, lett. b)	Proposta	Proposta non accolta.

				Tenuto conto del fatto che risulta modificato l'intero impianto del sistema dei controlli interni, e al fine di precisare i rapporti che la funzione di revisione interna deve instaurare all'interno dell'impresa, si chiede di sostituire la lett. b) con la seguente: " <i>b) prevede l'istituzione di canali di comunicazione con i titolari delle funzioni fondamentali</i> ".	Con l'espressione "centri titolari di funzioni di controllo interno" si intende ricomprendere anche altri organi oltre alle funzioni fondamentali, come ad esempio il collegio sindacale e l'organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
170	AIIA	36	3	Si chiede di sostituire "a seguito dell'analisi sull'attività oggetto di controllo" con "a seguito dell'attività di verifica svolta".	Proposta non accolta. La formulazione di cui si chiede la modifica era già presente nell'articolo 15- <i>bis</i> , comma 5, del Regolamento n. 20/2008. La locuzione di cui si propone la modifica risponde in effetti alla finalità di consentire che siano riportati agli organi sociali competenti e all'Alta Direzione le valutazioni delle risultanze, con individuazione delle relative disfunzioni e criticità, a seguito dell'analisi condotta sull'attività, posta in essere dalla funzione.
171	ANIA	36	4	Osservazione e proposta Si propone di consentire che l'obbligo di conservazione documentale previsto dall'articolo 36, comma 4, possa essere assolto non solo presso la sede, ma anche presso eventuali uffici amministrativi, eventualmente previa comunicazione all'Autorità così come ad esempio per la conservazione dei libri sociali ex Regolamento ISVAP n. 27.	Proposta accolta. A fini di maggiore chiarezza il testo regolamentare è stato opportunamente integrato. Un chiarimento al riguardo è stato inserito nella relazione di accompagnamento. Cfr. anche commenti nn. 221 e 288 a livello di gruppo.

172	ANIA	36	5	<p>Osservazioni La norma prevede che <i>“a coloro che svolgono la funzione di revisione interna non sono affidate responsabilità operative o incarichi di verifica di attività per le quali abbiano avuto in precedenza autorità o responsabilità se non sia trascorso un ragionevole periodo di tempo”</i>.</p> <p>Proposta Si chiede di specificare il periodo minimo ritenuto congruo.</p>	<p>Proposta non accolta. La previsione era già presente nel corrispondente articolo 15, comma 2, lettera a), ultimo periodo del Regolamento n. 20/2008. Si ritiene di non specificare nel dettato regolamentare un riferimento temporale definito, considerando il presidio adeguato ad evitare la commistione con le aree operative oggetto di controllo da parte della funzione. In ogni caso si ritiene che nell'eseguire la verifica in merito alla congruità del termine si debba tener conto di circostanze specifiche, quali ad esempio il ruolo o la responsabilità precedentemente rivestiti nell'ambito della funzione operativa. A tali fini il periodo di tempo può intendersi ragionevole, ove non comporti l'esercizio del controllo su attività poste in essere dal personale trasferito. Per figure che hanno assolto funzioni dirigenziali, può, a titolo esemplificativo, ritenersi ragionevole un periodo di tempo di due anni.</p>
173	ANIA	37	2, lett. a)	<p>Osservazioni Occorre coordinare la formulazione della norma con quella dell'art. 35, oltre a chiarire che le verifiche sul governo societario non possono che essere fatte a campione su singoli processi e non su tutto lo spettro quale descritto all'art. 30 CAP.</p> <p>Proposta Si propone la seguente modifica (cfr. testo sotto): <i>“le attività di verifica del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di del governo societario nel suo complesso ed in particolare del</i></p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia al commento n. 165.</p>

				<i>flusso informativo e del sistema informatico;</i> “.	
174	ANIA	37	3	<p>Osservazione e proposta</p> <p>La norma richiede che, all'interno della relazione riepilogativa della revisione interna, siano inclusi anche gli interventi di <i>follow-up</i> con indicazione degli esiti delle verifiche di cui all'articolo 29, comma 4 dello Schema (ovvero verifiche non previste nel piano di attività), dei soggetti e/o funzioni designati per la rimozione, del tipo, dell'efficacia e della tempistica dell'intervento da essi effettuato per rimuovere le criticità inizialmente rilevate. Si chiede se l'art. 37, comma 3: (i) disciplini unicamente le verifiche di cui all'art. 29, comma 4; oppure (ii) si applichi a tutte le attività di <i>audit</i>.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Si precisa che la previsione intende riferirsi a tutte le attività di <i>audit</i> e non solo a quelle di cui all'articolo 29, comma 4. A fini di maggiore chiarezza, il testo regolamentare è stato conseguentemente riformulato.</p>
175	ANIA	38		<p>Osservazione e proposta</p> <p>Si ritiene opportuno richiamare anche nei commi 3 e 4 – riferiti, rispettivamente, ai pareri sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione - la possibilità per la Funzione Attuariale di formulare raccomandazioni o proporre interventi, come già previsto nell'ambito delle riserve tecniche.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si ritiene che la possibilità di fornire raccomandazioni o proporre interventi sia implicita nella previsione riguardante la formulazione di un “parere”.</p> <p>A fini di maggiore chiarezza, il comma 5 dell'articolo in oggetto è stato integrato.</p> <p>Si veda anche commento n. 182.</p>
176	Ordine degli Attuari	38	1, lett. d)	<p>Osservazione</p> <p>Fare salire a livello di Cda argomenti di dettaglio tecnico come le modifiche delle ipotesi realistiche, o le caratteristiche del modello di valutazione, può risultare eccessivamente dettagliato e di difficile fruizione a discapito di una visione d'insieme dei rischi e delle loro interrelazioni.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La norma non richiede alcun dettaglio, ma solo di riportare all'organo amministrativo scostamenti significativi tra la migliore stima e l'esperienza reale (intendendosi per significativi gli scostamenti che siano tali in termini di stima delle riserve), proponendo le</p>

				<p>Proposta</p> <p>Eliminazione degli argomenti citati dagli adempimenti informativi o in alternativa integrazione della lettera citata, specificando/prevedendo strumenti di informativa semplificata con richiesta di riportare concetti chiari e di sostanza all'organo amministrativo.</p>	necessarie modifiche migliorative.
177	ANIA	38	3, lett. a)	<p>Osservazione</p> <p>Il riferimento alla dicitura “<i>prezzo del prodotto</i>” appare di eccessivo dettaglio nel contesto del parere sulla politica di sottoscrizione. Si ritiene occorra consentire la trattazione del tema da parte delle imprese valutando le interrelazioni tra politica di prezzo, volumi e redditività attese nel contesto della politica di assunzione, con un margine di libertà di aggregazione dei rischi maggiore e possibilmente coerente con quelle utilizzate per le analisi di solvibilità.</p> <p>Proposta</p> <p>Si chiede di riformulare come segue: <i>“la coerenza della strategia di prezzo [oppure: nuova produzione] del prezzo del prodotto con la politica di sottoscrizione per l’assunzione dei rischi”.</i></p>	Proposta parzialmente accolta. A fini di maggiore chiarezza, il testo regolamentare è stato modificato sostituendo il riferimento al prezzo del prodotto, con il riferimento alla determinazione del prezzo dei prodotti.
178	Ordine degli Attuari	38	3, lett. a)	<p>Osservazione</p> <p>L’utilizzo della parola “prezzo” non tiene conto della prassi, per esempio del ramo RCA, e può indurre a parziali fraintendimenti.</p> <p>Proposta</p> <p>Si propone di sostituire le parole “del prezzo” con le parole “della tariffazione”.</p>	Si rinvia al commento n. 177.
179	UNIPOL	38	3, lett. a)	Si propone di sostituire il termine “ prezzo ” con il termine	Si rinvia al commento n. 177.

	GRUPPO S.P.A.			<p>“tariffazione”, più coerente rispetto al significato della previsione, nonché maggiormente in linea con la terminologia “<i>product pricing</i>” utilizzata da EIOPA nell'<i>Explanatory text</i> della Guideline 50, punto 2.227 (<i>Final report on public consultation n. 14/017 on Guidelines on system of Governance</i>).</p>	
180	Ordine degli Attuari	38	3, lett. c)	<p>Osservazione</p> <p>Attualmente la tematica del <i>pricing</i> e della misurazione della profittabilità in sede di emissione del prodotto e più in generale la tematica relativa alla politica di sottoscrizione globale non è stata ancora normata in maniera complessiva e strutturata. L'Istituto stesso faceva riferimento (in sede di documento di consultazione che ha poi portato alla emanazione del Provvedimento n. 53 del 6 dicembre 2016) a regolamentazione successiva che avrebbe normato lo specifico tema.</p> <p>Anche in vista dell'emanazione della regolamentazione di cui sopra, si ritiene opportuno che i compiti della Funzione Attuariale nell'ambito della politica di sottoscrizione vengano inquadrati in maniera tale da non creare dubbi e/o sovrapposizioni con adempimenti tipici del processo di sviluppo del singolo prodotto (quindi a carico delle unità organizzative di “business” della Compagnia e non ad una delle quattro Funzioni Fondamentali definite nel sistema di gestione dei rischi).</p> <p>Proposta</p> <p>Si invita dunque l'autorità di vigilanza a fornire indicazioni più specifiche in merito a quali siano le attese, coerentemente con quanto previsto dalla normativa primaria, sugli adempimenti della Funzione Attuariale in tale contesto, valutando l'opportunità di</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>I commi 3 e 4 implementano il contenuto degli <i>Explanatory Text</i> della GL EIOPA n. 50 (in particolare nn. 2.227, 2.229) sul parere sulla politica di sottoscrizione globale e sull'adeguatezza degli accordi di riassicurazione, inserendo il raccordo con il relativo articolo degli AD. In particolare, il comma 3 chiede che la funzione attuariale esprima un parere riguardo al possibile impatto di variazioni rilevanti, per l'organo amministrativo, dei termini o delle condizioni contrattuali alla base della politica di sottoscrizione. In accordo con l'<i>Explanatory text</i> del documento EIOPA richiamato, “<i>the skills and experience of the actuarial function can provide a different perspective from the underwriters' perspective</i>”, non è richiesto alla funzione attuariale di esprimere il proprio avviso su ogni singola polizza ma, piuttosto, sulla politica di sottoscrizione dell'impresa in generale.</p>

				<p>rivedere la lettera c) del comma 3 dell'articolo in oggetto la cui formulazione lascia aperti i dubbi/sovrapposizioni tra unità organizzative di <i>business</i> e Funzione Attuariale, utilizzando, eventualmente lo spunto desumibile dal punto 2.228 (uno dei commenti all'orientamento n. 50) dell'<i>Explanatory Test</i> del documento EIOPA recante "<i>Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system of governance</i>".</p>	
181	ANIA	38	5	<p>Proposta</p> <p>Si chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inserire, al comma 5, dopo le parole "tra l'altro", le parole "laddove significativi" e "fatto salvo il principio di proporzionalità", in modo da sottolineare la necessità che il parere di cui al comma 4 sia predisposto tenendo conto della natura, portata e complessità dei rischi inerenti all'attività concretamente svolta ("<i>Il parere di cui al comma 4 include una valutazione dell'efficacia della copertura riassicurativa in presenza di alcuni scenari di stress, che comprendono, tra l'altro, laddove significativi e fatto salvo il principio di proporzionalità, l'esposizione del portafoglio dei contratti dell'impresa ai rischi catastrofali, l'aggregazione dei rischi, i default dei riassicuratori ed il potenziale esaurimento della riassicurazione. I pareri di cui ai commi 3 e 4 includono la descrizione e l'esame di altre possibili opzioni</i>"); - fornire delucidazioni circa l'interpretazione dell'elemento costituito dal "<i>potenziale esaurimento della riassicurazione</i>" da considerare nella valutazione di efficacia della copertura assicurativa; e 	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il parere richiesto alla funzione attuariale deve contenere gli elementi di giudizio - ove rilevanti ai fini della decisione dell'organo amministrativo - in merito agli accordi di riassicurazione. Sarà compito della funzione attuariale individuare il peso da attribuire a ciascuno degli elementi di giudizio ai fini dell'espressione del parere e pertanto si ritiene che la formulazione della norma sia già rispondente alle finalità indicate nell'osservazione.</p> <p>Per potenziale esaurimento della riassicurazione si intende il possibile restringimento delle capacità riassicurative del mercato a seguito di scenari di stress, quali ad esempio il verificarsi di eventi catastrofali e/o del <i>default</i> dei riassicuratori, o dell'andamento ciclico del rapporto sinistri</p>

				- chiarire la natura e tipologia delle “ <i>altre possibili opzioni</i> ” la cui descrizione e il cui esame sono inclusi nei pareri di cui ai commi 3 e 4.	a premi. Per quanto riguarda le “altre possibili opzioni” il parere deve suggerire le possibili alternative tecnico-attuariali che consentano di migliorare l’efficacia sia della politica di sottoscrizione che degli accordi di riassicurazione.
182	Ordine degli Attuari	38	5	<p>Osservazione</p> <p>Nell’articolo in questione viene richiamata l’opportunità di includere all’interno dei pareri di sottoscrizione e di riassicurazione la descrizione e l’esame di altre possibili opzioni.</p> <p>Proposta</p> <p>Si richiede all’autorità di vigilanza di chiarire se questa indicazione normativa possa andare in contrasto con l’esigenza di evitare conflitti d’interesse delle Funzioni di Controllo, consentendo alla Funzione Attuariale di attuare iniziative di proposta di piani di sottoscrizione o di riassicurazione (proprie delle funzioni di business) piuttosto che limitarsi a verificare la congruenza dei prodotti e dei trattati con il profilo di rischio e di rendimento della compagnia (eventualmente suggerendo limiti operativi), nonché a verificarne l’impatto sui fondi propri e sul requisito di capitale della compagnia.</p>	Si rinvia al commento n. 181
183	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	38	5	Si chiede di chiarire il significato, possibilmente con esempi, della previsione “ <i>I pareri di cui ai commi 3 e 4 includono la descrizione e l’esame di altre possibili opzioni</i> ”.	Si rinvia al commento n. 181
184	CROFI	38	6	Si propone di riformulare il comma in oggetto come	Si rinvia al commento n. 186

				<p>segue "Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 30-sexies, comma 1, lettera i) del Codice riferiti alle attività di verifica sui modelli interni, la funzione attuariale fornisce il proprio contributo, fondato su specifiche analisi tecniche che riflettono la propria esperienza e competenza, in merito:</p> <p>a) individuando ai quali rischi sono coperti dal modello interno;</p> <p>b) determinando le alle correlazioni tra i rischi coperti dal modello interno e tra questi ed altri rischi."</p> <p>Tale riformulazione sembra peraltro conforme con quanto contenuto nel Codice delle Assicurazioni Private, negli Atti Delegati e negli Orientamenti EIOPA (Orientamento 51) che ribadiscono il ruolo di supporto della funzione attuariale nell'ambito del sistema di gestione dei rischi.</p>	
185	Ordine degli Attuari	38	6	<p>Osservazione</p> <p>L'Art. 30-sexies del codice delle Assicurazioni declina le attività in capo alla Funzione Attuariale disciplinandone al comma 1.i il contributo nel sistema di gestione dei rischi di cui all'articolo 30-bis. Tuttavia, nel presente Regolamento in pubblica consultazione, nell'articolo in oggetto non viene ripreso il riferimento del codice delle Assicurazioni (Art. 30-sexies 1.i) al contributo più ampio della Funzione Attuariale nell'ambito della modellizzazione dei Rischi sottesa al calcolo del Requisito di capitale ed alle proiezioni in ambito ORSA. L'osservazione e la proposta di cui al presente punto vanno lette congiuntamente ed in coerenza con quanto riportato nel presente documento con riferimento all'articolo 32 comma 3, tenendo quindi coerentemente presente l'intervento "globale" richiesto alla funzione di gestione dei rischi sulla definizione della solvibilità della Compagnia e l'importante ruolo della Funzione</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>Il comma in argomento intende chiarire il ruolo della funzione attuariale delle imprese che utilizzano un modello interno. Il riferimento ai compiti alla stessa assegnati con riguardo al modello interno, non influisce sul più ampio ruolo della funzione attuariale nel calcolo del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (anche per le imprese che non utilizzano un modello interno) e della valutazione interna del rischio e della solvibilità.</p>

				<p>Attuariale che, con particolare riferimento ai rischi tecnici, contribuisce ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi.</p> <p>Proposta Potrebbe essere utile fornire chiarimenti in merito, al fine di semplificare l'attribuzione di aree di competenza specifiche delle singole funzioni di controllo e, nel caso venga confermata l'indicazione normativa del CAP, segnalare nello specifico quali attività, pareri e compiti specifici sono da attribuire alla Funzione Attuariale in tale ambito.</p>	
186	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	38	6	<p>Si propone di riformulare il comma in oggetto come segue <i>"Nell'ambito dei compiti di cui all'art. 30-sexies, comma 1, lettera i) del Codice riferiti alle attività di verifica sui ai modelli interni, la funzione attuariale fornisce il proprio contributo, fondato su specifiche analisi tecniche che riflettono la propria esperienza e competenza, in merito:</i></p> <p><i>a) individuando ai quali rischi sono coperti dal modello interno;</i></p> <p><i>b) determinando le alle correlazioni tra i rischi coperti dal modello interno e tra questi ed altri rischi."</i></p> <p>Tale riformulazione sembra maggiormente conforme a quanto contenuto nel Codice delle Assicurazioni Private, negli Atti Delegati e negli Orientamenti EIOPA (Orientamento 519) che ribadiscono il ruolo di supporto della funzione attuariale nell'ambito del sistema di gestione dei rischi.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Al fine di meglio chiarire che la funzione attuariale coadiuva la funzione di gestione del rischio nell'implementazione del modello interno, il comma è stato riformulato.</p>
187	Ordine degli Attuari	38	6, lett. a)	<p>Osservazione</p> <p>Considerato che la FA per suo ruolo, formazione e collocazione ha contezza e responsabilità sulla modellizzazione e valutazione in particolare dei rischi tecnici, tenuto conto anche che, nei casi di <i>Internal</i></p>	<p>Proposta non accolta. Si ritiene, infatti, che la precisazione richiesta nel commento sia implicitamente inclusa nel riferimento al "contributo, fondato su specifiche analisi tecniche che riflettono</p>

				<p><i>Model</i> o <i>Partial Internal Model</i> autorizzati, essa non ci risulta essere <i>owner</i> del modello, e considerando anche che l'EIOPA, all'interno del documento sul Sistema di <i>Governance</i> in precedenza citato e con particolare riferimento all'orientamento n. 50 che tratta del tema in oggetto, specifica che i rischi su cui la Compagnia dovrebbe richiedere alla Funzione Attuariale di contribuire a specificare se risultino coperti dal modello interno sono quelli che rientrano nel proprio "dominio di esperienza" "<i>within their domain of expertise</i>", si ritiene che il perimetro della sua azione in questo contesto vada <u>delimitato ai rischi tecnici</u>, prevedendo eventuali condivisioni e supporti metodologici se richiesti per ciò che concerne gli altri rischi.</p> <p>Proposta Si propone di modificare la lettera a) del comma 6 nel seguente modo: "all'individuazione di quali rischi <i>tecnici</i> sono coperti dal modello interno".</p>	la propria esperienza e competenza" contenuto nell'attuale formulazione della disposizione.
188	Ordine degli Attuari	38	6, lett. b)	<p>Osservazione</p> <p>La FA, nel rispetto del principio di separazione fra operatività e validazione, non dovrebbe essere chiamata a determinare le correlazioni fra i rischi coperti dal modello interno. Quello che può fornire, interpretando anche l'orientamento n. 51 del documento EIOPA più volte citato, è un contributo alle modalità di determinazione.</p> <p>Proposta Si propone, dunque, anche al fine di maggior chiarezza e di allineamento con i documenti EIOPA, di sostituire la lettera b) del comma 6 con la seguente:</p>	Si rinvia al commento n. 187

				“a come vengono determinate le correlazioni all’interno dei rischi tecnici e quelle tra i rischi tecnici e gli altri rischi coperti dal modello interno”.	
189	Ordine degli Attuari	38	7 e 8	<p>Osservazione</p> <p>L’articolo tratta dei compiti della Funzione Attuariale, funzione a cui, oltre ai compiti previsti dal Codice delle Assicurazioni e dagli Atti Delegati, l’Istituto, in linea con quanto previsto dalle Linee Guida EIOPA sul sistema di <i>governance</i> (precisamente l’orientamento n. 46), ha assegnato (si vedano articolo 38 comma 9 del presente schema di regolamento nonché il Regolamento ISVAP n. 22 del 2008 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016) e dà la possibilità di assegnare ulteriori attività (compiti aggiuntivi).</p> <p>Nell’<i>explanatory test</i> del documento EIOPA recante “<i>Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system of governance</i>”, l’EIOPA inserisce dei chiarimenti proprio sull’orientamento n. 46 che vanno in particolare a specificare che l’attività di coordinamento non include quella di calcolo, che l’attività di validazione e di calcolo devono essere autonome ed effettuate in maniera indipendente aggiungendo però anche il tema della casistica nella quale alla funzione attuariale vengano attribuite entrambe le attività in presenza di adeguati presidi.</p> <p>Proposta</p> <p>Anche ai fini di maggior chiarezza, si propone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preliminarmente di invertire i commi 7 e 8; - di integrare dunque il nuovo comma 7 (ex comma 8) anche quanto riportato al punto 2.210 dell’<i>explanatory Test</i> in aggiunta al concetto attualmente riportato che è quello del punto 2.211 dell’<i>explanatory Test</i>; - di esplicitare le differenze, se riscontrabili nella 	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si accoglie la proposta di inversione dell’ordine dei commi 7 e 8, in quanto uno contiene una fattispecie particolare dell’altro.</p> <p>Ove la funzione attuariale abbia compiti aggiuntivi devono essere posti in essere adeguati presidi organizzativi che evitino i conflitti di interesse. Nel caso particolare in cui il calcolo delle riserve tecniche possa essere svolto dalla funzione attuariale, un adeguato presidio organizzativo può essere l’attribuzione dei compiti di validazione a soggetti che in un precedente ragionevole periodo di tempo non abbiano svolto attività di calcolo delle riserve tecniche.</p> <p>Non si ritiene di intervenire sulla formulazione dei commi in esame in quanto in linea con le previsioni fornite dagli orientamenti EIOPA e relativi <i>explanatory text</i>.</p>

				<p>normativa primaria e secondaria, o sulla base delle attese dell'Istituto tra i concetti di coordinamento e validazione ;</p> <p>- di indicare delle possibili modalità con cui gestire i conflitti di interesse e assicurare indipendenza anche con riferimento alla casistica di attribuzione alla funzione attuariale sia dell'attività di validazione che di quella di calcolo.</p>	
190	Ordine degli Attuari	38	9	<p>Osservazione</p> <p>Tenendo conto di quanto più volte ribadito dall'Ordine degli Attuari, si ritiene opportuno di inserire una specifica previsione sul tema del giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche dei rami danni diversi dal ramo RCA maggiormente significativi, non coperte, all'attualità, da alcun giudizio "esperto". Si suggerisce, dunque, la seguente modifica, tenendo conto di quanto già previsto per il lavoro diretto dei rami vita e per il lavoro indiretto dal Regolamento n. 22 del 2008 come modificato dal Provvedimento n. 53 IVASS del 6 dicembre 2016.</p> <p>Proposta</p> <p>Inserimento dei seguenti ulteriori 3 commi all'interno dell'articolo 38:</p> <p>10) Per l'impresa di assicurazioni che esercita i rami danni, diversi dai rami di responsabilità civile veicoli e natanti, la valutazione sulla sufficienza delle relative riserve tecniche del lavoro diretto italiano di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c) del Codice, con riferimento ai rami che coprono almeno il 70% delle riserve tecniche complessive del lavoro diretto italiano attribuibili ai rami diversi da quelli di responsabilità civile veicoli e natanti, spetta alla funzione attuariale, che esercita la funzione di controllo in via permanente, per consentire all'impresa di effettuare, con tempestività, gli</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>L'estensione del perimetro di valutazione delle riserve tecniche danni anche ai rami diversi dalla responsabilità civile veicoli e natanti è stata valutata in sede di modifica del Regolamento ISVAP n. 22/2008. L'articolo 23-ter, commi 2 e 3, introdotto dal Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016, ha limitato l'area di intervento della funzione attuariale in un'ottica di continuità con il previgente incarico dell'attuario incaricato danni.</p> <p>In ogni caso l'eventuale estensione del perimetro di valutazione in oggetto (giudizio sulla sufficienza ai rami danni diversi da r.c.auto) sarà tenuta in considerazione nell'ambito della futura revisione del Regolamento ISVAP n. 22/2008.</p>

				<p>interventi necessari. A tale fine, la funzione attuariale ha l'obbligo di informare prontamente l'organo con funzioni di amministrazione e l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa qualora rilevi l'esistenza di possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai principi da rispettare per la redazione dell'apposita relazione tecnica di cui al comma 11. Se l'impresa non è in grado di rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, l'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa ne dà pronta comunicazione all'IVASS.</p> <p>11. La funzione attuariale redige la relazione tecnica relativa ai rami danni diversi dai rami di responsabilità civile veicoli e natanti in tempi utili per l'approvazione del bilancio, da sottoporre all'organo amministrativo e all'organo che svolge funzioni di controllo dell'impresa. Nella suddetta relazione la funzione attuariale descrive le fasi del processo di formazione ed i metodi di calcolo adottati dalle imprese di assicurazione per la valutazione delle riserve tecniche, illustra le procedure e le metodologie applicate nonché le valutazioni effettuate per la verifica delle riserve tecniche, attesta la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche nonché la corretta determinazione delle relative stime in conformità alle norme di legge, di regolamento e di ogni altra disposizione ed esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve tecniche.</p> <p>4. La relazione tecnica viene conservata presso l'impresa di assicurazione per almeno dieci anni dalla data di sottoscrizione.</p>	
191	ANIA	40	1	<p>Proposta Avuto riguardo alla formulazione contenuta negli Atti Delegati (cfr. art. 275, comma 1, lett. a), si segnala la</p>	<p>Proposta non accolta. L'attuale formulazione, analoga a quella contenuta nell'articolo 4 del Regolamento</p>

				necessità di far riferimento - in materia di criteri che la politica di remunerazione deve rispettare - anche a “ <i>la strategia di gestione del rischio</i> ” e il “ <i>profilo di rischio dell’impresa</i> ”.	ISVAP n. 39/2011, assicura la coerenza con quanto previsto dagli Atti delegati (articolo richiamato nell’osservazione) che già contengono tale riferimento. Ulteriore specificazione è contenuta nel comma 2.
192	CROFI	40	1	Rispetto alla formulazione riportata negli Atti Delegati (art.275, comma 1, lett. a)), manca il riferimento alla strategia di gestione del rischio e al profilo di rischio dell’impresa.	Si rinvia al commento n. 191.
193	ANIA	40	2	<p>Osservazione Si ritiene che i sistemi di incentivazione debbano valorizzare, accanto a indicatori di lungo termine, anche indicatori di breve termine, anch’essi evidentemente rilevanti per l’impresa, come del resto è recepito dallo stesso Schema, che prevede espressamente (anche) componenti variabili aventi un orizzonte temporale di breve termine (cfr. art. 48), nonché dalla Circolare di Banca d’Italia 285/2013, che prevede (anche) componenti variabili connesse a periodi di valutazione della <i>performance</i> annuali (Circ. Banca d’Italia, Tit. IV, Cap. 2, Sez. III, par. 2.1.1).</p> <p>Proposta Si chiede pertanto di reinserire al comma 2 la precisazione contenuta nell’art. 4, comma 2, del Regolamento n. 39/2011, secondo cui “<i>Le imprese evitano politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente sui risultati di breve termine</i>”.</p>	<p>Proposta accolta. La disciplina regolamentare in materia di remunerazioni e le specifiche attese declinate per le sole imprese di maggiori dimensioni e/o complessità nella lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità, sono tese ad orientare le imprese verso politiche di remunerazione che consentano l’allineamento degli interessi del percipiente con quelli di lungo termine dell’impresa, pur consentendo anche il ricorso a forme incentivanti di breve periodo.</p> <p>Si veda anche commento n. 202.</p>
194	Norton Rose Fulbright Studio	40	3, lett. b)	Si chiede di chiarire in che modo gli accordi possano incoraggiare un’eccessiva assunzione di rischi (a carico dell’impresa, si immagina), considerato che l’insufficienza dei corrispettivi versati dall’impresa a fronte dei costi sostenuti dal fornitore, non può essere	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che la previsione in argomento implementa la linea guida EIOPA n. 9 che prevede, come indicazione di principio, che</p>

	legale – Avv. S. Iannitti			valutata dall'impresa.	le imprese elaborino politiche di remunerazione che contengano meccanismi di retribuzione dei fornitori di servizi che non incoraggino un'eccessiva assunzione di rischi, in considerazione della strategia di gestione del rischio dell'impresa, ad esempio attraverso l'individuazione di meccanismi di remunerazione inadeguati. Le modalità concrete di articolazione dei presidi, diretti ad evitare un'eccessiva esposizione al rischio, sono rimesse all'autonoma determinazione dell'impresa, purchè rispondano in concreto al perseguimento della finalità della previsione.
195	ANIA	43	1	Cfr. osservazione e proposta <i>sub</i> art. 6, comma 1.	Cfr. commento n. 76
196	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	43	3, lett. b)	Si ritiene che il termine “congruità” non sia astrattamente applicabile alla disciplina in esame, richiedendo un’oggettivazione dei criteri che lo qualificano e ai quali fare riferimento. Si propone, pertanto, di sostituire il termine “congruità” con il termine “adeguatezza”.	Proposta non accolta. Il termine congruità intende riferirsi alla valutazione del comitato in merito all’assenza di sproporzioni nel complessivo schema retributivo.
197	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	43	3, lett. e)	Si richiedono chiarimenti in merito alle modalità e al perimetro della verifica delle condizioni per il pagamento degli incentivi del personale rilevante da parte del Comitato Remunerazioni. In particolare si richiede di confermare se tale verifica riguardi le condizioni stabilite dall’Impresa (e recepite nelle proprie politiche di remunerazione) per l’accesso al pagamento degli incentivi in termini di indicatori comuni a tutto il personale rilevante. Si propone la seguente formulazione: “accerta che, a livello di Gruppo e aziendale, attraverso il raggiungimento degli obiettivi definiti, si siano verificate	Proposta non accolta. Si ritiene che l’attuale formulazione sia in linea con l’interpretazione proposta, nel senso che tale verifica riguardi le condizioni stabilite dall’impresa per il riconoscimento degli incentivi e recepite nelle proprie politiche di remunerazione. La formulazione suggerita rischierebbe di individuare un’interpretazione restrittiva delle funzioni del comitato, chiamato a svolgere un’attività di verifica più ampia e non limitata alla sola verifica del raggiungimento degli

				le condizioni utili alla possibilità di riconoscere il pagamento degli incentivi al personale rilevante".	obiettivi.
198	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	43	5	<p>Si richiedono chiarimenti in merito all'interpretazione da conferire al termine "libero", con riferimento all'accesso, da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Remunerazioni, alle informazioni e ai dati rilevanti per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite, sembrando tale locuzione eccessivamente generica.</p> <p>Si propone, pertanto, di riformulare il passaggio come segue: <i>"...ed hanno accesso, per il tramite delle funzioni aziendali a ciò deputate, alle informazioni e ai dati rilevanti per l'espletamento delle funzioni ad essi attribuite"</i>.</p> <p>Quanto precede anche nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto, richiamato nell'art. 53 comma 1.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La previsione è in linea con la linea guida EIOPA n. 10 (in particolare ET n. 2.40) e con la disciplina del settore bancario. La finalità della disposizione è di garantire l'accesso diretto alle informazioni utili per l'espletamento delle funzioni ad esse assegnate, senza indicazione dell'interposizione di una specifica funzione aziendale. Ciò al fine di assicurare al comitato o ai membri del Consiglio, laddove lo stesso non venga istituito, la possibilità di assolvere ai relativi compiti in materia di definizione e valutazione di adeguatezza delle politiche remunerative.</p>
199	ANIA	44		<p>Osservazione</p> <p>Con riferimento al ricorso a consulenti esterni, si ritiene che il divieto di cui all'art. 44 non rappresenti l'opzione normativa più adeguata, ben potendo l'impresa adottare specifiche misure per assicurare l'indipendenza dei consulenti ed evitare possibili conflitti di interesse e, nel contempo, consentire all'organo amministrativo di avvalersi di consulenti competenti e già adeguatamente a conoscenza delle specificità dell'impresa, generando sinergie ed efficienza.</p> <p>Proposta</p> <p>Si chiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di modificare la norma prevedendo – mediante con una formulazione analoga a quella adottata, ad esempio, nel Codice di autodisciplina delle società quotate (art. 6, criterio applicativo 6.C.7.) – che, qualora il consiglio di 	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo regolamentare è stato riformulato.</p>

				<p>amministrazione si avvalga del supporto di consulenti esterni per la determinazione delle politiche di remunerazione dell'impresa, esso verifica preventivamente (con l'ausilio del comitato remunerazioni, ove presente) che i consulenti esterni non si trovino, di fatto, in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio; e</p> <p>- un chiarimento circa il riferimento al solo consiglio di amministrazione (e non al Comitato Remunerazioni).</p>	
200	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	44	1	<p>Si ritiene che la norma proposta sia incompatibile con le dinamiche di business delle Imprese e dei Gruppi di maggiori dimensioni, ai quali sarebbe preclusa la possibilità di intrattenere rapporti e interazioni commerciali con i migliori consulenti esterni anche su progetti del tutto indipendenti da tematiche remunerative o di minore rilievo.</p> <p>Si propone pertanto di mantenere il dettato regolamentare come attualmente formulato all'art. 9 del regolamento IVASS n. 39 del 9 giugno 2011.</p>	Cfr. commento n. 199.
201	ANIA	47	2	<p>Proposta</p> <p>Si segnalano due refusi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla lettera a) il riferimento dovrebbe essere ai rischi attuali "e" prospettici (non "o"); e - alla lettera c) "dall'unità" e non "dell'unità". 	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo regolamentare è stato modificato.</p>
202	ANIA	47	3	<p>Osservazione</p> <p>Si ritiene che la formulazione della norma debba tener conto de: (i) la rilevanza per le imprese di indicatori annuali, e (ii) il tenore dello Schema che contempla l'adozione anche di componenti variabili aventi un orizzonte temporale di breve termine (cfr. art. 48).</p> <p>Proposta</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo regolamentare è stato modificato.</p> <p>Si ritiene che l'articolato complessivo della disciplina regolamentare e delle attese contenute nella lettera al mercato IVASS, recante la declinazione del principio di proporzionalità in materia di remunerazioni</p>

				<p>Si suggerisce di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - reintrodurre la formulazione già contenuta nell'art. 12, comma 3, del Regolamento n. 39/2011 (<i>"La misurazione dei risultati è effettuata su un adeguato arco temporale preferibilmente pluriennale"</i>), in analogia a quanto previsto nel settore bancario dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 (<i>"il periodo di valutazione della performance è almeno annuale, preferibilmente pluriennale"</i>), ovvero alternativamente - modificare la previsione come segue: <i>"La misurazione dei risultati è effettuata su un adeguato arco temporale anche pluriennale"</i>. 	<p>previste per le sole imprese di maggiori dimensioni e/o complessità, assicuri l'orientamento delle imprese verso politiche di remunerazione che consentano l'allineamento degli interessi del percipiente con quelli di lungo termine dell'impresa. È in ogni caso ammesso il ricorso a remunerazioni incentivanti di breve termine.</p> <p>Si veda anche il commento n. 293.</p>
203	DivestItaly	47	2, lett. b)	<p>Dopo le parole "valore per l'impresa" aggiungere le parole "o per la Società civile".</p> <p>Dopo le parole "normativa esterna ed interna" aggiungere le parole ", l'impatto sull'ambiente o sulla Società civile".</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9. Si ritiene che gli indicatori non finanziari possano ricomprendere il riferimento a indicatori di impatto di natura ambientale o sociale.</p>
204	Studio Tropei – Gerin	47	2, lett. b)	<p>Dopo le parole "valore per l'impresa" aggiungere le parole "o per la Società civile".</p> <p>La concezione tradizionale dell'impresa orientata esclusivamente al profitto e al soddisfacimento delle aspettative degli azionisti è oggi fortemente messa in discussione da una visione che la interpreta come soggetto economico orientato ad allineare interessi pubblici e privati attraverso il soddisfacimento dei bisogni di tutti gli stakeholder coinvolti, al fine di costruire un sistema di sviluppo economico sostenibile nel medio-lungo periodo. La teoria economica, in passato (Rappaport, 1986, in sintonia con Milton Friedman) considerava come unico compito del <i>management</i> di un'azienda la generazione di profitto a favore dei</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9.</p>

			<p>proprietari e la c.d. Teoria della Creazione del Valore veniva declinata esclusivamente in termini di creazione di <i>shareholder value</i> secondo logiche di carattere finanziario e di breve termine.</p> <p>Il perseguimento esasperato dello <i>shareholder value</i>, tuttavia, posto in essere spesso in chiave esclusivamente speculativa e con esiti di distruzione di risorse, ha messo in luce la dimensione "<i>irresponsabile</i>" (Gallino, 2005) di un'impresa legata ai soli obiettivi di creazione di valore azionario, in taluni casi anche addirittura senza riuscire a perseguire un "reale" profitto. Nel tempo la Creazione del valore si è andata via via arricchendosi del concetto di "sostenibilità" (Donna, 1999) attraverso processi di <i>competence building</i> e di <i>competence leveraging</i> (Sanchez Heene Thomas, 1996).</p> <p>Tra le ragioni principali che hanno portato ad una accelerazione della sensibilità del mondo imprenditoriale, nel corso dell'ultimo decennio, verso la connessione tra responsabilità socio-ambientale e redditività ha indubbiamente giocato un ruolo determinante il forte peggioramento degli scenari economici e di mercato, conseguente soprattutto alla crisi del 2007 che ha posto al centro della gestione aziendale il recupero di efficienza e l'abbattimento dei costi. Ulteriore elemento che ha influito sul mutamento di scenario è stata la crescente influenza degli stakeholder sulla vita dell'azienda come diretta conseguenza dell'intensificarsi dell'attenzione generale verso lo sviluppo sostenibile. In particolare la considerazione degli stakeholder è andata progressivamente accrescendosi in virtù del riconoscimento del ruolo significativo che essi possono rivestire nel successo di un'iniziativa imprenditoriale, portando un contributo alla formazione delle risorse aziendali e assicurando</p>	
--	--	--	--	--

				<p>consenso e legittimazione sociale all'impresa (Freeman, 1994). Una crescente fetta di consumatori/investitori - per certi versi, ancora inespressa - considera ormai l'attenzione verso i criteri ESG (environmental, social, governance) come elementi essenziali delle proprie scelte di consumo e/o strategie di investimento e tende a favorire emittenti/imprenditori che abbiano una sempre maggior attenzione verso gli elementi NON finanziari connessi allo svolgimento della propria attività (per tutti, cfr. "Investment Governance and the Integration of ESG Factors Progress report" OCSE - June 2016). Dopo le parole "normativa esterna ed interna" aggiungere le parole ", l'impatto sull'ambiente o sulla Società civile".</p>	
205	WWF ITALIA	47	2, lett. b)	<p>Modificare ed integrare come in neretto: tiene conto, ove appropriato, anche di criteri non finanziari che contribuiscono alla creazione di valore per l'impresa per i portatori di interesse, quali la conformità alla normativa esterna ed interna e l'efficienza della gestione del servizio alla clientela, nonché la promozione di pratiche innovative nella capacità di gestione del crescente rischio ambientale legato ai cambiamenti climatici.</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione inerente al commento n. 9.</p>
206	ANIA	50		<p>Osservazione I "compensi corrisposti in base a patti di non concorrenza" costituiscono il corrispettivo non della cessazione del rapporto, bensì dell'obbligo di non operare a favore di aziende concorrenti, sicché rispondono ad un interesse sociale del tutto autonomo e distinto.</p> <p>Proposta Si suggerisce pertanto di precisare che tali "compensi",</p>	<p>Proposta non accolta. La <i>ratio</i> dell'integrazione delle fattispecie incluse nella nozione di importi erogati in caso di cessazione anticipata dell'incarico risponde alla finalità di evitare l'elusione delle previsioni regolamentari che consentono di accordare tali somme solo laddove non remunerino un fallimento e che in ogni caso siano soggette a stringenti limiti quantitativi. La disposizione risulta, peraltro,</p>

				<p>ove genuinamente corrispettivi di un obbligo di non concorrenza di interesse aziendale, sono soggetti ad autonoma disciplina ispirata a principi di congruità e coerenza rispetto alla rilevanza dell'obbligo di non concorrenza che sono destinati a compensare.</p>	<p>in linea con le indicazioni europee in materia (si veda Raccomandazione 2009/385 della Commissione Europea, punto 2.2., che chiarisce che per <i>termination payments</i> si intendono i <i>pagamenti dovuti in caso di recesso anticipato, compresi i pagamenti dovuti per il periodo di preavviso o per un obbligo di non concorrenza previsti dal contratto</i>). L'impostazione del regolamento risulta, inoltre, in linea con le previsioni del settore bancario.</p>
207	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	50	1	<p>1. La formulazione dell'articolo non può non tenere conto delle previsioni contrattuali collettive. Si propone, pertanto, di integrare tale articolo inserendo, dopo l'inciso "sono soggette a stringenti limiti quantitativi", la locuzione "al netto di quanto previsto dalla Contrattazione Collettiva".</p> <p>2. Circa il differimento del pagamento ivi richiamato, si ricorda che l'Impresa ha la possibilità di determinare i casi in cui le indennità non possono essere corrisposte, utilizzando lo strumento del c.d. Malus, o fare ricorso allo strumento del Claw-Back, che fornisce le leve sufficienti a intervenire in caso di fatti o comportamenti fraudolenti eventualmente emersi ex-post.</p> <p>Si propone, pertanto, di espungere l'inciso "il pagamento è differito ai sensi dell'articolo 48".</p>	<p>Per il punto 1 si rinvia al commento n. 4</p> <p>Si vedano anche commenti n. 208 e 216.</p> <p>Per il punto 2, la proposta non è accolta in quanto si ritiene che i <i>termination payments</i> siano soggetti a differimento, al fine di assicurarne l'allineamento agli interessi di lungo periodo dell'impresa. A tale strumento si associano i meccanismi correttivi delle remunerazione <i>ex post</i> individuati nel ricorso da parte dell'impresa a meccanismi di c.d. <i>malus e claw back</i>. Nell'articolo in esame è assicurato in ogni caso il coordinamento con tali previsioni di cui all'articolo 48.</p>
208	ANDIA	52	1	<p>Alla attuale formulazione: "Le disposizioni della presente Sezione si applicano nel rispetto della vigente disciplina che regola i rapporti di lavoro."</p>	<p>Proposta non accolta. Si rimanda al commento n. 4.</p>

				<p>Si suggerisce di integrare con “includere le previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.”</p> <p>Nei CCNL sono previsti casi di fuoriuscita del dipendente dall'impresa. In particolare il vigente CCNL dei dirigenti assicurativi prevede adeguati periodi di preavviso (art 31) nonché di ulteriori tutele in caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr sezione sul collegio arbitrale artt 35-37); nel CCNL sono altresì normate la previdenza integrativa e quella sanitaria. ANDIA ritiene che la gli importi erogati in ottemperanza dei CCNL e regolati da una procedura di Conciliazione Sindacale possano essere considerati come allineati ai requirements normativi in quanto in nessun modo contrari alla sana e prudente gestione dell'impresa. Restano invece sottoposte al comma 1 tutti gli importi riconosciuti su trattative personali e/o lettere di assunzione ed in supero dei massimali fissati dal CCNL.</p>	
209	ANIA	55	2	<p>Osservazione L'art. 275, paragrafo 2, lettera h) degli Atti Delegati chiede che la parte variabile della retribuzione del personale che svolge le funzioni di cui agli articoli da 269 a 272 debba essere indipendente dai risultati delle unità e aree operative che sono soggette al loro controllo, non impone pertanto alcun divieto assoluto di prevedere una parte variabile.</p> <p>Proposta Si chiede di confermare l'ammissibilità della remunerazione variabile, sebbene sia “prevalentemente fissa”, in coerenza con quanto già previsto in altri contesti normativi: - nella Circolare di Banca d'Italia n. 285/2013: “La</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. La formulazione della previsione - già presente nell'articolo 20, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 39/2011 - risulta coerente con la previsione degli Atti delegati e nel non escludere l'ammissibilità del riconoscimento di tale remunerazione variabile, assicura che, laddove accordata, risponda alle indicazioni europee e regolamentari richiamate. Ciò al fine di garantire l'indipendenza dai risultati conseguiti dalle unità operative soggette al controllo delle funzioni in oggetto e la connessione delle remunerazioni accordate</p>

				<p><i>componente variabile, se presente, è contenuta per tutto il personale delle funzioni aziendali di controllo”;</i>” Per il personale più rilevante delle funzioni aziendali di controllo, i compensi fissi sono di livello adeguato alle significative responsabilità e all’impegno connesso con il ruolo svolto; il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione di questi soggetti non supera il limite di un terzo.”</p> <p>- nelle Linee Guida EBA successivamente emanate in tema di “sane politiche di remunerazione” (cfr, ABE/GL/2015/22):</p> <p>o 175. (...) La remunerazione delle funzioni aziendali di controllo dovrebbe essere prevalentemente fissa, in modo da rispecchiare la natura delle loro responsabilità.</p> <p>o 176. I metodi utilizzati per la determinazione della remunerazione delle funzioni di controllo (...) non dovrebbero compromettere l’obiettività e l’indipendenza del personale.</p> <p>- nella direttiva UCITS V, come recepita nel Regolamento Congiunto Banca d’Italia / Consob del 29/10/2007 (art. 40): “La remunerazione delle funzioni aziendali di controllo dovrebbe essere prevalentemente fissa; la remunerazione variabile, eventuale, è coerente con il conseguimento degli obiettivi legati alle relative funzioni e indipendente dai risultati conseguiti dai settori della società soggetti al proprio controllo”.</p>	<p>a tali funzioni con il raggiungimento di obiettivi connessi all’efficacia e alla qualità dell’azione di controllo, evitando l’insorgere di conflitti di interesse.</p>
210	D’Argenio Polizzi e Associati - Studio Legale (Milano)	56	1 e 2	<p>In vista del recepimento della Direttiva 2016/97/UE (“IDD”) in materia di distribuzione assicurativa, sarebbe opportuno favorire un migliore coordinamento con le indicazioni che verranno fornite in materia di incentivi e compensi (<i>inducement</i>) riconosciuti agli intermediari (cfr. gli articoli 17,19 e 29 della Direttiva stessa).</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>Si ritiene che la previsione in esame, di carattere generale e programmatico, definisca disposizioni di principio che garantito il coordinamento con le previsioni derivanti dalla direttiva IDD. E’ stato assicurato l’opportuno coordinamento tra le disposizioni di ulteriore implementazione di</p>

					dettaglio della disciplina in materia di distribuzione assicurativa e le previsioni in oggetto.
211	Norton Rose Fulbright Studio legale – Avv. S. Iannitti	56	1	<p>Si consiglia di eliminare l'ultima parte della disposizione "e che, in ogni caso, non incentivino condotte contrarie all'obbligo di comportarsi secondo correttezza nei confronti degli assicurati". Talune forme di remunerazione basate sul volume di produzione realizzato (rappel o sovra-commissioni) sono di per sé idonee a creare un incentivo alla vendita, che non necessariamente induce a comportarsi in maniera confliggente con l'interesse del cliente. Il risultato perseguito può quindi più efficacemente essere raggiunto dall'impresa mediante un'efficace attività di controllo sull'operato delle reti.</p> <p>Si osserva peraltro come né gli Atti Delegati né gli orientamenti EIOPA contengano una specifica menzione della remunerazione degli intermediari, apparendo le politiche di remunerazione limitate allo staff ed ai fornitori della compagnia.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Come già precisato nel commento n. 210, la previsione in esame contiene un'indicazione di principio generale e di valore programmatico che prevede un raccordo tra la definizione delle politiche di remunerazione da parte dell'impresa e la finalità più ampia di tutela degli assicurati (finalità questa che è individuata per il settore assicurativo come prioritaria, ai sensi dell'articolo 3 del Codice, in capo all'IVASS). Tale previsione assicura la coerenza con le discipline dettate sul punto dalla direttiva IDD, della quale si deve tener conto anche in tale sede. Infatti, l'aspetto attinente ai profili della <i>policy</i> di remunerazione dell'impresa, anche per gli intermediari assicurativi, è in ogni caso coperto dall'ambito applicativo della regolamentazione IVASS in materia.</p>
212	Norton Rose Fulbright Studio legale – Avv. S. Iannitti	56	2	<p>Si prega di confermare che la disposizione è limitata alle forme di remunerazione connesse ai risultati del portafoglio (profit sharing), non potendo trovare applicazione rispetto al pagamento ordinario di provvigioni (per definizione connesso al solo piazzamento del prodotto) ed alle sovra-provvigioni.</p> <p>Si chiede peraltro di precisare se il pre-conto delle provvigioni sia compatibile con la necessità di evitare incentivi ad un'eccessiva esposizione al rischio.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>La disposizione - già prevista nel Regolamento ISVAP n. 39/2011 - persegue la finalità di prevedere che l'impresa tenga in considerazione, anche con riguardo agli intermediari assicurativi (per la rete distributiva), i principi generali, cui viene fatto rinvio nella norma, cui sono ispirate le <i>policy</i> di remunerazione dell'impresa al fine</p>

					<p>di assicurare, tra l'altro, l'allineamento ai rischi delle politiche anche per tali soggetti. Il sistema di remunerazione delle imprese deve rispondere ad una duplice finalità di rispondenza a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i principi generali dettati dalle disposizioni regolamentari in oggetto, come sopra descritti; 2) le disposizioni dettate dal Titolo del Codice dedicato alla distribuzione che assicuri che la distribuzione di prodotti avvenga con diligenza, correttezza e trasparenza nel migliore interesse dei contraenti.
213	Norton Rose Fulbright Studio legale – Avv. S. Iannitti	57	2	<p>Si chiede di precisare se l'introduzione di uno SLA e di un correlato meccanismo di penali che il fornitore debba corrispondere in caso di disservizio, siano sufficienti ad evitare il paventato risultato di un incentivo ad un'eccessiva esposizione al rischio.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>La previsione in argomento prevede, come indicazione di principio, che le imprese elaborino politiche di remunerazione in caso di esternalizzazione di funzioni o attività essenziali o importanti o funzioni fondamentali che non incoraggino un'eccessiva assunzione di rischi, in considerazione della strategia di gestione del rischio dell'impresa, ad esempio attraverso l'individuazione di meccanismi di remunerazione inadeguati. Le modalità concrete di articolazione dei presidi, diretti ad evitare un'eccessiva esposizione al rischio, sono rimesse all'autonoma determinazione dell'impresa, purchè rispondano in concreto al perseguimento della finalità della previsione.</p>

214	AICOM	58		<p>Circa le politiche di remunerazione il riferimento espresso alla Funzione riguarda espressamente la verifica “ ex post “ circa la coerenza delle politiche rispetto alle norme in materia del Documento e di altre norme anche etiche o di condotta applicabili.</p> <p>Sarebbe opportuno prevedere espressamente la presenza della Funzione in sede di definizione delle politiche, vista la rilevanza della conformità in tale ambito e la necessità di avere la massima chiarezza sulla presenza della funzione di conformità nel processo relative alle remunerazioni.</p> <p>Presenza ex ante già prevista per la funzione di gestione dei rischi dall’art. 32 lett. d) dove è previsto che la funzione collabora alla definizione di meccanismi economici di incentivazione del personale e che sarebbe pertanto facilmente estendibile alla FC con riferimento alla conformità delle politiche di remunerazione da verificare ex post in fase applicativa.</p>	<p>Proposta non accolta con riguardo al primo capoverso.</p> <p>Si precisa che il coinvolgimento <i>ex ante</i> delle funzioni fondamentali nella definizione delle politiche di remunerazione è assicurato dalla previsione di cui all’articolo 42 del Regolamento. A tale previsione di carattere generale e riguardante la fase <i>ex ante</i> di determinazione delle <i>policy</i> dell’impresa si somma quanto previsto dalle disposizioni specifiche per determinate funzioni fondamentali e dalle previsioni sulla verifica <i>ex post</i> eseguita dalle funzioni fondamentali medesime in merito all’attuazione delle politiche.</p> <p>Proposta accolta con riguardo al secondo capoverso.</p> <p>Il testo regolamentare è stato opportunamente riformulato, al fine di accogliere l’osservazione in merito all’esplicitazione dei compiti assegnati alla funzione di gestione del rischio nella fase di verifica delle politiche di remunerazione.</p>
215	ANIA	58		<p>Si chiede di specificare quali siano esattamente i compiti della Funzione Attuariale e del Risk Management con riferimento all’attività di verifica rispetto all’attuazione delle politiche di remunerazione.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>La disposizione - già presente in analoga formulazione nel Regolamento ISVAP n. 39/2011- contiene alcune indicazioni non tassative in merito ai compiti assegnati alle funzioni di revisione interna e compliance per le verifiche di attuazione delle <i>policy</i> aziendali in materia di remunerazioni.</p> <p>A fini di maggiore chiarezza il testo regolamentare è stato integrato,</p>

					specificando i compiti assegnati alla funzione di <i>risk management</i> in materia di verifica dell'attuazione delle politiche di remunerazione.
216	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	59	1, lett. d)	<p>Si chiedono chiarimenti su quali siano le forme di previdenza complementare/piani di pensionamento riferibili a coloro che svolgono funzioni di amministrazione e controllo (i.e. Amministratori e Sindaci che non hanno un rapporto di lavoro dipendente con la società”).</p> <p>Si segnala inoltre un refuso alla lett. d), che si propone di integrare come segue: “d) una descrizione delle</p>	<p>L’obiettivo dell’articolo è quello di assicurare la più ampia copertura delle forme di remunerazione, in linea con quanto previsto dagli Atti delegati, articoli 275, paragrafo 2, lettera g) e 294, paragrafo 1, lettera c) che richiedono rispettivamente “<i>alle persone soggette alla politica di retribuzione di impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personali o assicurazioni relative alle retribuzioni e alle passività che metterebbero a repentaglio gli effetti di allineamento al rischio incorporati nel loro accordo in materia di retribuzione</i>”; e nell’ambito dell’SFCR all’impresa richiedono una informativa pubblica in merito alla “<i>descrizione delle principali caratteristiche dei regimi pensionistici integrativi o di prepensionamento per i membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e per i titolari di altre funzioni fondamentali</i>”.</p> <p>Gli obblighi, definiti nella previsione regolamentare, sono applicabili solo laddove le predette forme di remunerazione siano effettivamente esistenti.</p> <p>Per il primo profilo si veda anche il commento n. 207.</p> <p>Proposta accolta con riferimento al secondo profilo. Il testo regolamentare è</p>

				<i>principali caratteristiche della previdenza complementare o dei piani di prepensionamento per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e per i titolari delle funzioni fondamentali”.</i>	stato conseguentemente modificato.
217	ANIA	59	2	<p>Osservazioni Si ritiene occorra permettere alle imprese di fornire dati percentuali - e non necessariamente i valori assoluti – in merito agli importi delle remunerazioni.</p> <p>Proposta Si propongono le seguenti integrazioni (cfr. testo in grassetto): - <i>“Il consiglio di amministrazione rende annualmente all’assemblea un’adeguata informativa sull’applicazione delle politiche di remunerazione, corredata da informazioni quantitative (fornite anche tramite informazioni meramente percentuali) sui compensi corrisposti”</i>; e</p>	<p>In linea con le previsioni degli Atti delegati (articoli 294, paragrafo 2, lettera c) e 308, paragrafo 1, lettera c) è stato integrato il contenuto dell’informativa all’assemblea e al Supervisore, al fine di perseguire finalità di maggiore consapevolezza degli <i>stakeholder</i> e dell’Autorità di vigilanza, in materia di remunerazioni.</p> <p>In particolare, con riferimento all’informativa che il consiglio rende all’assemblea, contenente dati di natura quantitativa, si ritiene che l’informazione del mero dato percentuale in assenza dell’indicazione dell’importo numerico della remunerazione corrisposta non sia rispondente alla finalità della norma (rendere gli <i>stakeholder</i> edotti in merito all’attuazione delle <i>policy</i> di remunerazione e consentire agli stessi di acquisire informazioni sui compensi). L’articolo è stato, in ogni caso, parzialmente riformulato con una limitazione dell’ambito soggettivo di applicazione dell’informativa in oggetto ad alcune specifiche figure individuate in seno all’Alta dirigenza, in accoglimento delle osservazioni pervenute. Ciò anche per garantire maggiore allineamento al comparto bancario e alla disciplina vigente per le società quotate, nelle more di una revisione più ampia del</p>

				<p>- inserire, dopo la locuzione “<i>articolo 47-quater</i>”, la dicitura “del CAP”.</p> <p>Inoltre si chiede di esplicitare nel testo dell’art. 59 che: - riguardo all’“<i>ulteriore personale rilevante</i>”, le informazioni sui compensi possano essere rese in forma “<i>aggregata</i>”; e</p>	<p>quadro normativo di interesse, a seguito del prossimo recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 2017/828 (SHRD 2).</p> <p>Con riguardo al secondo alinea la proposta è accolta, modificando il testo secondo quanto proposto.</p> <p>Relativamente alle osservazioni di cui al terzo alinea la proposta è parzialmente accolta. Tale informativa, inserendosi nell’ambito del <i>reporting</i> al Supervisore, intende coprire, a fini di vigilanza, i dati sui compensi riguardanti, in particolare, i titolari delle funzioni fondamentali e degli ulteriori <i>risk takers</i>, come definiti dall’impresa. Tuttavia, al fine di accogliere parzialmente l’osservazione, si riformula il testo della previsione, consentendo l’informazione aggregata per l’ulteriore personale <i>risk taker</i> (non titolare di KF per cui è richiesto il dato nominativo individuale). In coerenza con la regolamentazione in vigore per le società quotate e, tenuto conto delle finalità di vigilanza che insistono sui profili in argomento, sarà in ogni caso reso il dato nominativo, laddove un <i>risk taker</i> (ivi incluso un soggetto appartenente all’Alta direzione, per cui è richiesto di norma il solo dato aggregato) percepisca una remunerazione complessiva maggiore di uno dei soggetti per i quali è richiesto il dato nominativo.</p> <p>Si rimanda, inoltre, al commento n. 218.</p>
--	--	--	--	--	---

				- il contenuto dell'informativa relativa alla remunerazione corrisposta "ai singoli membri dell'organo amministrativo di controllo e dell'alta direzione" possa essere diversamente graduato in ragione secondo congruità, al fine di prevedere un'informativa di minor dettaglio per le imprese non quotate o comunque di minore complessità.	Con riguardo al quarto alinea la proposta non è accolta. Si ritiene, in ogni caso, che la riformulazione operata dell'ambito soggettivo di applicazione dell'informativa all'assemblea, rispetto alla formulazione proposta nello schema in consultazione, limitando l'impatto applicativo della previsione che impone un'informativa nominativa a un ambito più ristretto di soggetti in seno all'Alta direzione non sia ulteriormente declinabile in ragione della proporzionalità.
218	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	59	2	Relativamente all'informativa che il Consiglio di Amministrazione "rende annualmente all'Assemblea sull'applicazione delle politiche di remunerazione, corredata da informazioni quantitative sui compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento ai singoli membri dell'organo amministrativo, di controllo e dell'alta direzione" nonché sull'"adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci, fissa e variabile, che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione anticipata dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro", si richiede di allineare l'informativa da rendere all'Assemblea alle previsioni in materia già emanate dalla Consob e, in particolare, dagli artt. 114-bis e 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dall'art. 84-bis del Regolamento Emittenti e relativo Allegato 3°, che, con riguardo ai dirigenti con responsabilità strategiche (fatto salvo solo il Direttore Generale) prevede che le informazioni quantitative siano fornite in modo aggregato.	Proposta parzialmente accolta. Il testo viene riformulato, modificando il riferimento e richiedendo l'indicazione del dato aggregato per le figure non specificamente menzionate dal DM 220/2011 in seno all'Alta Direzione, mantenendo il dato nominativo per il solo direttore generale o altra figura che assolve funzione equivalente. In coerenza con la regolamentazione in vigore per le società quotate, sarà in ogni caso reso il dato nominativo laddove il soggetto dell'Alta direzione per cui è richiesto di norma il dato aggregato percepisca una remunerazione complessiva maggiore di uno dei soggetti per i quali è richiesto il dato nominativo. Si rinvia al commento 217.
219	Norton Rose Fulbright	60		In conformità con l'orientamento 61 espresso dall'EIOPA nelle linee guida del 2015, si suggerisce di introdurre un quarto comma per specificare che, anche in deroga al	Proposta non accolta. L'osservazione non richiede modifiche al testo. La disposizione di cui al comma 2

	Studio legale – Avv. S. Iannitti			divieto di cui all'attuale secondo comma, l'attribuzione ad un intermediario del potere di sottoscrivere affari o regolare sinistri per conto di un assicuratore non costituisce attività di esternalizzazione, pur applicandosi i medesimi requisiti.	della previsione in argomento - già presente nell'articolo 29, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 - è stata mantenuta, in quanto l'attività di assunzione dei rischi, considerata <i>core business</i> dell'impresa di assicurazione, è ritenuta un'attività di cui l'impresa non può in alcun caso privarsi. Come anche confermato dalla linea guida EIOPA in oggetto e relativi ET l'attività tipica dell'intermediazione non rientra nell'ambito di applicazione dell'orientamento europeo. Nei casi in cui gli agenti sottoscrivono rischi per conto della compagnia mandante è necessario che l'assunzione dei rischi sia previamente autorizzata dalla compagnia, ferma restando la fissazione dei limiti nel relativo contratto di mandato. Si veda anche commenti n. 105 e 220.
220	Studio Legale DLA Piper	60	2	Analogamente a quanto previsto dal regolamento IVASS n. 20/2008, l'articolo 60, comma 2, del documento di consultazione in esame prevede il divieto di esternalizzazione dell'attività di assunzione dei rischi. In ambito europeo ed in alcune giurisdizioni è tuttavia consentita la delega dell'attività di sottoscrizione di rischi a soggetti professionali (<i>Underwriting Agency</i>) che, tra le altre attività, sottoscrivono rischi per conto della compagnia mandante entro limiti ben determinati fissati nel relativo contratto di mandato (o <i>binder</i> o <i>binding authority agreement</i>). In tale contratto sono specificati i rischi che possono essere sottoscritti dal mandatario, i rischi esclusi, i massimali delle garanzie, le esclusioni minime che le polizze devono necessariamente provvedere etc..	Si rinvia al commento 219. Con riferimento alla figura richiamata del <i>manufacturer de facto</i> , contemplata nella direttiva IDD, si ritiene che il richiamo a tale figura non modifichi le valutazioni dell'Istituto, a fondamento delle indicazioni fornite sulla materia, anche in merito alla qualificazione dell'attività di assunzione dei rischi.

				<p>Lo strumento del <i>binder</i> viene tipicamente usato dalle compagnie per assumere rischi in settori “<i>non core</i>” o per penetrare mercati nuovi sotto il profilo geografico, affidandosi a tale fine ad intermediari specializzati.</p> <p>L’Orientamento 61 – Sottoscrizione (EIOPA) al punto 1.114, contempla espressamente la delega dell’attività di sottoscrizione del rischi: “<i>Quando a un intermediario assicurativo non dipendente di un’impresa di assicurazioni viene attribuita l’autorità di sottoscrivere affari o regolare sinistri in nome e per conto dell’impresa di assicurazioni, quest’ultima dovrebbe garantire che all’attività di tale intermediario si applicano i requisiti di esternalizzazione...</i>”.</p> <p>Si propone quindi l’eliminazione dell’intero paragrafo 2 dell’art. 60 (anche in considerazione del fatto che l’articolo 1 del medesimo articolo prevede adeguate misure volte ad evitare, in via generale, lo “svuotamento” dell’attività di impresa nonché del riconoscimento espresso della figura del <i>manufacturer</i> del facto nella recente direttiva IDD) e di annoverare l’attività in esame tra quelle essenziali o importanti esternalizzabili.</p>	
221	ANIA	61	2	<p>Proposta</p> <p>Si propone di consentire che l’obbligo di conservazione documentale previsto dall’articolo 61, comma 2, possa essere assolto non solo “<i>presso la propria sede</i>”, ma anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “<i>presso gli uffici amministrativi dell’impresa</i>”, eventualmente previa comunicazione ad IVASS sulla scorta di quanto previsto in materia di conservazione dei libri sociali ex Regolamento n. 27; oppure - presso terzi fornitori o altre società del gruppo incaricati del servizio di archiviazione. 	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo regolamentare è stato riformulato ed è stato inserito un chiarimento al riguardo nella relazione di accompagnamento.</p> <p>Si rinvia al commento n. 171.</p>
222	UNIPOL GRUPPO	61	2	<p>Il comma in esame prevede che “<i>L’impresa che esternalizza funzioni o attività conserva presso la</i></p>	<p>Si rinvia ai commenti n. 171 e 221.</p>

	S.P.A.			<p>propria sede l'accordo di esternalizzazione”</p> <p>Si chiede conferma che il riferimento a “<i>la propria sede</i>” sia da interpretare come la sede o il diverso luogo ove, in base alla normativa primaria e secondaria vigente e nel rispetto delle condizioni dalla stessa previste, l'impresa conserva legittimamente la propria documentazione.</p>	
223	ANIA	62	2	<p>Osservazione</p> <p>Si segnala che la politica di esternalizzazione non pare essere la sede idonea a fornire evidenza delle analisi effettuate ai fini della stipulazione di accordi di esternalizzazione.</p> <p>Proposta</p> <p>Si chiede di modificare la norma come segue: “2. L'impresa nell'ambito della politica di esternalizzazione fornisce evidenza del processo di analisi effettuato ai fini della conclusione dell'accordo di esternalizzazione”.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>A fini di maggiore chiarezza, il comma è stato riformulato.</p> <p>La previsione trova il suo fondamento nella Linea Guida EIOPA n. 63 (in particolare ET 2.301) che assume un tono prescrittivo al fine della documentazione, nella politica, del processo di analisi che deve essere effettuato dall'impresa anteriormente all'esternalizzazione.</p> <p>Si ritiene, in ogni caso, che del processo di analisi posto concretamente in essere dall'impresa, ai fini della conclusione del contratto di <i>outsourcing</i>, debba essere mantenuta evidenza.</p> <p>Si veda anche osservazione n. 224.</p>
224	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	62	2	<p>In linea con quanto previsto negli Orientamenti EIOPA (<i>Explanatory text</i> dell'Orientamento 63, punto 2.30111), si propone la seguente riformulazione della parte iniziale del comma in oggetto: “<i>L'impresa nell'ambito della politica di esternalizzazione</i> fornisce evidenza del definisce il processo di analisi effettuate da effettuarsi ai fini della conclusione dell'accordo di esternalizzazione.”.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato.</p> <p>Cfr. anche commento n. 223.</p>

225	ANIA	62	3	<p>Proposta Si chiede di sostituire: “<i>L’analisi di cui al comma è condotta al fine ...</i>” con la seguente, “<i>I criteri fissati nella politica sono diretti a comprendere ...</i>”</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Il testo regolamentare viene integrato al fine di assicurare la coerenza con le modifiche apportate al comma 2, in accoglimento parziale dell’osservazione n. 223.</p> <p>Si veda anche al commento n. 224.</p>
226	ANIA	62	4	<p>Proposta Si chiede di sostituire il termine: “<i>garantisce</i>” - riferito a risultati per loro natura soggetti a rischio d’impresa (anche la decisione di esternalizzazione è una decisione d’impresa...) con “<i>deve tenere conto delle implicazioni</i>”.</p>	<p>Proposta non accolta. La previsione era già presente nel corrispondente articolo 30, comma 1, lett. b) del Regolamento ISVAP n. 20/2008 concernente l’esternalizzazione di attività essenziali o importanti. Si ritiene che la disposizione mantenga in ogni caso la sua finalità - di presidio che impone all’impresa la responsabilità della valutazione in merito alle modalità dell’esternalizzazione, in termini di non compromissione dei risultati finanziari, della stabilità e continuità dell’attività - e risulti coerente con le previsioni regolamentari complessivamente considerate.</p>
227	ANIA	62	6	<p>Osservazione Si ritiene occorra chiarire tempi, modi e responsabili della rendicontazione al Consiglio.</p> <p>Proposta Si chiede di intervenire come segue: “<i>Nell’ambito della politica sono altresì individuati dall’impresa i servizi esternalizzati di funzioni o attività essenziali o importanti da sottoporre a preventiva approvazione da parte dell’organo amministrativo. Tale organo è regolarmente informato – su base annuale – in merito alle risultanze</i></p>	<p>Proposta parzialmente accolta. La previsione in esame recepisce la linea guida EIOPA n. 63 (in particolare ET 2.305). A fini di maggiore chiarezza il testo regolamentare è stato modificato, al fine di specificare i tempi della rendicontazione al consiglio.</p> <p>Si veda anche commento 228.</p>

				delle verifiche svolte sulle attività ricevute dall'impresa ai sensi ai risultati degli accordi in essere, da parte dei responsabili delle attività di controllo sulle funzioni o attività esternalizzate nel corso della operatività degli stessi.	
228	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	62	6	In considerazione del fatto che la politica di esternalizzazione di cui all'art. 61 del Documento ha l'obiettivo di definire le linee guida per l'esternalizzazione, per maggiore chiarezza si propone la seguente riformulazione della prima parte del comma in commento: <i>"Nell'ambito della politica sono altresì individuati sono altresì definiti dall'impresa i criteri per l'individuazione dei servizi esternalizzati di funzioni o attività essenziali o importanti da sottoporre a preventiva approvazione da parte dell'organo amministrativo."</i>	Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato. In ragione dell'accoglimento di tale osservazione, l'impresa dà in ogni caso evidenza del processo concretamente posto in essere.
229	Ordine degli Attuari	63	2	Osservazione Si osserva che non si rintracciano nella normativa primaria di riferimento (essenzialmente Codice delle Assicurazioni Novellato e Atti Delegati) delle limitazioni all'utilizzo della esternalizzazione delle funzioni fondamentali da parte delle Imprese/Gruppi alle sole casistiche nelle quali "in ragione della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti alla sua attività, l'istituzione di funzioni fondamentali all'interno di essa non risponde a criteri di economicità, efficienza e affidabilità". La previsione del comma in questione appare dunque limitare in maniera importante la libertà di impresa. Naturalmente si condivide l'esigenza che le logiche di esternalizzazione e i relativi accordi siano basati e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 30-septies del Codice delle Assicurazioni nonché dall'articolo 274 e che seguano tutta la procedura prevista dal presente schema di regolamento e, dunque, su queste basi suggeriamo di effettuare la seguente modifica.	Proposta parzialmente accolta. Il presidio per cui l'esternalizzazione delle funzioni fondamentali deve essere giustificato da ragioni di proporzionalità ed economicità era già presente nel Regolamento ISVAP n. 20/2008 nei corrispondenti articoli 16, comma 1, (per la revisione interna), 21-ter, comma 1, per la funzione di <i>risk management</i> , 25, comma 1 per la <i>compliance</i> . Si richiama, inoltre, quanto previsto dall'articolo 30 del Codice che prevede che il sistema di governo societario dell'impresa sia rispondente al principio di proporzionalità e preveda almeno l'istituzione delle 4 funzioni fondamentali individuate dalla norma medesima, nonché al potere regolamentare previsto dal dettato primario in materia di <i>governance</i> e di esternalizzazione. Il testo regolamentare è stato modificato di

				<p>Proposta</p> <p>Si propone modificare il comma 2 dell'articolo 63 in questo modo:</p> <p>“L'impresa può esternalizzare le funzioni fondamentali, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Capo ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 30-<i>septies</i> del Codice e dall'articolo 274 degli Atti delegati. -, se, in ragione della ridotta portata e complessità dei rischi inerenti alla sua attività, l'istituzione di funzioni fondamentali all'interno di essa non risponde a criteri di economicità, efficienza e affidabilità””</p>	<p>conseguenza.</p> <p>L'impostazione, come descritta, è in linea con l'attesa - contenuta nella lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità – che le imprese di maggiore rischiosità/complessità, qualora ricorrano all'esternalizzazione delle funzioni fondamentali, lo facciano all'interno del gruppo.</p>
230	AIIA	63	3	<p>Osservazione</p> <p>Si chiede di sostituire “L'impresa designa al proprio interno il titolare della funzione fondamentale esternalizzata” con “L'impresa designa al proprio interno o all'interno del Gruppo assicurativo di appartenenza il titolare della funzione fondamentale esternalizzata” al fine di consentire, anche in applicazione del principio di proporzionalità, una semplificazione organizzativa delle imprese, in particolare all'interno dei gruppi.</p> <p>La disposizione prevede che le imprese, qualora esternalizzino le funzioni fondamentali, designino al proprio interno il titolare della funzione fondamentale esternalizzata, cui è assegnata la complessiva responsabilità della stessa. Il titolare deve inoltre possedere conoscenze ed esperienze tali da consentire una valutazione critica della prestazione svolta e dei risultati raggiunti dal fornitore di servizi. In relazione a tale articolo IVASS auspica che l'esternalizzazione delle funzioni fondamentali ricorra solo nei casi di imprese di minori dimensioni e/o complessità. Così come formulata</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>In linea con il <i>framework</i> europeo (GL n. 14) e nazionale di riferimento, il titolare della funzione fondamentale esternalizzata è individuato all'interno dell'impresa cedente, anche nel caso di <i>outsourcing</i> nell'ambito del gruppo assicurativo. Su tale soggetto è incardinata la complessiva responsabilità, nei confronti dell'impresa e dell'Autorità, dell'attività svolta dalla funzione esternalizzata.</p> <p>Cfr, al riguardo, le indicazioni in materia di esternalizzazione delle funzioni fondamentali contenute nella lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità.</p> <p>Si vedano anche i commenti n. 231, 232, 233 e 236.</p>

				<p>la disposizione, nella prospettiva dei gruppi assicurativi, si pone a nostro avviso in discontinuità rispetto a modelli di organizzazione delle funzioni di controllo diffusi e consolidati nel mercato e che, tra l'altro, si basano:</p> <p>a. sull'accentramento delle funzioni di controllo in capo alle società capogruppo/società di maggiore significatività all'interno di un gruppo;</p> <p>b. sulla stipula di contratti di outsourcing della funzione di revisione interna tra la capogruppo e le singole società controllate.</p> <p>Se confermata, l'applicazione di tale norma richiederebbe una revisione delle soluzioni organizzative basate sull'accentramento delle funzioni di controllo e la costituzione di specifici presidi in capo alle imprese con profilo di rischio più accentuato (a loro volta da identificare sulla base dei requisiti indicati da IVASS nella relazione accompagnatoria del documento - cfr. par. 3. Proporzionalità).</p>	
231	ANIA	63	3	<p>Osservazione</p> <p>In linea con le Osservazioni Generali di cui sopra (cfr. par. B)), la proposta è finalizzata a prevedere due figure: (i) un titolare della funzione esterno all'impresa presso l'<i>outsourcer</i> (i.e. <i>compliance officer</i>, <i>risk officer</i>) che è responsabile, nei confronti del Consiglio di Amministrazione dell'impresa e dell'Autorità, dell'attività svolta dalla funzione esternalizzata; e (ii) un "referente" o "responsabile" all'interno dell'impresa che deve controllare l'attività svolta dalla funzione fondamentale esternalizzata.</p> <p>L'impostazione sopra proposta è tra l'altro coerente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il modello di governo dettato di Banca d'Italia che prevede specifici referenti per ciascuna delle funzioni aziendali di controllo; e 	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si rinvia al commento 230.</p> <p>Si precisa che la previsione di un titolare, interno all'impresa, cui affidare la responsabilità della funzione fondamentale anche in caso di esternalizzazione della stessa, deriva dall'esigenza di assicurare la <i>compliance</i> al <i>framework</i> europeo di riferimento. Tale impianto non consente di replicare l'assetto organizzativo previsto dal Regolamento n. 20/2008 basato sulla figura del "referente".</p>

			<p>- il ruolo del “referente” previsto dal Regolamento n. 20/2008 in caso di accentramento nel gruppo assicurativo delle funzioni di <i>compliance</i>, <i>risk management</i> e revisione interna;</p> <p>- il ruolo del “responsabile” previsto dal Regolamento n. 20/2008 in caso di esternalizzazione infragruppo delle funzioni di <i>compliance</i>, <i>risk management</i> e revisione interna.</p> <p>Proposta Si propone la seguente modifica: <i>“L’impresa designa al proprio interno il responsabile, o referente in caso di accentramento, titolare per della funzione fondamentale esternalizzata o accentrata, cui è assegnata la complessiva responsabilità di supervisionare l’attività svolta dalla della funzione esternalizzata o accentrata. Il responsabile o referente titolare, oltre ai requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza di cui all’articolo 76 del Codice e 28 del presente Regolamento, possiede conoscenze ed esperienze tali da consentire una valutazione critica della prestazione svolta e dei risultati raggiunti dal fornitore di servizi e svolge le attività proprie secondo i compiti e le responsabilità stabiliti dall’impresa”.</i></p> <p>In via subordinata si chiedono chiarimenti in merito ai compiti e responsabilità del titolare interno della funzione fondamentale esternalizzata. Questo soprattutto nel caso di esternalizzazione della funzione fondamentale verso l’USCI che svolga attività assicurativa.</p>	<p>Nel caso di esternalizzazione della funzione fondamentale verso la USCI assicurativa, la stessa sarà svolta dalla struttura organizzativa della USCI, ferma restando la necessità della individuazione, presso l’impresa cedente, del titolare della funzione fondamentale esternalizzata. Al ricorrere di tale soluzione organizzativa si ritiene che il titolare, presso l’impresa cedente, della funzione fondamentale esternalizzata sia</p>
--	--	--	---	---

					chiamato, in quanto responsabile di tale funzione, ad assolvere alle funzioni individuate dalle previsioni regolamentari in capo al titolare di KF (tra l'altro, artt. 28, 29, 30), ivi incluso il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni normative primarie; la presenza di tale soggetto assicura che l'assolvimento della funzione stessa da parte della USCI sia rispondente alle esigenze specifiche dell'impresa individuale che esternalizza.
232	D'Argenio Polizzi e Associati - Studio Legale (Milano)	63	3	<p>Osservazione</p> <p>La disposizione prevede un notevole appesantimento del processo di esternalizzazione delle funzioni fondamentali. Posto che l'esigenza di esternalizzare una funzione fondamentale deriva dalla necessità di rispettare un principio di economicità, efficienza ed affidabilità, si ritiene in contrasto con tale principio la designazione all'interno dell'Impresa del titolare della funzione fondamentale esternalizzata.</p> <p>Tale misura, oltre a non rispondere necessariamente ai criteri di economicità e di proporzionalità previsti dalla normativa in commento, rischia di diminuire l'indipendenza della funzione di controllo, che in questo modo sarebbe soggetta ad una mediazione nella realizzazione dei flussi informativi sulle attività svolte e nelle comunicazioni rivolte al Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Si chiede quindi di voler considerare il mantenimento del solo responsabile della funzione fondamentale esternalizzata quale referente unico per la relativa attività.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si rinvia ai commenti n. 230-231, nonché alle indicazioni in materia di esternalizzazione di funzioni fondamentali contenute nella lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità.</p>

				<p>In ragione di quanto sopra si chiede inoltre di reintrodurre, la possibilità, qualora l'esternalizzazione di funzioni fondamentali, da parte di imprese di minori dimensioni e/o complessità, avvenga a favore di società appartenenti al medesimo gruppo, di accentrare all'interno del gruppo le attività relative alle funzioni fondamentali, attraverso la costituzione di unità specializzate, con la conseguente necessità di nomina (all'interno delle singole compagnie) di un "referente" che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo.</p>	
233	ACORÀ	63	3 e 4	<p>Osservazione e Proposta</p> <p>La disciplina in materia di esternalizzazione proposta nel Documento equipara sostanzialmente l'esternalizzazione infra-gruppo a quella extra-gruppo. Tuttavia, gli obblighi di cui ai commi in esame, in capo all'impresa che esternalizza, dovrebbero, a nostro avviso, riferirsi unicamente ai casi di esternalizzazione extra-gruppo.</p> <p>Non risulterebbe infatti coerente offrire alle imprese di minori dimensioni e/o complessità appartenenti a un gruppo la possibilità di esternalizzare le funzioni fondamentali nell'ambito del gruppo - sulla base di valutazioni di economicità, efficienza e affidabilità - per poi costringerle a:</p> <p>i. designare al proprio interno un "titolare" della funzione fondamentale esternalizzata, dotato dei medesimi requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti per i responsabili delle funzioni, nonché di conoscenze ed esperienze adeguate. L'obbligo di individuare al proprio interno questa figura "responsabile" della funzione esternalizzata porta ad escludere de facto l'esternalizzazione di funzione, consentendo esclusivamente quella di singole attività.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si rinvia ai commenti nn. 230-232</p>

				<p>ii. verificare che coloro che, presso il fornitore o subfornitore dei servizi, svolgono la funzione fondamentale esternalizzata possiedano i medesimi requisiti. Tale verifica infatti è già assolta dalla capogruppo o dalla diversa impresa che accentra le Funzioni Fondamentali nel Gruppo, in quanto assoggettata a tale disciplina.</p> <p>Si chiede, quindi, di limitare l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'Art. 63 ai casi di esternalizzazione extra-gruppo e di ripristinare nelle imprese che esternalizzano all'interno del gruppo la figura di "referente", che curi i rapporti con il responsabile della funzione di gruppo, prevista dal Reg. IVASS n. 20/2008 attualmente in vigore.</p>	
234	ANIA	63	4	<p>Proposta Si chiede di precisare che "<i>coloro che presso il fornitore svolgono...</i>" si riferisce ai soli responsabili presso l'<i>outsourcer</i> (v. art. 68, comma 1).</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che l'espressione in esame si riferisce sia al responsabile della funzione fondamentale presso il fornitore (soggetto a comunicazione ad IVASS ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Regolamento) sia allo <i>staff</i>. I rispettivi requisiti di idoneità saranno diversamente articolati nella politica aziendale dell'impresa che esternalizza la relativa funzione.</p>
235	CROFI	63		<p>Proposta Esternalizzazione delle funzioni fondamentali Si propone di specificare che l'art. faccia specifico riferimento alle esternalizzazioni extragruppo.</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia al commento n. 230</p>
236	Norton Rose Fulbright Studio legale –	63	<i>Punto iii) del riquadro contenente le attese di IVASS</i>	<p>Osservazione Con riferimento alle imprese di minori dimensioni o complessità non appartenenti ad un gruppo, si segnala come l'affidamento della funzione di revisione interna sia in realtà idoneo a garantire una maggiore imparzialità ed</p>	<p>Proposta accolta Si rinvia al commento n. 230. Con riguardo alla funzione di revisione interna si rinvia alla lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di</p>

	Avv. S. Iannitti			efficacia dei controlli, sovente pregiudicata nelle realtà di minori dimensioni.	proporzionalità. Si veda anche il commento n. 27 della tabella B.
237	Ordine degli Attuari	63 e 64		<p>Osservazione Si rileva l'assenza di una previsione che identifichi una durata minima per gli accordi di esternalizzazione delle funzioni fondamentali. Il fine ultimo è quello di creare le condizioni ottimali per la definizione contrattuale e la fruizione di un servizio esternalizzato efficace e non foriero di criticità aggiuntive per l'Impresa ed economicamente equilibrato in relazione al supporto erogato. Tale previsione, consentirebbe un'approfondita conoscenza delle particolarità dell'Impresa e un adeguato livello di progettualità delle attività da svolgere, creando le condizioni minime di stabilità per il realizzo di economie di scala e di conoscenza per il fornitore e per chi dall'interno deve coordinare e controllarne l'operato. Tale aspetto trova particolare rilevanza nel caso della Funzione Attuariale considerati: 1) l'articolazione del perimetro degli adempimenti; 2) le peculiarità dell'Impresa da trattare; 3) la necessità di acquisire una sensibilità sugli andamenti delle poste economiche e della loro sensibilità attraverso l'osservazione approfondita, e non tramandata, di più esercizi.</p> <p>Proposta Si propone di inserire fra i requisiti degli accordi di esternalizzazione, l'indicazione di una durata minima. Fatti salvi tutti i presidi formali atti a sciogliere l'accordo di esternalizzazione nei casi previsti dall'articolo 64 commi c) d) e).</p>	<p>Proposta non accolta. La durata del contratto è elemento di valutazione da parte dell'IVASS, poichè come risulta dall'articolo 68, comma 1, è oggetto di comunicazione ad IVASS. Non si ritiene di fissare, per via regolamentare, una durata minima del contratto stesso, rimettendo la valutazione all'impresa che si avvale di tale soluzione per l'assolvimento della funzione, purchè le previsioni contrattuali assicurino il rispetto del quadro normativo primario e regolamentare nazionale ed europeo di riferimento. Al riguardo si tenga conto anche di quanto previsto dall'articolo 274 degli Atti delegati (in particolare par. 4, lett. d).</p>

238	Ordine degli Attuari	64	1	<p>Proposta Si propone di inserire, dopo l'espressione "...funzioni o attività essenziali o importanti...", le parole "e delle funzioni fondamentali"</p>	<p>Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato. Infatti nella lettera b) ci si riferisce sia al responsabile delle attività di controllo sia al titolare.</p>
239	ANIA	64	1, lett. f)	<p>Proposta Si chiede di confermare che le nuove previsioni relative al contenuto degli accordi di esternalizzazione delle funzioni o attività essenziali o importanti e delle funzioni fondamentali siano applicabili esclusivamente ai contratti di nuova sottoscrizione; in subordine, si chiede che venga assegnato un congruo termine per l'aggiornamento dei contratti già in essere.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. È stato previsto nell'articolo 95, mediante una norma di portata generale recante il regime transitorio, un congruo termine per il graduale adeguamento alle nuove previsioni regolamentari.</p>
240	ANIA	64	3 e 4	<p>Proposta Si chiede di estendere l'applicazione della fattispecie in deroga di cui all'ultimo periodo nel caso di fornitore appartenente al Gruppo ex art. 210-ter, comma 2, del CAP al caso in cui il fornitore non appartenga al sottogruppo nazionale ma al Gruppo esteso europeo con società ultima controllante con sede in uno Stato membro. Ci si domanda inoltre se non sia opportuno regolamentare anche l'ipotesi del gruppo con società ultima controllante extracomunitaria ma con sottogruppo in cui vi sia una società controllante comunitaria non italiana.</p>	<p>Proposta non accolta. Il riferimento al solo gruppo ex articolo 210-ter, comma 2, del Codice si basa sui più stringenti presidi di vigilanza che insistono sulle società iscritte nell'Albo gruppi. Per tale motivo è previsto un alleggerimento degli obblighi di comunicazione e della relativa istruttoria (es. comunicazione preventiva, invece di preventiva autorizzazione). Sul punto si veda anche il commento n. 249.</p>
241	Norton Rose Fulbright Studio legale – Avv. S. Iannitti	65	2	<p>Proposta Si suggerisce di sostituire il riferimento alla necessità di "monitorare costantemente" con un più realistico monitoraggio "con cadenza adeguata".</p>	<p>Proposta non accolta. La previsione, già presente nel corrispondente art. 33 del Regolamento n. 20/2008, concernente il controllo sulle attività esternalizzate, si ritiene mantenga la sua finalità e sia coerente con l'impianto regolamentare complessivo.</p>

242	Ordine degli Attuari	65	3	<p>Proposta Si propone di inserire, dopo l'espressione "...attività o funzioni essenziali o importanti...", le parole "e funzioni fondamentali"</p>	<p>Proposta non accolta. Si ritiene che il riferimento a tali funzioni fondamentali sia già ricompreso alla luce di quanto previsto dall'articolo 63, comma 1, che prevede l'applicazione estensiva delle previsioni sulle funzioni o attività essenziali o importanti anche alle funzioni fondamentali, fatte salve le ipotesi in cui siano diversamente disciplinate le due fattispecie di esternalizzazione.</p>
243	Ordine degli Attuari	65	4	<p>Proposta Si propone di inserire, dopo l'espressione "...attività o funzioni essenziali o importanti...", le parole "e funzioni fondamentali"</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia al commento n. 242.</p>
244	ANIA	65	4, lett. a)	<p>Proposta Si chiedono chiarimenti in merito all'informativa che l'USCI deve fornire alle società del gruppo interessate, dal momento che sono queste ultime ad aver approvato gli accordi di esternalizzazione oggetto dell'informativa.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta. Si chiarisce, infatti, che il comma 4 è stato inserito in coerenza con la GL EIOPA n. 62, concernente le ipotesi di esternalizzazione infragruppo, come presidio che la USCI, in considerazione del ruolo alla stessa assegnato nell'ambito del gruppo, pone in essere e che estende alle società del gruppo. Si precisa che l'espressione di cui al presente commento intende riferirsi allo scambio di informazioni sugli accordi di esternalizzazione tra società del gruppo ed USCI che riceve da tali società le informazioni e ne fornisce a sua volta informativa, nell'assolvimento di una funzione di raccordo informativo per il gruppo, alle società del gruppo per i profili di interesse. A fini di maggiore chiarezza il comma è stato</p>

					riformulato.
245	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	65	4, lett. a)	Si chiede di eliminare la locuzione “ <i>fornendone informativa alle società del gruppo interessate</i> ”, della quale non risultano chiari obiettivi e significato.	Si rinvia al commento n. 244.
246	ANIA	65	5	Proposta Si chiede di aggiungere un ulteriore comma e ripristinare il comma 5 dell’art. 33 del regolamento n. 20/2008, consentendo quindi di modulare i presidi in caso di controllo societario.	Proposta non accolta. La previsione contenuta nel comma 5 dell’articolo 33 del Regolamento n. 20/2008 è ora coperta dall’articolo 274, par. 2, AD e, per questo, non è stata riprodotta nel presente testo regolamentare che assicura in ogni caso la coerenza con il dettato degli Atti Delegati di diretta applicabilità.
247	ANIA	67		Osservazione Si ritiene che la previsione di un obbligo di comunicazione ad IVASS almeno 60 giorni prima dell’esecuzione del contratto sia in contrasto con l’art. 274 degli Atti Delegati, che non prevedono alcuna comunicazione all’autorità di vigilanza nazionale. Si segnala, in termini analoghi, l’art. 49 della direttiva Solvency II, che fa mero riferimento ad una “informativa tempestiva”, e l’art. 30- <i>septies</i> del CAP, di recepimento della direttiva. Peraltro, la contrattualizzazione dell’esternalizzazione richiede solitamente – in un’ottica di sana e prudente gestione – trattative e tempi di definizione non brevi (p.es. tempi per concordate modalità di esecuzione delle attività, SLA, livelli di controllo ecc.) che mal si conciliano con una comunicazione ad IVASS eccessivamente anticipata rispetto al momento dell’esecuzione del contratto. Proposta Si suggerisce di:	Proposta non accolta. La comunicazione preventiva, già contemplata dall’articolo 35, comma 1, del Regolamento n. 20/2008, anche a seguito dell’aggiornamento alle linee guida EIOPA preparatorie in tema di <i>governance</i> , risulta in linea con la previsione degli AD richiamata nel commento, recante il rinvio alla previsione di cui alla direttiva <i>Solvency II</i> . Tale disposizione europea, recepita nella norma nazionale primaria di cui all’articolo 30- <i>septies</i> del Codice, prevede l’obbligo in capo all’impresa di informare tempestivamente l’IVASS in via preventiva dell’esternalizzazione di attività o funzioni essenziali o importanti. Il comma 4 del medesimo articolo di rango primario attribuisce all’IVASS il potere di dettare disposizioni di dettaglio al fine di disciplinare i termini e le condizioni per l’esternalizzazione di tali funzioni o attività.

				<p>- riprendere la terminologia del CAP o, in via subordinata, riportare il termine di 60 gg. a quello attualmente fissato dal Regolamento n. 20/2008 (45 giorni); e</p> <p>- adattare di conseguenza l'intero impianto previsto dalla sez. V in materia di obblighi di comunicazione ad IVASS.</p>	<p>In assolvimento di tale potestà regolamentare è stata dettata la previsione di cui all'articolo in oggetto. La disposizione è inoltre in linea con le indicazioni contenute nella GL EIOPA n. 64 e relativi ET.</p> <p>Con riferimento alla proposta di ripristinare il termine di 45 giorni, si fa presente che il nuovo impianto regolamentare in tema di esternalizzazione ha inteso differenziare il regime dell'esternalizzazione tra ipotesi <i>extra</i> e <i>infra</i> gruppo albo, riferendo solo a quest'ultimo contesto, nel perseguimento di istanze di semplificazione, il termine in argomento, in ragione dei maggiori presidi di vigilanza che insistono su tale perimetro di gruppo.</p>
248	ANIA	67	2	<p>Osservazione Cfr. par. B) <i>sub</i> Osservazioni Generali riguardo alla disciplina dell'accentramento di funzioni che si ritiene debba trovare applicazione non solo al caso dell'affidamento della funzione ad altra società del gruppo "assicurativo" ex art. 210-ter, comma 2, del CAP ma altresì a società del gruppo in senso "societario-civilistico".</p> <p>Proposta Si propone di ricollocare la norma in questione nella Parte III, Titolo III, Capo VIII dello Schema seguente integrazione (cfr. testo in grassetto): <i>"Se l'esternalizzazione la funzione di cui al comma 1 è affidata a nei confronti di un fornitore ricompreso tra le società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice, ovvero società del medesimo gruppo di appartenenza della società controllante l'impresa,</i></p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si rinvia all'osservazione n. 247.</p>

				<i>l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS almeno 45 giorni prima"</i>	
249	ANIA	67	3	<p>Proposta Si chiede di estendere l'applicazione della fattispecie in deroga di cui all'ultimo periodo nel caso di fornitore appartenente al Gruppo ex art. 210-ter, comma 2, del CAP al caso in cui il fornitore non appartenga al sottogruppo nazionale ma al Gruppo esteso europeo con società ultima controllante con sede in uno Stato membro.</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione relativa al commento n. 240.</p> <p>Sul punto si veda anche il commento n. 254.</p>
250	ANIA	67	6	<p>Osservazione Si osserva che la relazione di presentazione dello Schema (cfr. pag. 19) fornisce una mera esemplificazione delle attività che possono essere considerate essenziali e importanti (progettazione dei prodotti assicurativi con la relativa definizione delle tariffe, gestione degli investimenti, gestione dei sinistri, gestione dei reclami, supporto di natura contabile regolare e costante, IT e processo ORSA) e che, nel tempo, un'attività inizialmente considerata essenziale o importante possa non essere più considerata tale.</p> <p>Proposta Si chiede di confermare che la comunicazione di cui all'articolo 67, comma 6, possa essere utilizzata anche per dare informativa all'Autorità di tale circostanza.</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Il comma 6 riprende, ampliandolo, il comma 2 dell'articolo 35 del Regolamento n. 20/2008, in linea con l'articolo 30-septies, comma 3, del CAP che prevede la comunicazione di successivi sviluppi significativi intervenuti in relazione alla esternalizzazione di tali funzioni o attività, ivi compreso il caso in cui intervenga un'eventuale diversa qualificazione di una determinata attività.</p> <p>L'identificazione di un'attività come essenziale ed importante deve avvenire nel rispetto della definizione dettata al riguardo dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 62, comma 1, del Regolamento.</p>
251	ANIA	68		<p>Osservazione Diversamente dagli artt. 67 e 69 (riguardanti le comunicazioni riguardanti le esternalizzazioni, rispettivamente, di funzioni/attività essenziali o importanti e di altre attività), l'art. 68 relativo all'esternalizzazione di funzioni fondamentali non</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si richiama, al riguardo, l'articolo 63, comma 1, del Regolamento che prevede l'applicazione, in via generale, delle disposizioni dettate nel presente Capo per le</p>

				<p>prevede obblighi informativi in caso di cessazione/modifica del contratto.</p> <p>Proposta A fini di chiarezza si chiede di valutare la possibilità di esplicitare gli adempimenti da porre in essere nei casi sopra evidenziati, eventualmente con richiamo all'art. 67, commi 6 e 7, dello Schema.</p>	<p>funzioni o attività essenziali o importanti anche alle funzioni fondamentali, salvo quanto diversamente specificato.</p>
252	ANIA	69		<p>A fini di chiarezza, e anche in coerenza con quanto indicato nella tabella riepilogativa di cui a pag. 20 della relazione accompagnatoria dello schema, si chiede di modificare il comma 4 nel modo seguente:</p> <p>"In caso di esternalizzazione di altre attività di cui ai commi 1 e 3 si applicano le previsioni di cui all'articolo 67, commi 6 e 7".</p>	<p>Proposta accolta. La formulazione della previsione e la sua collocazione nell'articolo riguardante gli obblighi di comunicazione per l'esternalizzazione di tali fattispecie risultano sufficientemente chiara nel prevedere, in capo all'impresa che esternalizza le attività di cui all'articolo 69 (EXTRA-SEE), oneri di aggiornamento delle informazioni da comunicare all'IVASS, per cui non si ritiene la previsione possa dare spazio a dubbi interpretativi. In ogni caso a fini di maggiore chiarezza il testo è stato riformulato nel senso proposto. Si veda anche osservazione n. 255.</p>
253	ANIA	69	1	<p>Osservazione La norma prevede che "<i>Nel caso di esternalizzazione di funzioni o attività diverse da quelle di cui agli articoli 67 e 68 ad un fornitore residente al di fuori dello S.E.E., l'impresa ne dà preventiva comunicazione all'IVASS, almeno 60 giorni prima della esecuzione del contratto, fornendo indicazione del nominativo, del luogo di ubicazione del fornitore, dell'attività o funzione esternalizzata e della durata del contratto</i>". Si ritiene la norma eccessivamente gravosa per le imprese tenuto conto de: (i) la natura non essenziale o</p>	<p>Proposta non accolta. Si ritiene che nel nuovo impianto regolamentare, rispetto al previgente regime - contenuto nell'articolo 34, comma 3, del Regolamento n. 20/2008 - che impone l'autorizzazione per tali fattispecie, la previsione della sola comunicazione preventiva per le ipotesi di esternalizzazione di tali attività, al di fuori dello SEE, risponda a esigenze minimali di esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'Istituto che</p>

				<p>importante, né fondamentale dell'oggetto dell'esternalizzazione; e (ii) l'assenza di obblighi di comunicazione preventiva ai sensi degli Atti Delegati. La severità di tale regime costituisce un aggravio non congruo rispetto a specifiche esigenze di tutela, trattandosi di esternalizzazione di attività o funzioni la cui mancata esecuzione non può pregiudicare il normale funzionamento dell'impresa.</p> <p>Proposta Si chiede di rivedere la norma eliminando obblighi di comunicazione preventiva.</p>	<p>permangono, in attuazione della previsione primaria nazionale di cui all'articolo 30-<i>septies</i> del CAP (di recepimento della direttiva <i>SI</i>) e si limitano ai soli casi in cui l'esercizio dei poteri di vigilanza è potenzialmente meno agevole. Sono state perseguite, al fine di assicurare in ogni caso la coerenza dell'impianto regolamentare con il <i>framework</i> europeo delle misure di secondo livello (AD), istanze di rilevante alleggerimento della disciplina applicabile per dette ipotesi di <i>outsourcing</i>, prevedendo, tra l'altro, l'eliminazione della comunicazione successiva all'IVASS per le ipotesi di esternalizzazione di altre attività o funzioni per ipotesi INFRA-SEE (di cui all'allegato 3 trasmesso in occasione dell'invio del bilancio di esercizio).</p>
254	ANIA	69	3	<p>Osservazione e proposta Cfr. commento <i>sub</i> art. 67 (ivi incluso quello relativo alla fattispecie di esternalizzazione con fornitore non appartenente al sottogruppo nazionale, bensì al gruppo esteso europeo con società ultima controllante con sede in uno Stato membro).</p>	<p>Proposta non accolta. Si rinvia alla risoluzione relativa al commento n. 240.</p>
255	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	69	4	<p>Come chiaramente evidenziato nella tabella a pag. 20 della Relazione di presentazione e come si evince dal testo dei primi tre commi dell'articolo in esame, per l'esternalizzazione di "altre attività" (intendendosi per tali le attività o le funzioni che non siano essenziali, importanti o fondamentali) infra SEE, non sarà più dovuta all'IVASS nessuna comunicazione preventiva o successiva. Restano invece necessarie le comunicazioni all'Istituto solo per le esternalizzazioni di "altre attività" extra SEE.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato conseguentemente riformulato.</p>

				<p>Per come formulato, invece, il comma 4 dello stesso articolo - facendo generico riferimento al “caso di esternalizzazione di altre attività” – potrebbe lasciare intendere che l'estensione degli adempimenti di cui all'art. 67, commi 6 e 7, sia riferibile anche al caso di esternalizzazione di “<i>altre attività</i>” infra SEE e non invece extra SEE come previsto dall'art. 69.</p> <p>Si propone pertanto, per dissipare ogni possibile dubbio interpretativo, di modificare il comma in esame come di seguito esposto: “<i>In caso di esternalizzazione di altre attività di cui al comma 1 e 3 si applicano le previsioni di cui all'articolo 67, commi 6 e 7.</i>”</p>	
256	ANIA	70	<p>Con riguardo all'istituzione delle funzioni fondamentali di Gruppo e all'esternalizzazione infragruppo (parte III), si chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - precisare l'applicabilità alle società strumentali delle norme in materia di funzioni fondamentali, considerate le peculiarità e la natura di tali società rispetto alle imprese assicurative; - chiarire, nel caso in cui l'USCI sia a sua volta un'impresa assicurativa di maggiori dimensioni e/o complessità, dotata di proprie funzioni fondamentali e di propri comitati, se: <ul style="list-style-type: none"> (i) le funzioni fondamentali di gruppo possano coincidere con le omologhe funzioni fondamentali della USCI, che avrebbero quindi competenza a livello sia individuale che di gruppo; (ii) i titolari delle funzioni fondamentali di gruppo possano coincidere con quelli delle funzioni fondamentali della USCI; 	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>Al riguardo, si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le norme in materia di funzioni fondamentali si applicano alle società strumentali nella loro eventuale qualità di fornitori; • in tal caso le funzioni fondamentali della USCI potrebbero avere la prospettata duplice natura e funzione; • in tale ipotesi i titolari delle funzioni fondamentali di gruppo potrebbero anche coincidere con i titolari delle funzioni individuali, purchè assolvano distintamente (in quanto responsabili 	

			<p>(iii) ove previste politiche di gruppo, queste possano essere redatte in un unico documento che comprenda quelle omologhe individuali della USCI ed eventualmente anche delle altre imprese assicurative del gruppo nel caso in cui non vi siano peculiarità tali da richiedere un documento ad hoc (per esempio per le politiche di valutazione del possesso dei requisiti di idoneità alle cariche), ferma restando una loro autonoma valutazione da parte degli organi amministrativi delle controllate;</p> <p>(iv) i comitati consiliari propri della USCI possano assumere anche le competenze previste dall'art. 72; e - confermare che l'attività di "asset management" delle imprese operanti nei rami vita – in particolare nei rami III e VI – possa essere svolta a livello di USCI nell'ambito dell'esternalizzazione infragruppo.</p>	<p>delle KF di gruppo e individuali) alle due funzioni in rilievo; resta fermo il titolare interno presso l'impresa che esternalizza verso la USCI;</p> <ul style="list-style-type: none"> • formalmente le politiche di gruppo potrebbero essere raccolte in un unico documento che comprenda anche le politiche individuali, ferma restando l'autonomia delle politiche individuali (ai fini dell'assolvimento degli obblighi regolamentari previsti per le imprese <i>solo level</i>) rispetto a quelle di gruppo e l'autonomo processo decisionale; • i comitati consiliari propri della USCI possono assumere anche le competenze previste dall'articolo 72; • si rinvia alle esemplificazioni di funzioni o attività essenziali o importanti di cui alla relazione di presentazione al documento di pubblica consultazione che prevede una serie di attività tra cui la "gestione degli investimenti". Si conferma che l'assolvimento di una funzione o attività essenziali o importante da parte delle imprese individuali del gruppo può essere assolto in <i>outsourcing</i> da parte della USCI (in ipotesi di accentramento). Sul punto si veda anche commento n. 293. In via generale si vedano anche le indicazioni fornite nella lettera al mercato IVASS recante la declinazione del
--	--	--	--	--

					principio di proporzionalità.
257	SACE BT	70		Si richiede di chiarire l'ambito di applicazione della "PARTE III - Sistema di governo societario di gruppo" specificando che la stessa si applica ai gruppi di cui all'articolo 210 del Codice escludendo le imprese che, al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 210- <i>quater</i> , commi 1 e 2, del Codice, siano state escluse dall'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Si ritiene che l'esclusione dall'area della vigilanza di gruppo, operata dall'IVASS ai sensi dell'articolo 210- <i>quater</i> del Codice, risponda a finalità diverse che non determinano l'esclusione della responsabilità dell'impresa a capo del gruppo per le imprese appartenenti al perimetro di gruppo di cui all'articolo 210 del Codice.
258	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	70	1, lett. d)	Si chiede di chiarire cosa si intenda per " <i>ripartizione delle responsabilità tra le società del gruppo</i> ".	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. La previsione in esame deve essere letta, tra l'altro, in combinato disposto con il successivo comma 3 dell'articolo 70. Ci si riferisce quindi al contributo di ciascuna impresa alla rischiosità del gruppo e, tenendo conto di ciò, alla definizione da parte dell'USCI di un sistema di gestione dei rischi, nell'ambito del sistema di <i>governance</i> di gruppo, che consenta di assolvere alle funzione di gruppo.
259	ANIA	70	1, lett. f)	Si chiedono chiarimenti in merito all'identificazione di coloro che svolgono, per il gruppo, funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'USCI, non ravvisandosi la possibilità di prevedere soggetti diversi da quelli che svolgono tali funzioni a livello individuale presso l'USCI stessa.	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma l'interpretazione proposta, in particolare nell'ipotesi di USCI assicurativa.
260	ANIA	70	1, lett. h)	Osservazione La norma in commento prevede che l'USCI si attivi affinché siano effettuati accertamenti periodici nei	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si precisa che gli accertamenti possono

				<p>confronti delle società del gruppo, anche mediante la funzione di revisione interna delle stesse.</p> <p>Proposta Chiarire se gli accertamenti periodici nei confronti delle società del gruppo possano essere disposti: - dalla controllante per il tramite della propria funzione di controllo di gruppo; ovvero - direttamente dalla funzione di controllo presso le società del gruppo.</p>	<p>essere svolti sia dalla funzione di controllo di gruppo sia dalla funzione di controllo presso le società del gruppo.</p>
261	ANIA	70	2	<p>Osservazione e proposta La norma in commento prevede che l'organo amministrativo assicuri che il sistema di sistema di governo societario di gruppo sia soggetto a revisione interna con cadenza almeno annuale e in ogni caso al ricorrere di modifiche rilevanti della struttura del gruppo. Non è chiaro se tale verifica debba essere svolta dalla funzione di Internal Audit di gruppo o da altro soggetto (cfr. commento al precedente articolo 5, comma 2, lettera aa)).</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si fa presente che la norma in oggetto richiede il riesame del sistema di governo societario con cadenza periodica, secondo quanto specificato dall'articolo 71, comma 2, lettera cc).</p>
262	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	70	4	<p>Si segnala che il contenuto del comma in commento risulta una ripetizione rispetto all'ultima parte dell'art. 70 co. 1 lett. d).</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.</p>
263	ANIA	71	1, lett. c)	<p>Osservazione Cfr. par. D) <i>sub</i> Osservazioni Generali.</p> <p>Proposta Si chiede di: - rimodulare gli artt. 71, 73 e 74 dello Schema enfatizzando la soggettività giuridica di ciascuna società del gruppo;</p> <p>- modificare la rubrica del Titolo II ("<i>Ruolo degli organi sociali ed esponenti aziendali a livello di gruppo</i>") per</p>	<p>Proposta non accolta. Con riferimento al primo alinea non si ritiene percorribile una rimodulazione di tale livello di dettaglio.</p> <p>Proposta non accolta Con riguardo al secondo alinea si ritiene che</p>

				<p>dare evidenziare che taluni dei componenti dell'alta dirigenza (p.es. direttore generale) non sono riconducibili al novero degli organi sociali ma rappresentano "esponenti aziendali"; e</p> <p>- esplicitare il tipo di verifica attesa da parte della USCI circa la coerenza delle politiche individuali con quelle di gruppo.</p>	<p>la rubrica del Titolo non dia origine a dubbi interpretativi.</p> <p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Relativamente al terzo alinea, si ritiene che la formulazione trovi il suo fondamento nella linea guida EIOPA n. 7 che richiede all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o finanziaria mista ultima controllante di garantire che le politiche di gruppo siano attuate coerentemente in tutto il gruppo (la disposizione è in linea anche con la previsione di cui all'articolo 27, comma 4, del Regolamento 20/2008 relativamente alla gestione dei rischi). Inoltre, assicura che le politiche dei soggetti appartenenti al gruppo siano in linea con le politiche dello stesso gruppo.</p>
264	ANIA	71	2, lett. d)	<p>Proposta</p> <p>Si richiede di chiarire il significato de:</p> <p>- la disposizione che richiede l'approvazione da parte dell'organo amministrativo della USCI del "<i>sistema delle deleghe di poteri e responsabilità a livello di gruppo</i>", atteso che il gruppo non ha personalità giuridica e quindi soggetti che lo possano rappresentare; e</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al testo.</p> <p>Con riguardo al primo alinea si chiarisce che l'organo amministrativo della USCI è chiamato, nell'ambito della definizione del sistema di <i>governance</i> di gruppo, a delineare un assetto organizzativo (anche mediante la definizione di un sistema di deleghe e responsabilità) che consenta l'assolvimento delle funzioni e dei compiti per il gruppo.</p>

				- la disposizione che consente all'organo amministrativo dell'USCI "di avocare a sé i poteri delegati" rispetto al sistema delle deleghe di poteri e responsabilità a livello di gruppo, non potendo essere interpretata nel senso di ammettere la possibilità per il CdA dell'USCI di esercitare i poteri dei CdA delle controllate.	Relativamente al secondo alinea si chiarisce che detto organo dispone del potere di avocare eventuali deleghe assegnate per l'assolvimento delle funzioni di gruppo.
265	AIIA	71	2, lett. e)	Si chiede di sostituire "strategie in materia di sistema di governo societario di gruppo" con "direttive in materia di sistema di governo societario di gruppo" coerentemente con la seconda parte del medesimo articolo e con l'art. 5, comma 2, lettera d).	Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato. Si veda anche il commento n. 269.
266	ANIA	71	2, lett. e)	Osservazione La norma in commento dispone che: <i>"definisce le strategie in materia di sistema di governo societario di gruppo rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne. Nell'ambito di tali direttive approva le politiche di gruppo relative al sistema di controllo interno, al sistema di gestione dei rischi e alla revisione interna, in linea con quanto previsto dall'articolo 30, comma 5 del Codice e dall'articolo 258, paragrafo 2, degli Atti delegati e quella relativa alla funzione attuariale; con particolare riguardo alla politica di revisione interna assicura che essa contenga la descrizione delle modalità con cui la funzione coordina le attività di revisione interna nel gruppo e garantisce l'osservanza dei requisiti di revisione interna a livello di gruppo; definisce e approva altresì una politica di data governance, coerente con quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), ai fini dell'assolvimento di quanto previsto dall'articolo 79, comma 3, lettera b)";</i>	Proposta non accolta. Il riferimento della previsione in argomento alla politica di revisione interna a livello di gruppo implementa la specifica indicazione contenuta nella linea guida EIOPA n. 42. Si intende pertanto mantenere il dettaglio per la funzione in oggetto, esplicitando espressamente tale riferimento.

				Proposta Si ritiene che la descrizione delle modalità con cui la funzione di gruppo coordina le attività nel gruppo valga non solo con riguardo alla politica di revisione interna, bensì per tutte le funzioni fondamentali.	
267	CROFI	71	2, lett. e)	Si ritiene che la descrizione delle modalità con cui la funzione di gruppo coordina le attività nel gruppo valga non solo con riguardo alla politica di revisione interna, bensì per tutte le funzioni fondamentali.	Si rinvia al commento n. 266
268	CROFI	71	2, lett. e)	Si suggerisce, per motivi di chiarezza, di riformulare l'art 71 comma 2 lettera e) su "le politiche relative [omissis] al sistema di gestione dei rischi" in "le politiche relative [omissis] alla funzione di risk management" per distinguerla da quanto riportato dall'art 5 comma 2 lettera h).	Si rinvia ai commenti nn. 30 e 32 a livello individuale.
269	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	71	2, lett. e)	Si propone di riformulare la lettera in commento come segue: " <i>definisce le strategie direttive in materia di sistema di governo societario di gruppo rivedendole almeno una volta l'anno e curandone l'adeguamento alla evoluzione dell'operatività aziendale e delle condizioni esterne...</i> ". Tale riformulazione si renderebbe opportuna in ragione del disposto del periodo seguente che recita: " <i>Nell'ambito di tali direttive approva le politiche di gruppo relative al sistema di controllo interno, al sistema di gestione dei rischi e alla revisione interna...</i> ".	Si rinvia al commento n. 265.
270	CROFI	71	2, lett. g)	Si chiede di eliminare la dicitura "sulla base delle valutazioni di cui alle lettere e) ed f)" o di esplicitare che si tratta delle valutazioni ORSA: il rimando generico non fa capire a quali valutazioni in effetti si fa riferimento.	Si rinvia ai commenti nn. 33, 34 e 36 a livello individuale.
271	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	71	2, lett. g)	Si chiede di precisare meglio il riferimento alle " <i>valutazioni di cui alla lettera d)</i> " in quanto, contrariamente al testo del reg. ISVAP n. 20/2008 attualmente in vigore, che rimanda alle valutazioni di cui all'art. 5 co. 2 lett. e) del citato regolamento, la portata del riferimento proposto nella nuova formulazione non	Si rinvia al commento n. 270

				<p>risulta chiara.</p> <p>La medesima considerazione vale anche con riferimento all'analoga disposizione relativa al gruppo (art. 71, comma 2, lett. g) del Documento).</p>	
272	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	71	2, lett. h)	<p>Ferme restando le considerazioni espresse sopra di cui all'art. 71, co. 2, lett. e), si propone l'eliminazione dell'inciso "di cui alla lettera e)".</p> <p>Ciò si rende necessario e opportuno per consentire alla disposizione in commento di mantenere la propria logica.</p> <p>Infatti, l'organo amministrativo (della singola impresa e a maggior ragione quello dell'ultima società controllante italiana) deve definire le direttive in materia di sistema di governo societario, valutare i rischi e determinare il sistema degli obiettivi di rischio. A valle di queste attività approva poi, tra l'altro, la politica di gestione dei rischi e le proprie strategie (da intendersi in via generale e non in materia di governo societario).</p> <p>Per le ragioni espresse, mantenere il riferimento "di cui alla lettera e)", vale a dire al sistema di governo societario di gruppo, sarebbe fuorviante oltre che poco sostenibile.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si ritiene che il riferimento alla lettera e) sia coerente con le funzioni che la USCI è chiamata ad assolvere a livello di gruppo e che il richiamo in rilievo sia opportunamente inquadrato nell'ambito della disciplina della governance di gruppo.</p>
273	CROFI	71	2, lett. i)	<p>Nel novero delle politiche qui elencate manca il richiamo alle politiche sugli investimenti, di gestione della attività e passività e di gestione della liquidità (contenute nel Reg. IVASS 24/2016). Si ritiene opportuno inserirne il riferimento per chiarezza e completezza, oltre che per coerenza con l'art. 44, comma 2 della Direttiva Solvency (recepito dall'art. 30-bis, comma 3 del CAP), con l'art. 260, comma 1 degli Atti Delegati e con le Linee Guida EIOPA n.20, 21, 22, 24, 25, 26 sul sistema di governance.</p>	<p>Si rinvia ai commenti 8, 41 e 45 a livello individuale.</p>
274	ANIA	71	2, lett. u)	<p>Proposta</p> <p>Si chiede di precisare il significato della locuzione "flusso informativo significativo".</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>La lettera in esame ricalcando, <i>mutatis</i></p>

					<p><i>mutandis</i>, la previsione a livello <i>solo</i>, è volta a responsabilizzare l'organo amministrativo della USCI - ultima responsabile del sistema di <i>governance</i> del gruppo - nell'assumere un ruolo proattivo nella richiesta di informazioni all'interno del gruppo, al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema di governo societario del gruppo medesimo. L'ultimo periodo è in linea e recepisce l'ET 2317 della GL EIOPA n. 66.</p>
275	ANIA	71	2, lett. v)	<p>Osservazione e proposta La norma prevede che l'organo amministrativo dell'USCI, nel definire il sistema di governo societario di cui al comma 1, "<i>individua particolari eventi o circostanze a livello di gruppo che richiedono un immediato intervento da parte dell'alta direzione dell'ultima società controllante italiana</i>". Al riguardo, si chiede di chiarire se, tra tali eventi e circostanze possano essere ricompresi, a titolo esemplificativo, le maggiori fonti di rischio di cui all'articolo 82, comma 5, in relazione ai quali l'USCI è chiamata a predisporre un adeguato "<i>piano di emergenza</i>" di gruppo o un piano di emergenza rafforzato di gruppo approvato dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 83. In caso positivo, la norma in commento potrebbe fare espresso rinvio all'art. 82, comma 5 e all'art. 83 dello Schema.</p>	<p>Proposta non accolta. La disposizione ricalcando, <i>mutatis mutandis</i>, la previsione a livello <i>solo</i> (art. 5, comma 2, lett. t), prevede per l'Alta Direzione della USCI il compito di attuare il sistema di governo societario di gruppo e il suo intervento in particolari circostanze in cui ciò risulti necessario. La disposizione, nel solco di un'adeguata dialettica, anche a livello di gruppo, tra organo amministrativo della USCI e relativo <i>management</i>, è tesa a garantire l'individuazione da parte dell'organo amministrativo degli interventi che l'Alta Direzione è chiamata a porre in essere con tempestività in caso di necessità anche, ma non solo, con riferimento alle fonti di rischio individuate nel piano di emergenza.</p>
276	ANIA	71	2, lett. aa)	<p>Proposta Si rinvia al commento <i>sub</i> art. 5, comma 2, lett. v) in merito al concetto di "<i>risorse ...</i>" dell'organo amministrativo.</p>	<p>Si rinvia al commento n. 56 a livello individuale.</p>

277	ANIA	71	2, lett. aa), bb), cc), dd)	<p>Proposta Cfr. commento <i>sub</i> art. 5, comma 2, lett. aa) in merito alla sostituzione della locuzione “revisione interna” con “riesame” oppure “valutazione e monitoraggio”. Si chiede inoltre che il riesame/valutazione e monitoraggio sia “<i>almeno annuale</i>” anziché “<i>periodico</i>”.</p>	Si rinvia al commento n. 61 a livello individuale
278	AIIA	71	2, lett. cc)	<p>Si chiede di sostituire “revisione” con “riesame”. Valgono per il gruppo le medesime considerazioni di cui alle osservazioni all’art. 5, comma 2, lett. aa). Si chiede di sostituire “interventi di FU” con “misure correttive intraprese”. Valgono per il gruppo le medesime considerazioni di cui alle osservazioni all’art. 5, comma 2, lett. aa).</p>	Si rinvia al commento n. 61 a livello individuale.
279	CROFI	71	2, lett. cc)	<p>In coerenza con quanto previsto dall’articolo 258, paragrafo 6, degli Atti delegati e 215-<i>bis</i> del Codice, assicura che il sistema di governo societario di gruppo sia soggetto a revisione interna periodica; nella determinazione dell’ambito e della frequenza della revisione, tiene conto della natura, portata e complessità dei rischi inerenti all’attività delle società del gruppo e della struttura del gruppo stesso; le risultanze della revisione sono adeguatamente documentate e trasmesse all’organo amministrativo, con evidenza degli interventi di <i>follow-up</i> intrapresi; Si richiede di sostituire le parole “revisione interna” con “riesame interno”. Si ritiene infatti che l’accezione “revisione interna” utilizzata – verosimilmente originata dal recepimento dell’art. 41 della Direttiva Solvency 2 “The system of governance shall be subject to regular internal review” – ingeneri la presunzione che tale momento di “review” debba essere affidato alla Funzione di revisione interna soltanto.</p>	Si rinvia al commento n. 61 a livello individuale e al commento n. 278.
280	UNIPOL GRUPPO	71	7	Si evidenzia che con riferimento all’individuazione delle politiche da assoggettare a revisione annuale per	Proposta non accolta. Il riferimento all’articolo 215- <i>bis</i> del Codice

	S.P.A.			<p>l'organo amministrativo della singola impresa, l'art. 5 co. 7 del Documento, rinvia a quanto previsto dall'art. 30 comma 6 del Codice delle assicurazioni private.</p> <p>Con riferimento invece alla medesima attività svolta dall'Organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana, il comma 7 dell'art. 71 in esame fa invece riferimento all'art. 215-<i>bis</i> del Codice delle assicurazioni private.</p> <p>Si evidenzia tuttavia come quest'ultimo articolo non contiene alcun riferimento alla revisione delle politiche, risultando di conseguenza non pertinente. Si chiede pertanto di rivedere il riferimento normativo nel senso sopra espresso.</p>	<p>risulta pertinente in quanto rinvia, al comma 1, alla definizione di un sistema di governo societario di gruppo coerente con le disposizioni codicistiche primarie - Titolo III, Capo I, Sezione II - previste per il sistema di governo societario individuale.</p> <p>In questa prospettiva, al fine di assicurare gli adeguati presidi regolamentari per il corretto funzionamento del sistema di governance di gruppo, è stato previsto, in applicazione del principio del <i>mutatis mutandis</i>, l'applicazione coerente al sistema di gruppo della previsione concernente la revisione delle politiche (prevista a livello individuale dall'articolo 30, comma 6, del Codice).</p>
281	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	73	<i>2, lett. a)</i>	<p>Con riferimento alle singole imprese, il Documento prevede che l'Alta Direzione "<i>in coerenza con l'art. 258, paragrafo 56, degli Atti Delegati, definisce in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative di base e dei relativi addetti, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dall'organo amministrativo</i>" (ndr. sono evidenziate in grassetto le parti aggiunte rispetto al vigente testo del Regolamento ISVAP n. 20/2008).</p> <p>L'inserimento delle parole "di base" sembra volto a estendere fino ai livelli più bassi dell'assetto organizzativo dell'impresa il perimetro di intervento diretto da parte dell'Alta Direzione.</p> <p>Se così fosse, l'intervento diretto dell'Alta Direzione si estenderebbe fino alla definizione di compiti e responsabilità di tutti gli addetti dell'impresa, quale che ne sia l'unità operativa di appartenenza; né pare venire in supporto, a chiarimento del significato di dette parole, il richiamo inserito in apertura all'art. 258, paragrafo 5, degli Atti Delegati, che bensì riguarda la prevenzione di</p>	<p>Si rinvia ai commenti nn. 79 e 80 a livello individuale.</p>

				<p>conflitti di interesse.</p> <p>Quanto appena detto vale anche con riferimento alla disposizione relativa all'attività dell'Alta Direzione dell'ultima società controllante italiana di cui all'art. 73, comma 2, lett. a) del Documento, che prevede, anche qui, un intervento diretto da parte di quest'ultima nella definizione dei compiti e delle responsabilità delle unità operative di base e dei relativi addetti delle società del gruppo.</p> <p>Le perplessità qui espresse con riferimento al gruppo non verrebbero meno neppure se il richiamo operato dall'art. 73 alle "società di cui all'articolo 210-ter del Codice" (e, quindi, alle società del gruppo "allargato") dovesse, per un mero refuso, intendersi invece riferibile alle sole società di cui al comma 2 di tale articolo (e, quindi, solo a quelle iscritte all'Albo gruppi IVASS).</p> <p>Si chiede pertanto di espungere sia dall'art. 7, co. 2, lett. a) sia dall'art. 73, co. 2, lett. a) le parole "di base".</p>	
282	ANIA	73	3	<p>Proposta</p> <p>Si chiede di valutare l'opportunità mitigare gli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle imprese strumentali.</p>	L'osservazione non risulta chiara, non rinvenendosi il comma 3 dell'articolo 73 nell'articolato regolamentare.
283	ANIA	74	2	<p>Osservazione e proposta</p> <p>La norma prevede che l'organo di controllo dell'USCI "può richiedere" la "collaborazione" di tutte le "strutture" che svolgono compiti di controllo nell'ambito del gruppo.</p> <p>Si chiede di riconsiderare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il verbo "può" che indica una facoltà per l'organo di controllo dell'USCI cui non corrisponde tuttavia un obbligo né in capo allo stesso organo né per le "strutture" destinatarie della "richiesta"; e - il termine "strutture" che non ha una connotazione giuridica specifica a discapito della certezza interpretativa. 	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La richiesta di chiarimento riguarda un aspetto già presente nell'originaria formulazione del Regolamento n. 20/2008, senza dare adito a dubbi interpretativi. La finalità della disposizione è di assicurare all'organo di controllo della USCI di poter disporre della collaborazione di coloro che assolvono compiti o funzioni di controllo nell'ambito del perimetro di gruppo.</p>

284	ANIA	76	2	Si chiede di definire l'espressione "strutture organizzative validate a livello di gruppo", atteso che il gruppo non ha personalità giuridica.	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Il termine "validate" si riferisce a regole, procedure e strutture che realizzano il sistema di controllo interno di gruppo, chiamato ad assolvere le funzioni cui è deputato a tale livello. La locuzione "struttura validata" può, ad esempio, essere riferita alla funzione di <i>compliance</i> di gruppo di cui è prevista l'istituzione nel sistema di controllo interno di gruppo.
285	ANIA	77	2	Osservazione e proposta Analogamente a quanto riportato all'art.11, si ritiene auspicabile che il personale delle società del gruppo sia messo a conoscenza delle politiche adottate a livello di gruppo.	Proposta non accolta. Si ritiene che tale aspetto sia coperto dal richiamo contenuto nell'articolo 93, comma 5.
286	ANIA	77	4	Osservazione e proposta In caso di conglomerato finanziario si richiede conferma che il codice adottato per il gruppo dalla USCI possa essere quello della società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista che funga da capogruppo.	Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare. Si conferma l'interpretazione proposta, con la precisazione che deve trattarsi di codice etico di gruppo. Si rinvia al commento n. 88.
287	ANIA	77	5	Osservazione Si ritiene che la formulazione della norma vada emendata per evitare di: - onerare il gruppo – entità di per sé inidonea a fungere da centro di imputazione di diritti o obblighi, in quanto priva di soggettività giuridica – del compito di evitare che le politiche di remunerazione possano incentivare " <i>attività illegali o devianti</i> "; e - porre obblighi in capo a società estere che, in quanto tali, non sono soggette alla legge italiana. Proposta	Proposta non accolta. La previsione deve essere letta in connessione con l'articolo 93 in tema di politiche di remunerazione di gruppo.

				Si chiede di sostituire il termine " <i>gruppo</i> " con " <i>società [italiane] del gruppo</i> ".	
288	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	79	5	Il comma in esame prevede che " <i>L'ultima società controllante italiana assicura che le società del Gruppo conservino presso le loro sedi i dati e le informazioni ai fini dell'esercizio della vigilanza ispettiva</i> ". Si chiede conferma che il riferimento a " <i>loro sedi</i> " sia da interpretare come le sedi o il diverso luogo ove, in base alla normativa primaria e secondaria vigente e nel rispetto delle condizioni dalla stessa previste, l'impresa conserva legittimamente la propria documentazione.	Si rinvia ai commenti 171 e 221.
289	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	80	2	Non sembra ontologicamente appropriato riferirsi a un "accentramento" del sistema di gestione dei rischi - che comprende processi, procedure e controlli, anche di I livello - in quanto tali attività per loro natura non possono che essere intese come diffuse. Si propone quindi di riformulare il comma in oggetto come segue: " <i>...l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana assicura che siano adeguatamente documentate le decisioni in merito alla valutazione della struttura e dell', organizzazione e accentramento del sistema di gestione dei rischi di gruppo</i> " o, in alternativa: " <i>...l'organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana assicura che siano adeguatamente documentate le decisioni in merito alla valutazione della struttura, organizzazione e accentramento del sistema della funzione di gestione dei rischi di gruppo</i> ".	Proposta non accolta. Il comma in esame risulta coerente con il compito di ultimo responsabile del sistema di governance di gruppo assegnato alla USCI. La previsione recepisce, peraltro, l'ET 2.325 della GL EIOPA n. 70, prevedendo la adeguata documentazione da parte di tale società in merito alle valutazioni da essa condotte sulla idoneità della struttura e organizzazione del sistema di gestione dei rischi di gruppo, ai fini della adeguata identificazione, valutazione, misurazione e gestione dei rischi di gruppo.
290	CROFI	80	2, lett. b)	Si richiede di riformulare l'enunciato eliminando i termini "valutazione" e "controllo", in linea con la formulazione di cui agli artt. 44, comma 1 della Direttiva e 30-bis, comma 1 del CAP.	Si rinvia ai commenti nn. 99 e 100 a livello individuale.
291	ANIA	85		Osservazione e proposta Il termine "contratto di riassicurazione di gruppo" è ambiguo, potendo essere ricondotto a:	Proposta parzialmente accolta. Si chiarisce che la politica di riassicurazione di gruppo riporta le modalità con cui la USCI

				<p>- l'attività di riassicurazione "accentrata" per le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo assicurativo; in tal caso si chiede di sostituire il termine in commento con "contratto di riassicurazione infra-gruppo" con rinvio al Regolamento n. 30/2016; oppure</p> <p>- una nuova fattispecie negoziale, dovendosi in tal caso inserire una definizione specifica in assenza di riferimenti nella normativa europea e nazionale.</p>	<p>definisce la strategia di attenuazione del rischio, mediante il ricorso alla riassicurazione o altre tecniche di mitigazione del rischio, con riguardo al complesso degli accordi di riassicurazione infragruppo e a quelli con riassicuratori esterni al gruppo stesso.</p> <p>In questo contesto il contratto di riassicurazione di gruppo è il contratto con il quale la USCI definisce anche per conto delle controllate le condizioni e i termini di riassicurazione con una società esterna al gruppo.</p> <p>In ogni caso il comma 2 è stato modificato a fini di maggiore chiarezza.</p>
292	ANIA	87	1, lett. b)	<p>Proposta Si chiede di esplicitare il fatto che la verifica in questione non è necessaria quando l'USCI è una impresa assicurativa già di per sé soggetta a quanto previsto dall'art. 25 dello Schema.</p>	<p>Proposta non accolta. L'assolvimento a livello di gruppo degli obblighi di verifica da parte della ultima società controllante che sia al contempo un'impresa di assicurazione può assorbire l'onere di verifica a livello individuale tenuto conto della maggiore complessità e articolazione delle competenze necessarie.</p>
293	ANIA	88	4	<p>Osservazione Cfr. par. C) delle Osservazioni Generali.</p> <p>Proposta Si chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiarire il ruolo delle funzioni fondamentali di gruppo e i rapporti con le analoghe funzioni eventualmente istituite all'interno delle singole imprese di gruppo; - sostituire la locuzione "a livello di gruppo" con 	<p>Le osservazioni non richiedono modifiche al testo.</p> <p>Con riferimento ai primi due alinea si rinvia al commento n. 256.</p>

				<p>“accentate presso la capogruppo o USCI”;</p> <p>- precisare che, laddove le funzioni fondamentali siano accentrate presso la capogruppo/USCI, possa essere presentato un unico piano di attività ricomprendente, con separata evidenza, sia le attività svolte per l’USCI che quelle nell’interesse del gruppo; e</p> <p>- poter presentare, con separate evidenze, un’unica relazione di rendiconto delle attività svolte per l’USCI che quelle nell’interesse del gruppo.</p>	<p>Con riguardo ai due ultimi alinea si precisa che laddove la USCI sia impresa assicurativa è possibile che si ricorra alle soluzioni prospettate, al fine di sottoporre all’organo amministrativo della USCI il piano e la relazione con evidenza distinta del livello assolto dalle KF (individuale o di gruppo).</p>
294	ANIA	92	1	<p>Osservazione</p> <p>Si ritiene occorrono chiarimenti in relazione al parere richiesto alla Funzione Attuariale in merito alla distribuzione dei dividendi legati al riconoscimento da parte dell’impresa di una partecipazione discrezionale all’utile da essa realizzata: in particolare si chiede se ci si riferisca a:</p> <p>(i) la possibile distribuzione di dividendi agli azionisti, fattispecie peraltro richiamata anche nella Lettera al Mercato del 28/7/15 (in tal caso non sono chiari i riferimenti richiamati alla tipologia dei contratti, all’adeguatezza dei premi, dei riconoscimenti accordati nonché della metodologia utilizzata ai fini della loro determinazione), ovvero</p> <p>(ii) la possibile partecipazione discrezionale agli utili prevista da alcuni prodotti a favore dei clienti (in tal caso non è chiaro il richiamo ai dividendi).</p> <p>Proposta</p> <p>Nel caso <i>sub</i> (ii) si chiede conferma che il parere non risulti necessario laddove la regola di partecipazione ai proventi futuri sia definita a livello contrattuale, come avviene in genere per i prodotti rivalutabili.</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Si è chiarito che la previsione in esame si riferisce ad un parere che la funzione attuariale deve esprimere sull’attribuzione agli assicurati degli utili nelle forme contrattuali che prevedono una partecipazione discrezionale (rendimenti discrezionali della gestione separata – realizzazione di plusvalenze e minusvalenze latenti e distribuzione del fondo utili - e parte dei dividendi distribuita nelle <i>with profit</i>), con particolare riferimento all’impatto sulla distribuzione dei dividendi, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38/2011.</p>
295	Ordine degli	92	1 e 2	<p>Osservazione</p> <p>Non si comprende appieno il significato dell’articolo così</p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il comma 2 è stato integrato con il</p>

	Attuari			<p>strutturato. Si rileva in questo contesto l'assenza di riferimenti alle politiche di gruppo su riservazione e riassicurazione.</p> <p>Proposta Sembrirebbe opportuno invertire i commi 1 e 2 al fine di elencare prima gli adempimenti generali di una funzione attuariale e successivamente quelli specifici per il gruppo, tenuto conto di quanto riportato al comma 3 (principio <i>mutatis mutandis</i>).</p>	<p>riferimento alla politica di riservazione. Il comma 1 già contiene il riferimento alla politica di riassicurazione di gruppo.</p>
296	Ordine degli Attuari	92	1	<p>Osservazione Non si comprende appieno il significato del comma. Nello specifico</p> <p>1) si chiede se il riferimento al parere sulla politica di riassicurazione (individuale e di gruppo) e sulle altre tecniche di mitigazione del rischio relativamente ai rischi specifici di gruppo sia da intendersi con riferimento alla riassicurazione interna al gruppo oppure no.</p> <p>2) Si chiede se il riferimento a contratti con partecipazione agli utili sia da intendersi in relazione a prodotti rivalutabili o future forme similari, e se tale riferimento vada letto in relazione alle previsioni sulla riassicurazione di cui al punto precedente oppure no.</p> <p>3) Si chiede di approfondire meglio il nesso fra partecipazione discrezionale agli utili e distribuzione di dividendi citata (utili individuali? utili di gruppo?).</p>	<p>Il commento non richiede modifiche al testo regolamentare.</p> <p>Il parere della funzione attuariale di gruppo deve riferirsi alla politica di riassicurazione e al programma di riassicurazione del gruppo complessivamente considerato e, pertanto, all'efficacia del trasferimento del rischio al di fuori del gruppo e all'ottimizzazione delle coperture di ciascuna impresa del gruppo.</p> <p>Per quanto riguarda i punti 2) e 3) si rinvia al commento n. 294.</p>
297	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	92	1	<p>Non è chiaro il significato del termine "<i>dividendi</i>" nell'ambito della previsione "<i>Laddove appropriato in relazione alla tipologia dei contratti, in particolare in presenza del riconoscimento da parte dell'impresa di una partecipazione discrezionale all'utile da essa realizzato, la funzione attuariale di gruppo esprime un</i></p>	<p>Si rinvia al commento n. 294.</p>

				<p><i>parere in merito alla distribuzione dei dividendi legati a tale attribuzione di rendimento, in merito all'adeguatezza dei premi e dei riconoscimenti accordati, nonché della metodologia utilizzata ai fini della loro determinazione"</i> anche con riferimento alle previsioni contenute nella Lettera al mercato IVASS del 28 luglio 2015 (punto 2214).</p> <p>In particolare non risulta chiaro il collegamento tra il concetto di dividendo (se con questo termine si intende il dividendo attribuito agli azionisti) e il concetto di partecipazione discrezionale all'utile (se con questo termine si intende la partecipazione agli utili finanziari attribuita agli assicurati, ovvero la rivalutazione delle prestazioni per i contratti vita rivalutabili). Si chiede una formulazione maggiormente esplicativa.</p>	
298	Ordine degli Attuari	92	4	<p>Osservazione Il riferimento all'articolo 28 fa riferimento alla collocazione gerarchica, ai requisiti di indipendenza e di <i>fit& properness</i> e non ai compiti ad esso attribuiti.</p> <p>Proposta Sembrirebbe maggiormente esplicativo un riferimento agli articoli 29 e 30 che riportano gli adempimenti formali in capo al responsabile della funzione fondamentale.</p>	<p>Proposta non accolta. Il riferimento agli articoli 29 e 30 è già contenuto nell'articolo 88. Il richiamo dell'articolo 28, anche se presente nel citato articolo 88, è ripetuto per le funzioni fondamentali diverse della funzione di revisione interna per la quale è richiamato l'articolo 37.</p>
299	ANIA	93	2	<p>Osservazione Secondo le disposizioni dell'art. 93, le politiche di remunerazione di gruppo si applicano anche ai titolari delle funzioni fondamentali di gruppo e a coloro che svolgono tali funzioni. Non si comprende la differenza di trattamento rispetto a quanto previsto per il livello di singola impresa, per cui si parla di remunerazione solo dei titolari e del personale di livello più elevato delle funzioni fondamentali (cfr. pag. 18 della relazione allo Schema).</p>	<p>Proposta accolta. L'articolo 93, comma 2 è stato riformulato, in modo da contenere il riferimento oltre agli esponenti aziendali anche all'ulteriore personale rilevante come individuato a livello di gruppo (la definizione di tale personale ricomprende i titolari delle funzioni fondamentali, i responsabili di livello più elevato di tali funzioni, nonché l'ulteriore personale rilevante identificato come in grado di incidere in maniera significativa sul</p>

					profilo di rischio). Si veda anche il commento n. 300.
300	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	93	2	Per le motivazioni espresse sopra con riferimento all'art. 5, co. 2, lett. n) si chiede anche qui di eliminare il riferimento a <i>"coloro che svolgono tali funzioni [ndr. le funzioni fondamentali]"</i> , al fine di allineare la disciplina della politica di remunerazione di gruppo a quella delle singole imprese, in coerenza con quanto previsto dagli artt. 54 (Struttura della politica di remunerazione del personale rilevante) e 55 (Remunerazione delle funzioni fondamentali), ai sensi dei quali la politica di remunerazione si applica al "personale rilevante" di cui all'art. 2, lett. m), che, con riferimento alle funzioni fondamentali, comprendendo esclusivamente <i>"i titolari e il personale di livello più elevato.."</i> .	Si rinvia all'osservazione n. 299.
301	ANIA	94		Osservazione e proposta Si ritiene che detto articolo debba disciplinare il nuovo regime agevolato dell'accentramento/affidamento infragruppo di funzioni fondamentali ed attività e funzioni essenziali o importanti (cfr. par. C) delle Osservazioni Generali) che preveda – oltre a termini di comunicazione preventiva ridotti e una presunzione di economicità/efficienza – specifiche ed ulteriori semplificazioni procedurali (p.es. in materia di verifica dei requisiti del fornitore e del relativo personale).	Proposta non accolta. Il regime semplificato previsto per l'esternalizzazione infra-gruppo è solo quello di cui ai richiamati articoli 67, comma 2, e 68, comma 2, del Regolamento. Tuttavia si vedano anche le indicazioni sull'esternalizzazione delle funzioni fondamentali contenute nella lettera al mercato IVASS recante la declinazione del principio di proporzionalità.
302	UNIPOL GRUPPO S.P.A.	94	1	Si chiede di confermare che l'espressione <i>"esternalizzazione a livello di gruppo"</i> si riferisce all'esternalizzazione nell'ambito del gruppo.	L'osservazione non richiede modifiche al testo. Si chiarisce che la formulazione del primo periodo del comma 1 dell'articolo in rilievo intende far riferimento alle ipotesi di esternalizzazione tra società non ricomprese nell'ambito del perimetro del gruppo dell'albo di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del

					Codice. Solo a queste ultime fattispecie si applicano, infatti, le ipotesi di semplificazione contemplate dalla disciplina sull'esternalizzazione.
303	ANIA	95		<p>Si suggerisce di elencare specificamente le politiche che ricadono nelle precedenti lettere a) e b). Nella lettera a) dovrebbero rientrare:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) politica di gestione dei rischi (ivi inclusi i rischi di sottoscrizione e di riservazione, riassicurazione e altre tecniche di mitigazione, gestione del rischio operativo, gestione delle attività e passività (ALM), gestione del rischio liquidità) (ii) politiche relative alle funzioni di risk management, conformità alle norme e revisione interna (iii) politica di esternalizzazione (iv) politica di valutazione dei rischi (ORSA) (v) politica sui requisiti di professionalità e onorabilità (vi) politica di remunerazione <p>Nella lettera b), oltre alle politiche a livello di gruppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) politica della funzione attuariale (ii) politica di cyber security (iii) politica data governance (iv) politica sulle informazioni statistiche (v) politica di gestione del capitale <p>Rimarrebbero dunque fuori dalla richiesta di adeguamento entro i termini di cui sopra talune politiche, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) politica degli investimenti (ivi incluse le politiche per la concessione di finanziamenti, le politiche di impiego degli strumenti finanziari derivati, etc.) (ii) politica sulle informazioni da fornire all'IVASS e di informativa al pubblico (c.d. reporting policy), citata nello 	<p>Proposta parzialmente accolta</p> <p>Il testo regolamentare è stato riformulato con la previsione di un regime transitorio declinato mediante un termine generale che consenta l'adeguamento graduale alle disposizioni regolamentari.</p>

				<p>Schema ma disciplinata dal Regolamento IVASS n. 33/2016)</p> <p>(iii) politica di concentrazione e infragruppo (citate nello Schema ma disciplinate dal Regolamento IVASS n. 30/2016)</p> <p>(iv) politica di valutazione della attività e passività diverse dalle riserve</p>	
304	ANIA	95	1	<p>Osservazione e proposta</p> <p>Si propone la seguente integrazione per garantire alle imprese un congruo lasso di tempo per adeguarsi alle nuove previsioni non solo in termini di adozione di nuove politiche (cfr. testo in grassetto):</p> <p><i>“in sede di prima applicazione, le imprese di cui all’articolo 3 assicurano l’adeguamento alle nuove previsioni del regolamento concernenti:</i></p> <p><i>a) le politiche disciplinate dai Regolamenti n. 20/2008 e n. 39/2011, alla prima data utile per la revisione delle medesime entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento;</i></p> <p><i>b) le ulteriori politiche e previsioni ivi disciplinate, entro il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del testo regolamentare entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento”.</i></p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il testo regolamentare è stato riformulato con la previsione di un regime transitorio declinato mediante un termine generale che consenta l’adeguamento graduale alle disposizioni regolamentari.</p> <p>Cfr. anche commento n. 10.</p>
305	AIIA	95	1, lett. a)	<p>Si chiede di sostituire “alla prima scadenza utile” con “entro tre mesi dall’entrata in vigore del testo regolamentare”</p>	<p>Si rinvia ai commenti nn. 303 e 304.</p>
306	AIIA	95	1, lett. b)	<p>Si chiede di sostituire “le ulteriori politiche ivi disciplinate” con le “ulteriori politiche componenti il sistema di governo societario previste dal Codice delle Assicurazioni”, eliminando pertanto il dubbio su quali politiche aziendali si debba applicare il termine di adeguamento di sei mesi, tenuto conto che anche la</p>	<p>Si rinvia ai commenti nn. 303 e 304.</p>

				previsione della lett. a) con riferimento alle politiche disciplinate dal reg. 20/2008 crea qualche perplessità se letto alla luce della disposizioni del CAP, come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74: si veda ad esempio la politica della funzione attuariale non contemplata dal reg. 20/2008.	
307	AIIA	95	2	Si chiede di integrare l'articolo con lettera "c) : nominano il titolare della funzione fondamentale esternalizzata di cui all'art. 63, comma 3 entro il 31 dicembre 2018" al fine di consentire un periodo di adeguamento congruo per realizzare la riorganizzazione interna alle imprese ed ai gruppi.	Si rinvia ai commenti nn. 303 e 304.
308	ANIA	95	2	Osservazione e proposta Si chiede di fissare la tempistica per l'approvazione del piano strategico tenendo conto della complessità delle attività da svolgersi e la pluralità di interlocutori coinvolti. Si chiede pertanto di modificare il comma in questione come segue: <i>"In sede di prima applicazione le imprese di cui all'articolo 3, in base alle disposizioni del presente Regolamento:</i> <i>a) approvano il piano strategico di cui all'articolo 16 comma 2, inclusa la individuazione delle misure per garantire la cyber security aziendale, entro il 30 giugno 31 dicembre 2018. La completa attuazione delle misure previste dal piano dovrà avvenire non oltre il 31 dicembre 2019.</i> <i>b) trasmettono all'IVASS il piano di emergenza rafforzato di cui all'articolo 83 entro il 31 dicembre 2018".</i>	Si rinvia ai commenti nn. 303 e 304.
309	SACE BT	95		In considerazione delle rilevanti novità circa l'assetto di <i>governance</i> che le imprese dovranno attuare, soprattutto nel caso in cui non si possa ricorrere a soluzioni organizzative semplificate, si richiede di prevedere un	Si rinvia ai commenti nn. 303 e 304.

				termine congruo (non inferiore a 9 mesi) per adeguarsi alle nuove disposizioni.	
310	ANIA	96	1	Proposta Inserire la seguente lettera: "d) la Circolare ISVAP n. 164 del 31 ottobre 1991" (quantomeno limitatamente all'obbligo di trasmissione, di default, della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, e ai termini dell'invio)".	L'osservazione non richiede modifiche al testo. I termini previsti dal presente regolamento sostituiscono quelli recati dalle circolari n. 140/1990 e n. 164/1991.
311	AIIA	All. 1 – Piano di emergenza rafforzato.	f.i.	Si chiede di sostituire "4)" con "d)"	Proposta accolta. Il testo regolamentare è stato conseguentemente modificato.
312	ANIA	All. 1 – Titolo		Proposta Si richiede di sostituire, nel titolo dell'Allegato, il termine "Documento" con "Documenti" per chiarire che le politiche di indirizzo richiamate nell'art. 5 dello Schema non devono essere necessariamente oggetto, appunto, di un unico documento.	Proposta non accolta. L'espressione "documento" intende riferirsi all'allegato in argomento.
313	ANIA	All. 1 – Politica in materia di requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza		Osservazione La lett. c) prevede che la politica in materia di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza debba descrivere le situazioni che comportano una nuova valutazione dei suddetti requisiti "tra le quali vanno almeno considerate le ipotesi in cui sussistono ragioni per ritenere che: i) un soggetto può indurre l'impresa ad agire in contrasto con la normativa vigente; ii) un soggetto può aumentare il rischio che siano commessi reati finanziari; iii) un soggetto può mettere in pericolo la sana e prudente gestione dell'impresa".	Proposta non accolta. La politica in argomento deve contenere l'articolazione dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza sulla base delle fattispecie di cui all'articolo 76 del Codice, DM n. 220/2011, art. 2387 c.c. (per amministratori indipendenti), nonché ogni altro riferimento normativo l'impresa voglia considerare. Tali requisiti devono essere articolati per tutti i soggetti di cui agli articoli 25, comma 1 e 71, comma 2, lettera p) del Regolamento.

				<p>Proposta Si ritiene che la politica in commento non si debba sovrapporre con le fattispecie di decadenza dalla carica ex art. 76 CAP e DM n. 220/2011, bensì fattispecie e soggetti diversi. Si chiede di modificare la norma per chiarire l'ambito applicativo della stessa e dell'esercizio di rivalutazione.</p>	
314	ANIA	All. 1 – Politica di gestione del capitale		<p>Osservazione Si suggerisce di semplificare la composizione dell'Allegato al fine di non appesantire con numerose procedure la struttura organizzativa delle singole imprese, anche in considerazione della specifica complessità.</p> <p>Proposta Pertanto si suggerisce quantomeno di rimettere alla discrezionalità delle singole imprese, alla luce della relativa complessità, l'adozione delle singole procedure elencate nell'allegato.</p>	<p>Proposta non accolta. Non si ritiene di intervenire sulla formulazione dell'allegato in quanto lo stesso contiene il contenuto minimale delle politiche aziendali. Resta nell'autonomia dell'impresa articolare i singoli punti con minore o maggiore ampiezza in base alle proprie caratteristiche di rischiosità e complessità.</p>
315	ANIA	All.1 – Politica di gestione dei rischi, lett. d)		<p>Osservazione Si ritiene che la definizione dei limiti di tolleranza non debba essere necessariamente sviluppata all'interno di ciascuna categoria di rischio, bensì vada declinata a partire dall'obiettivo di solvibilità prefissato, nella maniera più utile ai fini del perseguimento della propensione al rischio complessiva.</p> <p>Proposta Si suggerisce di considerare la definizione dei limiti di tolleranza quale strumento finalizzato al perseguimento dell'obiettivo di solvibilità nell'ambito della propensione al rischio.</p>	<p>Proposta non accolta. La previsione dell'allegato è coerente con quella dell'art. 5, comma 2, lettera e) del Regolamento che riferisce la fissazione dei limiti di tolleranza al rischio a ciascuna delle tipologie di rischio che si ritiene di assumere e che è stato modificato, per fini di maggiore chiarezza (cfr. commento n. 35 dell'Ordine degli Attuari).</p>
316	ANIA	All. 1 – Aspetti connessi		<p>Proposta Si propone di: - chiarire cosa si intende per: "<i>le procedure di</i></p>	<p>Si rinvia al commento n. 117. Per il concetto di rischio di base si rinvia alla</p>

		alla riassicurazione e a altre tecniche di attenuazione del rischio		<p><i>valutazione del trasferimento del rischio effettivo, nonché la considerazione del rischio di base</i>"; e</p> <p>- inserire una sezione <i>ad hoc</i> descrittiva delle caratteristiche delle "altre tecniche di mitigazione del rischio", tenuto conto delle seguenti circostanze:</p> <p>1. le altre tecniche di mitigazione del rischio non hanno natura esclusivamente riassicurativa (cfr. commento <i>sub art. 20</i> sopra); e</p> <p>2. le controparti coinvolte potrebbero non essere solo riassicuratori.</p> <p>Si chiede pertanto di far riferimento alle Linee Guida EIOPA sul Sistema di Governance, orientamento n. 22 per identificare i contenuti minimi della politica in oggetto.</p>	<p>definizione contenuta negli Atti Delegati e alle relative casistiche (ad es. rischio collegato all'uso di differenti valute).</p> <p>L'allegato è stato opportunamente modificato.</p>
317	ANIA	All. 1 – Piano di emergenza integrato		<p>Osservazione</p> <p>Termini e contenuti dell'allegato appaiono particolarmente onerosi per l'impresa.</p> <p>Proposta</p> <p>Si propone pertanto di semplificare la composizione dell'allegato riguardo al piano di emergenza.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il dettaglio del contenuto dell'allegato è coerente con l'approccio adottato nell'ambito dei consessi internazionali ed europei sul tema concernente gli strumenti di pianificazione delle crisi (o <i>recovery e resolution</i>).</p>
318	ANIA	All. 1 – Data governance		<p>Proposta</p> <p>Si richiede di indicare nel testo i contenuti minimali della Politica di Data Governance (oltre a quelli previsti per tutte le Politiche nell'incipit dell'Allegato 1), in considerazione delle specificità (anche tecniche) e peculiarità della stessa.</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>L'allegato 1 è stato integrato per i profili di Data Governance.</p>
319	Ordine degli Attuari	All. 1 – Politica di gestione		<p>Proposta</p> <p>Si propone di sostituire al punto a) l'espressione "e delle metodologie per misurare i rischi" con "e delle metodologie per misurare i rischi ai fini degli adempimenti previsti dalle disposizioni emanate in</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Si ritiene che la formulazione dell'allegato proposta risponda alle finalità di assicurare il contenuto minimale per la <i>policy</i> di gestione del rischio e che non sia, in questo caso,</p>

		dei rischi	attuazione degli art.30-ter e 215-ter del Codice in materia di valutazione interna del rischio e della solvibilità.”	necessario/opportuno legare la previsione agli adempimenti connessi all'ORSA.
--	--	-------------------	--	---